

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 marzo 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2026, n. 30.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilità dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione. (26G00047). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2025.

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2026-2028. (26A01078). Pag. 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 2 marzo 2026.

Modifica al decreto 28 gennaio 2026, recante: «Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Morellino di Scansano"». (26A01080). Pag. 22

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 29 gennaio 2026.

Aggiornamento della dotazione finanziaria degli investimenti M4C1I1.7 e M4C1I5, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025. (26A01077). Pag. 23



Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 27 gennaio 2026.

Istituzione e accreditamento dell'università non statale legalmente riconosciuta denominata «UNINEUROMED - Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies». (26A01135)..... *Pag.* 24

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DELIBERA 5 febbraio 2026.

Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2026-2028. (Delibera n. 4/SEAUT/2026/INPR). (26A01052)..... *Pag.* 89

DELIBERA 5 febbraio 2026.

Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2025. (Delibera n. 5/SEAUT/2026/INPR). (26A01053)..... *Pag.* 114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluconazolo, «Fluconazolo Tecnigen». (26A01054)..... *Pag.* 154

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ambrisentan, «Ambrisentan Zentiva». (26A01089) *Pag.* 154

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di *serenoa repens*, «Serpens». (26A01090)..... *Pag.* 155

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Dibase». (26A01091)..... *Pag.* 155

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dienogest, «Dienogest Adalvo». (26A01092) *Pag.* 156

Adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione scientifica ed economica del farmaco. (26A01152)..... *Pag.* 156

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (26A01081) *Pag.* 156

Rilascio di *exequatur* (26A01082) *Pag.* 156

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA (26A01079) *Pag.* 156

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2026 (26A01084) *Pag.* 157

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2026 (26A01085) *Pag.* 157

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2026 (26A01086) *Pag.* 158

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 febbraio 2026 (26A01087) *Pag.* 158

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2026 (26A01088) *Pag.* 159

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 febbraio 2026 (26A01153) *Pag.* 159

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2026 (26A01154) *Pag.* 160

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 febbraio 2026 (26A01155) *Pag.* 160

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 febbraio 2026 (26A01156) *Pag.* 161

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 febbraio 2026 (26A01157) *Pag.* 161



Ministero dell'interno

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Diocesana Missionaria Internazionale di Formazione al Presbiterato *Redemptoris Mater*, in San Lazzaro di Savena. (26A01055) Pag. 162

Soppressione della Confraternita detta Congrega dei Bianchi di S. Maria *Succurre Miseris*, in Napoli (26A01056) Pag. 162

Soppressione della Parrocchia Gesù Cristo Signore, in Torino (26A01057) Pag. 162

Soppressione della Parrocchia Trasfigurazione del Signore, in Torino (26A01058) Pag. 162

Soppressione della Parrocchia S. Margherita Vergine e Martire, in Torino (26A01059) Pag. 162

Fusione per incorporazione della Casa Generalizia dell'Istituto della Beata Vergine Maria di Dublino nella *Congregatio Jesu* (Casa Generalizia), entrambe in Roma. (26A01060) Pag. 162

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia Generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea della Frassinetti, in Roma. (26A01061) Pag. 162

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Revisa Asseverazioni S.r.l.», in Milano. (26A01062) Pag. 162

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

Approvazione della modifica dell'allegato 1 del decreto 3 maggio 2021, relativo all'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento nella Regione Sicilia nell'ambito del Programma integrato di edilizia residenziale sociale (PIERS) di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019. (26A01083) Pag. 162





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2026, n. 30.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'allegato A, numero 8);

Vista la direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione;

Vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);

Visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);

Vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004»;

Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE»;

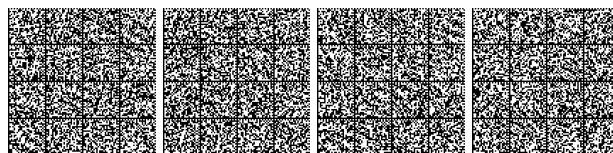
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 2025;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri



dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, comma 1:

1) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) “beni”:

1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”);

3) gli animali vivi;»;

2) dopo la lettera n-ter) sono aggiunte le seguenti:

«n-quater) “asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

n-quinquies) “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

n-sexies) “etichetta di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equiva-

lente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale;

n-septies) “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:

1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;

2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;

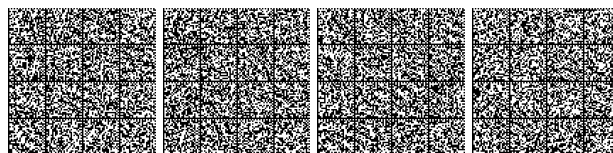
3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso dell'etichetta di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema;

4) il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali;

n-octies) “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;

n-novies) “durabilità”: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

n-decies) “aggiornamento del software”: un aggiornamento necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;



n-undecies) “materiali di consumo”: componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;

n-duodecies) “funzionalità”: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.»;

b) all’articolo 21:

1) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;»;

2) al comma 2, dopo la lettera *b-bis*) sono aggiunte le seguenti:

«*b-ter*) la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;

b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell’impresa.»;

c) all’articolo 22, dopo il comma *5-bis* è aggiunto il seguente:

«*5-ter*. Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.»;

d) all’articolo 23, comma 1:

1) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis*) esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche;»;

2) dopo la lettera *d)* sono inserite le seguenti:

«*d-bis*) formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione;

d-ter) formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista;

d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;»;

3) dopo la lettera *l)* è inserita la seguente:

«*l-bis*) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista;»;

4) dopo la lettera *bb-quater*) sono aggiunte le seguenti:

«*bb-quinquies*) non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull’uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;

bb-sexies) presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;

bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;

bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni d’uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso;

bb-novies) presentare il bene come riparabile quando non lo è;

bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;

bb-undecies) non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall’utilizzo di ma-



teriali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.»;

e) all'articolo 45, comma 1:

1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) “produttore”: il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;»;

2) dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:

«p-bis) “garanzia commerciale di durabilità”: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all'articolo 135-*quinquies*, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell'arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità all'articolo 135-*ter*, se i beni non mantengono la propria durabilità;

p-*ter*) “durabilità”: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

p-*quater*) “indice di riparabilità”: indice che esprime l'idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell'Unione europea;

p-*quinquies*) “aggiornamento del software”: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all'articolo 130 e all'articolo 135-*undecies* i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;»;

f) all'articolo 48, comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-*ter*;»;

2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-*ter*;

e-*ter*) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;

e-*quater*) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

e-*quinquies*) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;

3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

h-*ter*) se la lettera h-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;»;

g) all'articolo 49, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;»;

2) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-*ter*;»;

3) dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:

«n-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-*ter*;



n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;

n-quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;»;

4) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti:

«v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

«v-ter) se la lettera v-bis) non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.»;

h) all'articolo 51, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.»;

i) alla parte III, titolo III, capo I, sezione IV, all'articolo 66 è anteposto il seguente:

«Art. 65-ter (Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata). — 1. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e), e all'articolo 49, comma 1, lettera n), sono fornite mediante l'utilizzo dell'avviso armonizzato di cui all'allegato II-octies, parte 1.

2. Le informazioni di cui all'articolo 48, comma 1, lettera e-bis), e all'articolo 49, comma 1, lettera n-bis), sono fornite mediante l'utilizzo dell'etichetta armonizzata di cui all'allegato II-octies, parte 2.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito l'adeguamento dell'allegato II-octies alle modifiche apportate agli atti di esecuzione di cui all'articolo 22-bis della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recanti il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato e dell'etichetta armonizzata di cui al presente articolo.»;

l) dopo l'allegato II-septies, è aggiunto l'allegato II-octies di cui all'allegato A al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHELTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1, lettera l)

«Allegato II-octies

Parte 1

AVVISO ARMONIZZATO SULLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ

Il formato e il contenuto dell'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter sono i seguenti:



GARANZIA LEGALE

Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea.

I consumatori possono far valere i loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:

- ✓ non corrispondono alla descrizione;
- ✓ non funzionano come previsto.

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:

- ✓ la **riparazione o sostituzione gratuita**;
- ✓ in alcuni casi, una **riduzione del prezzo** o il **rimborso integrale**.

Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a un anno.

Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.



europa.eu/youreurope/garanzie

Cosa fare**se si ricevono beni non conformi:**

- 1** contattare quanto prima il venditore per segnalare il problema;
- 2** fornire la prova dell'acquisto, ad esempio una ricevuta, una fattura o un estratto conto bancario.

GARAN ✓

I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.





Garanzia legale minima di due anni per i beni venduti nell'Unione europea.

I consumatori possono far valere i loro diritti nell'ambito della garanzia legale di conformità, ad esempio se i beni:

- ✓ non corrispondono alla descrizione;
- ✓ non funzionano come previsto.

I venditori sono responsabili di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna dei beni e che si manifesta entro il periodo della garanzia legale. In tal caso i venditori sono tenuti a offrire:

- ✓ la **riparazione** o **sostituzione gratuita**;
- ✓ in alcuni casi, una **riduzione del prezzo** o il **rimborso integrale**.

Alcuni paesi prevedono un periodo di garanzia legale più lungo. Per i beni di seconda mano può valere un periodo più breve, ma non inferiore a un anno.

Per saperne di più sui propri diritti in un determinato paese, scansionare il codice QR qui sotto o chiedere informazioni al venditore.



europa.eu/youreurope/garanzie

Cosa fare se si ricevono beni non conformi:

- 1 contattare quanto prima il venditore per segnalare il problema;
- 2 fornire la prova dell'acquisto, ad esempio una ricevuta, una fattura o un estratto conto bancario.

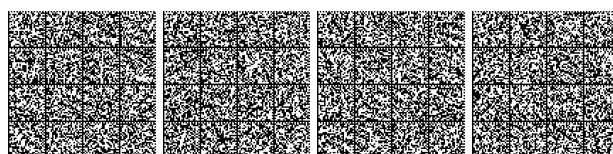
GARAN ✓

I venditori e i produttori possono anche offrire garanzie commerciali, che si applicano indipendentemente dalla garanzia legale. Ad esempio, questa etichetta GARAN rappresenta una **garanzia commerciale di durabilità** offerta dal produttore senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso.



Note:

- (1) gli elementi dell'avviso armonizzato non possono essere modificati.
- (2) I colori di riferimento dell'avviso sono:
 - a. Blu: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100% M:80% Y:0% K:0%, RGB: R:0% G:51% B:153% HEX: #003399
 - b. Giallo: Pantone Yellow C, CMYK: C:0% M:0% Y:100% K:0%, RGB: R:255% G:237% B:0%, HEX: #FFED00
 - c. Nero: Pantone Black 6 C, CMYK: Black, RGB: R:0% G:0% B:0%, HEX: #000000
 - d. Bianco: Pantone 000C, CMYK: White, RGB: R:255% G:255% B:255%, HEX: #FFFFFF
- (3) Il codice QR rinvia all'apposita sezione linguistica relativa alla garanzia legale di conformità sul portale "La tua Europa". Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale.
- (4) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'avviso armonizzato deve essere a colori (CMYK) o in bianco e nero. La dimensione minima dell'avviso armonizzato è A4, ma può essere stampato in formati più grandi (A3, A2, A1).
- (5) Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità deve essere a colori (RGB).



Parte 2

ETICHETTA ARMONIZZATA PER LA GARANZIA COMMERCIALE DI DURABILITÀ

Il formato e il contenuto dell'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter sono i seguenti:

GARAN 		
Brand/Trademark	Model identifier	
XX  365		
BG Гаранция от производителя в години CS Záruka výrobce v letech DA Producentgarantiens varighed i år DE Herstellergarantie in Jahren EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη EN Producer guarantee in years ES Garantía del productor en años ET Tootja garantii aastates FI Tuottajan takuu vuosina FR Garantie du producteur en années GA Ráthaíocht an táirgeora de réir blianta HR Jamstvo proizvođača u godinama HU Gyártói jótállás években IT Garanzia del produttore in anni LT Gamintojo garantija metais LV Ražotāja garantija gados MT Garanzija tal-produttur fi snin NL Producentengarantie in jaren PL Gwarancja producenta w latach PT Garantia do produtor em anos RO Garanția producătorului în ani SK Záruka výrobcu v rokoch SL Garancija proizvajalca v letih SV Tillverkarens garanti i antal år		

GARAN 		
Brand/Trademark	Model identifier	
XX  365		
BG Гаранция от производителя в години CS Záruka výrobce v letech DA Producentgarantiens varighed i år DE Herstellergarantie in Jahren EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη EN Producer guarantee in years ES Garantía del productor en años ET Tootja garantii aastates FI Tuottajan takuu vuosina FR Garantie du producteur en années GA Ráthaíocht an táirgeora de réir blianta HR Jamstvo proizvođača u godinama HU Gyártói jótállás években IT Garanzia del produttore in anni LT Gamintojo garantija metais LV Ražotāja garantija gados MT Garanzija tal-produttur fi snin NL Producentengarantie in jaren PL Gwarancja producenta w latach PT Garantia do produtor em anos RO Garanția producătorului în ani SK Záruka výrobcu v rokoch SL Garancija proizvajalca v letih SV Tillverkarens garanti i antal år		





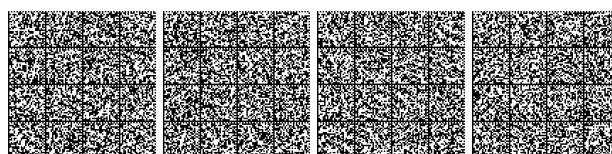
Note:

(6) i seguenti elementi non possono essere modificati:

- I) il titolo dell'etichetta;
- II) il promemoria visivo dell'esistenza della garanzia legale di conformità;
- III) il codice QR che rimanda alla pagina del portale "La tua Europa" <https://europa.eu/youreurope/commercial-guarantee-durability/index.htm>;
- IV) il simbolo del calendario che rappresenta gli "anni";
- V) la traduzione di "Garanzia del produttore in anni" in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

I seguenti elementi possono essere modificati:

- VI) le lettere "XX" sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore;
- VII) le parole "Nome commerciale/marchio di fabbrica" sono sostituite dal nome del produttore che offre la garanzia commerciale di durabilità;
- VIII) le parole "Identificativo del modello" sono sostituite dall'identificativo del modello per il quale il produttore offre la garanzia commerciale di durabilità.



- (7) I colori di riferimento dell'etichetta sono:
- Blu: Pantone Reflex Blue C, CMYK: C:100%, M:80%, Y:0%, K:0%, RGB: R:0%, G:51%, B:153%, HEX: #003399;
 - Giallo: Pantone Yellow C, CMYK: C:0%, M:0%, Y:100%, K:0%, RGB: R:255%, G:237%, B:0%, HEX: #FFED00;
 - Nero: Pantone Black 6 C, CMYK: Black, RGB: R:0%, G:0%, B:0%, HEX: #000000;
 - Bianco: Pantone 000C, CMYK: White, RGB: R:255%, G:255%, B:255%, HEX: #FFFFFF.
- (8) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, la dimensione minima dell'etichetta è pari a 95x100 mm. In linea con tale dimensione minima dell'etichetta, le dimensioni del carattere per le traduzioni sono di 7 pt, le dimensioni del carattere per il "Nome commerciale/marchio di fabbrica" e per l'Identificativo del modello" è di 9 pt mentre le dimensioni del carattere per "XX", il numero che rappresenta la durata in anni, è di 80 pt. Se è visualizzata in un formato più grande, l'etichetta intera deve figurare senza distorsioni, modifiche o separazione dei suoi elementi costitutivi.
- (9) Per i contratti diversi dai contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'etichetta armonizzata deve essere a colori o in bianco e nero.
- (10) Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità è a colori.
- (11) Il carattere, anche per i campi che possono essere modificati nell'etichetta, è Inter (Regular, SemiBold, ed ExtraBold).
- (12) Il codice QR deve essere scannerizzabile in condizioni di luce normali impiegando un dispositivo mobile normale.

Per i contratti a distanza conclusi attraverso un'interfaccia online, l'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità può essere visualizzata avvalendosi della visualizzazione annidata, conformemente alla figura riportata di seguito:



Note:

- (13) le lettere "XX" sono sostituite dalla corrispondente durata in anni della garanzia commerciale di durabilità offerta dal produttore.
- (14) Se si ricorre alla visualizzazione annidata, l'etichetta armonizzata appare nella sua interezza al primo click del mouse, al primo movimento del cursore del mouse o alla prima espansione del link su schermo tattile.»

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).



Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine

per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

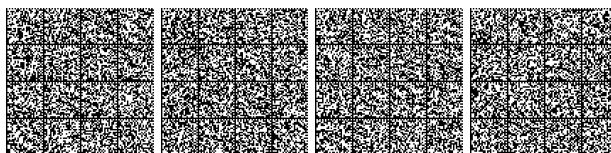
Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi



in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.

Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.».

— Si riporta il testo dell'allegato A, numero 8), della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2025:

«Omissis.

8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Omissis.».

— La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») è pubblicata nella G.U.U.E. 11 giugno 2005 Serie L 149/22.

— Il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) è pubblicato nella G.U.U.E. 30 gennaio 2010 Serie L 27/1.

— La direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2011 Serie L 304/64.

— La direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 maggio 2019 Serie L 136/28.

— La direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione è pubblicata nella G.U.U.E. 6 marzo 2024 Serie L.

— Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione, del 25 settembre 2025, relativo al formato e al contenuto dell'avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità e dell'etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità è pubblicato nella G.U.U.E. 2 ottobre 2025 Serie L.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante: «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 235 del 8 ottobre 2005.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante: «Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2007.

— Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante: «Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2007.

— Il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, recante: «Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 58 del 11 marzo 2014.

— Il decreto legislativo 4 novembre 2021, n. 170, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE» è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 281 del 25 novembre 2021.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 18, 21, 22, 23, 45, 48, 49, 51, comma 2, del citato decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

a) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;



b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i servizi digitali e il contenuto digitale, nonché i diritti e gli obblighi;

c-bis) “beni”:

1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l'acqua, il gas e l'energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene (“beni con elementi digitali”);

3) gli animali vivi;

d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

d-bis) “microimprese”: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici;

g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;

h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista;

i) “invito all'acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;

l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole;

m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un'azione o all'astenersi dal compierla;

n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

n-bis) “classificazione”: rilevanza relativa attribuita ai prodotti, come illustrato, organizzato o comunicato dal professionista, a prescindere dai mezzi tecnologici usati per tale presentazione, organizzazione o comunicazione;

n-ter) “mercato online”: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori.

n-quater) “asserzione ambientale”: nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull'ambiente oppure è meno dannoso per l'ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo;

n-quinquies) “asserzione ambientale generica”: qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione;

n-sexies) “etichetta di sostenibilità”: qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un'impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell'Unione europea o nazionale;

n-septies) “sistema di certificazione”: un sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:

1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;

2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;

3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell'uso dell'etichetta di sostenibilità da parte dell'operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema;

4) il monitoraggio della conformità dell'operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell'Unione europea o nazionali;

n-octies) “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali”: prestazioni ambientali conformi al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea;

n-novies) “durabilità”: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

n-decies) “aggiornamento del software”: un aggiornamento necessario per mantenere conformi agli articoli 130 e 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;

n-undecies) “materiali di consumo”: componente di un bene che giunge ad esaurimento ricorrentemente e che deve essere sostituito o reintegrato affinché il bene funzioni come previsto;

n-duodecies) “funzionalità”: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo.»

«Art. 21 (Azioni ingannevoli). — 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l'esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, le ca-



atteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;

c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;

e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;

f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;

g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;

b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.

b-bis) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi.

b-ter) a formulazione di un'asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l'attuazione, come l'assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori;

b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa.

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

Art. 22 (Omissioni ingannevoli). — 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una deci-

sione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;

b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;

e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online.

4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio.

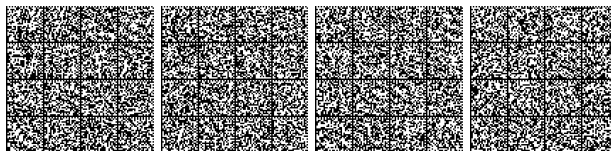
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

5-ter) Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni.».

«Art. 23 (Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli). — 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:

a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;



b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;

b-bis) esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche;

c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l'approvazione di un organismo pubblico o di altra natura;

d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell'autorizzazione, dell'accettazione o dell'approvazione ricevuta;

d-bis) formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;

d-ter) formulare un'asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l'attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell'attività del professionista;

d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull'ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra;

e) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l'esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all'entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti;

f) invitare all'acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:

1) rifiutare di mostrare l'articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure

2) rifiutare di accettare ordini per l'articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure

3) fare la dimostrazione dell'articolo con un campione difettoso, con l'intenzione di promuovere un altro prodotto.

g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;

h) impegnarsi a fornire l'assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell'operazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un'altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l'operazione;

i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l'impressione che la vendita del prodotto è lecita;

l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell'offerta fatta dal professionista;

l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista;

m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;

m-bis) fornire risultati di ricerca in risposta a una ricerca online del consumatore senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno di tali risultati;

n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;

o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore;

p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;

q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l'attività o traslocare;

r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;

s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;

t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d'indurre il consumatore all'acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;

u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;

v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;

z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto;

aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;

bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto.

bb-bis) rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all'acquisto di biglietti;

bb-ter) indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori;

bb-quater) inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.

bb-quinquies) non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull'uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;

bb-sexies) presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;

bb-septies) qualsiasi comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione del professionista;

bb-octies) asserire falsamente che, in condizioni d'uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d'uso;

bb-novies) presentare il bene come riparabile quando non lo è;

bb-decies) indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;

bb-undecies) non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall'utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.

«Art. 45 (Definizioni). — 1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:

a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);



b) “professionista”: il soggetto, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c);

b-bis) “produttore”: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

c) “beni”:

1) qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare, l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

2) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene, anche denominati “beni con elementi digitali”;

3) gli animali vivi;

d) “beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore”: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;

d-bis) “dato personale”: dato personale quale definito dall’articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

e) “contratto di vendita”: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;

f) “contratto di servizi”: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio, compreso un servizio digitale, al consumatore;

g) “contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

h) “contratto negoziato fuori dei locali commerciali”: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:

1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;

2) per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;

3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;

4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;

i) “locali commerciali”:

1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure;

2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale;

l) “supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

m) “contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

n) “servizio finanziario”: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;

o) “asta pubblica”: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è vincolato all’acquisto dei beni o servizi;

p) “garanzia”: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il “garante”), assunto nei confronti del consumatore, in ag-

giunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

p-bis) “garanzia commerciale di durabilità”: una garanzia commerciale di durabilità del produttore di cui all’articolo 135-quinquies, in base alla quale il produttore è responsabile direttamente nei confronti del consumatore per la riparazione o la sostituzione dei beni nell’arco di tutto il periodo di durata della garanzia commerciale di durabilità in conformità all’articolo 135-ter, se i beni non mantengono la propria durabilità;

p-ter) “durabilità”: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;

p-quater) “indice di riparabilità”: indice che esprime l’idoneità di un bene ad essere riparato sulla base di requisiti armonizzati stabiliti a livello dell’Unione europea;

p-quinquies) “aggiornamento del software”: aggiornamento gratuito, compreso un aggiornamento di sicurezza, necessario per mantenere conformi all’articolo 130 e all’articolo 135-undecies i beni comprendenti elementi digitali, contenuti digitali e servizi digitali, compreso un aggiornamento di sicurezza, oppure un aggiornamento delle funzionalità;

Omissis.».

«Art. 48 (Obblighi d’informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali). — 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano già apparenti dal contesto:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce;

c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;

d) se applicabili, le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;

e) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell’articolo 133, in modo visibile, utilizzando l’avviso armonizzato di cui all’articolo 65-ter;

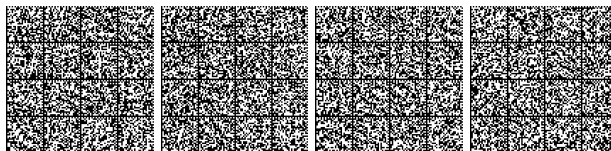
e-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell’operatore economico, l’informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l’indicazione della relativa durata e un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l’etichetta armonizzata di cui all’articolo 65-ter;

e-ter) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;

e-quater) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

e-quinquies) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali e per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell’operatore economico le informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;

f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;



g) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

h) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili;

h-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

h-ter) se la lettera h-bis non è applicabile e a condizione che il produttore metta le informazioni a disposizione dell'operatore economico, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità dei beni, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione;

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.

3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.

4. È fatta salva la possibilità di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.

Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali). — 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:

a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;

b) l'identità del professionista;

c) l'indirizzo geografico dove il professionista è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo elettronico. Inoltre, se il professionista fornisce qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che garantisca al consumatore di poter intrattenere con lui una corrispondenza scritta, che rechi la data e l'orario dei relativi messaggi, su un supporto durevole, il professionista deve fornire anche le informazioni relative a tale altro mezzo. Tutti questi mezzi di comunicazione forniti dal professionista devono consentire al consumatore di contattarlo rapidamente e di comunicare efficacemente con lui. Ove applicabile, il professionista fornisce anche l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale agisce;

d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformità della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;

e-bis) se applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, ferme le garanzie di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzione di recesso di cui all'articolo 54-bis;

i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;

l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;

m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;

n) *un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni e dei suoi elementi principali, compresa la durata minima di due anni ai sensi dell'articolo 133, in modo visibile, utilizzando l'avviso armonizzato di cui all'articolo 65-ter;*

n-bis) se il produttore offre al consumatore una garanzia commerciale di durabilità senza costi aggiuntivi, che copre il bene nel suo complesso ed ha una durata superiore a due anni e mette tali informazioni a disposizione dell'operatore economico, l'informazione che tale bene beneficia di tale garanzia, l'indicazione della relativa durata e un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità, in modo visibile, mediante l'etichetta armonizzata di cui all'articolo 65-ter;

n-ter) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per il contenuto digitale e i servizi digitali;

n-quater) per i beni comprendenti elementi digitali, per i contenuti digitali o per i servizi digitali, se il produttore o il fornitore mette a disposizione dell'operatore economico tali informazioni, il periodo minimo, sia esso espresso mediante un termine o con riferimento a una data, per il quale il produttore o il fornitore fornisce aggiornamenti del software;

o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;

p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;

q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;

r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;

s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;

t) se applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

u) qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;

v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

v-bis) se applicabile, l'indice di riparabilità dei beni;

v-ter) se la lettera v-bis non è applicabile e a condizione che il produttore metta tali informazioni a disposizione del professionista, informazioni concernenti la disponibilità, il costo stimato e la procedura di ordinazione dei pezzi di ricambio necessari per mantenere la conformità del bene, informazioni sulla disponibilità di istruzioni per la riparazione e la manutenzione e informazioni sulle restrizioni alla riparazione.

2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.



3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.

4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere *h*), *i*) e *l*), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere *h*), *i*) e *l*), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi di cui all'articolo 52, comma 1-bis.

5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera *e*), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera *i*), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.

7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.

8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.

10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.».

«Art. 51 (*Requisiti formali per i contratti a distanza*). — 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

2. *Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, l'operatore economico gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), n-bis), q) e r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.* Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall'ordine.

Omissis.».

26G00047

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2025.

Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, per il triennio 2026-2028.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e, in particolare, gli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1;

Visto il «Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento, il quale dispone la definizione, a cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione degli stanziamenti previsti dai citati articoli 9 e 15 della suddetta legge;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione

Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria», con ciò disponendo che dette province autonome non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali a titolo di concorso alla finanza pubblica;

Sentito il Comitato tecnico-consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche di cui all'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 dicembre 2025, repertorio atti n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *m*), concernente l'iniziativa governativa e legislativa in materia, tra l'altro, di minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

Ambito territoriale dei progetti

1. Gli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari 2026-2028, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono assegnati sulla base di progetti finalizzati alla valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla



citata legge, elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345.

2. I progetti di cui al comma 1 si riferiscono a minoranze linguistiche storiche ammesse a tutela per le quali si sia provveduto alla delimitazione territoriale prevista dall'art. 3 della legge n. 482 del 1999, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, per le regioni a statuto speciale, da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella Regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale è indicata dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 e dalla allegata tabella, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta riconosciuti, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

Art. 2.

Ruolo istituzionale delle regioni

1. In attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, le regioni sul cui territorio insistono minoranze linguistiche storiche riconosciute e tutelate a norma di legge, si pongono quali soggetti istituzionali di intermediazione e di coordinamento, nell'ambito delle procedure di finanziamento dei progetti presentati dagli enti interessati.

2. Le regioni svolgono le attività di cui al comma 1:

a) nella fase della ricezione delle richieste di finanziamento presentate dagli enti locali;

b) nella fase di successiva trasmissione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il termine previsto dalla normativa vigente, a seguito di opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilità, avuto riguardo alle indicazioni contenute nel presente atto e alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999;

c) ai fini del monitoraggio sui progetti finanziati, *in itinere* ed *ex post*, allo scopo di verificarne l'attuazione e la corrispondenza rispetto al programma iniziale, evidenziando eventuali scostamenti.

3. Le regioni provvedono in via esclusiva alla custodia e alla verifica della rendicontazione resa a conclusione delle attività da parte dei soggetti beneficiari.

Art. 3.

Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti alla:

a) realizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in caso di assenza o insufficienza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di sportelli linguistici destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione di personale in possesso di comprovate competenze specifiche nell'uso delle lingue ammesse

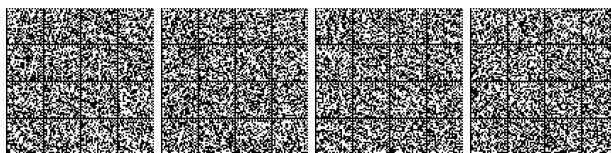
a tutela, anche mediante assunzione con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora l'ente sia soggetto ai limiti assunzionali posti dalla normativa vigente o ad altri vincoli comunque previsti a fini di coordinamento della finanza pubblica, tali da impedire le predette assunzioni, le pubbliche amministrazioni, accertata l'impossibilità di partecipare ad aggregazioni con altri enti locali non soggetti a vincoli comunque previsti a fini di coordinamento della finanza pubblica, possono anche ricorrere alle convenzioni o ai consorzi di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, nonché, ricorrendone i presupposti con le previste modalità, agli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'individuazione di associazioni e di enti privati senza scopo di lucro in possesso dei requisiti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 avviene nel rispetto dei regolamenti di contabilità dei singoli enti e delle norme generali di riferimento, con ricorso a modalità di evidenza pubblica, laddove previsto, in relazione al valore del servizio richiesto. La competenza del personale esperto nell'uso della lingua deve essere in ogni caso certificata prima dell'espletamento del relativo servizio. Lo sportello linguistico è organizzato in modo da garantire l'informatizzazione dei servizi, la fruibilità dei dati e la conformità alle disposizioni previste dal Codice dell'amministrazione digitale;

b) realizzazione di corsi di formazione che prevedano in via prioritaria interventi inclusi in progetti espressi da livelli di Governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali, anche mediante modalità di didattica a distanza, in eventuale collaborazione con strutture culturali, formative ed universitarie, volti all'acquisizione della conoscenza e dell'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, ivi compreso il personale docente delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, degli ambiti territoriali interessati. La realizzazione dei corsi è effettuata nel rispetto dell'ordinamento regionale e locale vigente in materia. La preparazione acquisita dal personale nell'uso della lingua deve essere comprovata per mezzo di un esame finale;

c) utilizzazione di traduttori o interpreti per le incombenze di cui all'art. 7 della legge n. 482 del 1999, fornendo idonea documentazione di tale utilizzo;

d) realizzazione di progetti in materia di toponomastica per l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali adeguati alle disposizioni del nuovo codice della strada, in aggiunta ai toponimi ufficiali, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001. I progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di Governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali;

e) realizzazione di iniziative culturali ai sensi dell'art. 15 della legge n. 482 del 1999, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, finalizzate esclusivamente alla salvaguardia e alla valorizzazione delle lingue ammesse a tutela mediante la loro promozione e diffusione, ferma restando l'inammissibilità di richieste di finanziamento per spese destinate a sagre, feste popolari e analoghe iniziative. I progetti sono proposti, in via prioritaria, da livelli di Governo superiori al comune o da aggregazioni di enti locali.



2. Al fine di favorire il coordinamento delle attività degli sportelli linguistici di cui al comma 1, lettera a), i finanziamenti sono prioritariamente destinati alla realizzazione di sportelli unici per area, i quali:

a) offrono servizi in un territorio superiore a quello di un singolo comune;

b) sono costituiti, su base volontaria, con atto formale in cui gli enti aggregati attribuiscono ad uno di essi il compito di presentare il progetto;

c) costituiscono, possibilmente, l'aggregazione del numero massimo di comuni che può essere servito da una struttura con sede unica o itinerante, tenuto conto della specifica conformazione del territorio e della dislocazione delle minoranze, nonché delle infrastrutture disponibili.

3. Le richieste di modifica del progetto, anche parziali, avanzate da enti attuatori e opportunamente motivate, sono ammissibili a condizione che la natura e l'impegno finanziario restino invariati e che le stesse siano coerenti con le finalità del progetto originario.

Tali richieste sono comunicate alle regioni competenti per le opportune verifiche istruttorie riguardanti le condizioni di ammissibilità, avuto riguardo alle indicazioni contenute nel presente atto. In caso di esito positivo di dette verifiche, le regioni competenti inviano le richieste di modifica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per le valutazioni di competenza.

Art. 4.

Aspetti procedurali

1. Le domande per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere presentate a seguito dell'emissione di apposito avviso pubblico destinato ai soggetti individuati dall'art. 8, commi 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, avente cadenza annuale e di cui è data idonea pubblicità.

2. I soggetti di cui al comma 1 che presentano più progetti o prevedono più interventi nello stesso progetto, ne indicano l'ordine di priorità.

3. I progetti trasmessi alle regioni dai soggetti beneficiari, di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, devono essere preventivamente approvati dall'organo competente in conformità al relativo ordinamento. Gli stessi progetti, nelle more della realizzazione di una piattaforma informatica dedicata al ricevimento delle istanze di finanziamento, dovranno essere contestualmente inviati per conoscenza al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale, l'approvazione compete al titolare dell'ufficio ed è trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

4. I progetti sono informati a criteri di economicità ed efficacia, corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa di dettaglio, comprensiva di un'analisi del contesto e della chiara individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché da un programma che indica la data di inizio e la data di fine delle attività. I progetti inerenti alle linee di intervento relative alla formazione, alla toponomastica e alle attività culturali, ferma restando la durata massima di dodici mesi,

possono avere durata commisurata alle necessità di realizzazione dei medesimi. I progetti finalizzati all'attivazione di sportelli linguistici hanno durata pari a dodici mesi.

5. I contributi assegnati per gli interventi previsti dalla legge n. 482 del 1999 hanno destinazione vincolata. I progetti finanziati devono, in ogni caso, essere portati a termine entro la fine del secondo anno successivo alla liquidazione del finanziamento da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ai soggetti assegnatari. Eventuali economie di bilancio sono da riversare alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

Ripartizione degli stanziamenti

1. Il decreto di riparto degli stanziamenti di cui agli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. I progetti di cui all'art. 1 sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica storica ammessa a tutela dalla legge e della necessità, ove possibile, di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola minoranza di ogni regione.

3. Nel caso in cui le somme annualmente stanziare in bilancio ai fini di cui al comma 1 risultino insufficienti alla copertura delle richieste pervenute e complessivamente ritenute ammissibili, i finanziamenti possono essere ridotti proporzionalmente all'atto della ripartizione delle risorse tra gli enti interessati.

4. Possono essere introdotti, nell'avviso pubblico annuale di cui all'art. 4, comma 1, ulteriori criteri selettivi che tengano conto della qualità, della sostenibilità e della concretezza dei progetti, della finalità dei medesimi di salvaguardia e di valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche.

Art. 6.

Monitoraggio e casi di esclusione dal finanziamento

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie monitora periodicamente la realizzazione dei progetti e chiede agli enti assegnatari informazioni e dati sullo stato di attuazione dei progetti finanziati necessari alle eventuali verifiche di competenza.

Il Dipartimento, trascorsi sei mesi dalla data della richiesta di cui al primo periodo, in caso di mancata trasmissione della documentazione inerente alla realizzazione dei progetti, attiva le procedure per la revoca dell'atto di erogazione delle risorse e il conseguente recupero delle stesse.

Gli enti che non effettuano la trasmissione della documentazione comprovante le attività svolte sono esclusi dalle successive ripartizioni dei fondi fino a completa regolarizzazione della rispettiva situazione amministrativo-contabile.

Sono altresì esclusi dalle successive ripartizioni, fino a completa regolarizzazione della rispettiva situazione amministrativo-contabile, gli enti beneficiari che abbiano omesso l'invio, entro settantacinque giorni dal termine delle attività previste nel progetto, della rendicontazione di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 482 del 1999.



2. Fermo restando il possibile ricorso a forme di cofinanziamento, di cui dovrà essere data evidenza al momento della presentazione del progetto, non sono ammissibili a contributo gli interventi già finanziati con altre fonti di finanziamento, tenuto conto che il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte mediante ricorso a risorse pubbliche anche di diversa natura.

Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative, i progetti di cui all'art. 1 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e degli enti locali, che sono posti tempestivamente a conoscenza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Art. 7.

Delimitazioni territoriali

1. Al fine di dare completa ed effettiva attuazione all'art. 3, comma 1, della legge n. 482 del 1999 e all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, i consigli provinciali o gli organi ad essi subentrati nelle funzioni o comunque competenti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, tenuti a pronunciarsi sulle richieste di delimitazione dell'ambito territoriale, inoltrate dai soggetti legittimati, tengono conto, nella valutazione della richiesta, dandone adeguata motivazione, della sussistenza di elementi oggettivi idonei a soddisfare i seguenti criteri:

a) storicità della lingua, appurando l'appartenenza della lingua parlata al novero di quelle ammesse alla tutela della legge n. 482 del 1999;

b) uso della lingua ammessa a tutela quale modo di esprimersi dei componenti della minoranza linguistica;

c) effettivo radicamento storico, inteso come continuità nei secoli dello stanziamento sul territorio della minoranza linguistica tutelata.

2. Ai fini di cui al comma 1, si può fare riferimento a documenti storici conservati negli archivi pubblici o privati, a elementi della toponomastica o alla presenza continua, nell'anagrafe e nei registri dello stato civile e agli eventuali registri parrocchiali, di nomi e cognomi propri della minoranza linguistica che, nel complesso, attestino la presenza storica e continua della minoranza nel territorio.

3. Le delibere di delimitazione, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, sono trasmesse alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede a una periodica ricognizione dei comuni delimitati, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 482 del 1999, presenti sul territorio nazionale. A tale proposito, possono avere effetti sulle delimitazioni anche le variazioni territoriali degli enti, quali, ad esempio, la costituzione di nuovi comuni, le unioni e le fusioni dei comuni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2025

*p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
CALDEROLI*

*Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 469*

26A01078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 2 marzo 2026.

Modifica al decreto 28 gennaio 2026, recante: «Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»».

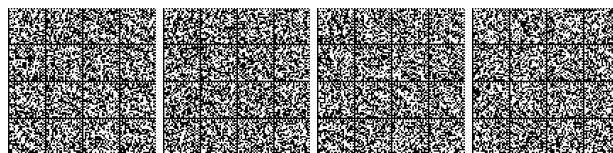
**IL DIRIGENTE DELLA PQAI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il proprio decreto 28 gennaio 2026 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 32 del 9 febbraio 2026, concernente le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Morellino di Scansano»;

Vista la nota datata 13 dicembre 2025 del Consorzio tutela Morellino di Scansano DOCG, concernente la richiesta per rendere applicabili le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione anche nei riguardi delle produzioni di vini atti a diventare «Morellino di Scansano Superiore DOCG» derivanti dalle vendemmie precedenti all'approvazione della modifica;

Vista la comunicazione presentata in data 26 febbraio 2026 dal competente organismo di controllo, con la quale il medesimo dichiara che l'immissione sul mercato a partire dalla vendemmia 2024 del «Morellino di Scansano Superiore DOCG» potrà avvenire a condizione di poter verificare la tracciabilità della partita nel sistema Artea, la conformità del prodotto alle disposizioni del disciplinare e la corretta registrazione di tutte le informazioni nel SIAN con relativa comunicazione all'OdC;

Vista la nota del 27 febbraio 2026 della Regione Toscana, con la quale la medesima dichiara che nulla osta all'ac-



coglimento della richiesta del Consorzio, a condizione che, per le partite delle produzioni interessate, siano rispettati i requisiti previsti nel nuovo disciplinare;

Ritenuto di dover apportare la conseguente rettifica all'art. 2 del citato decreto;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 gennaio 2026, richiamato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Entrata in vigore ed applicazione nel territorio nazionale*). — 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, in conformità all'art. 4, paragrafo 5, secondo periodo del regolamento delegato (UE) 2025/27, la modifica ordinaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto si applica nel territorio nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili anche nei riguardi delle partite di vini atti a diventare «Morellino di Scansano Superiore DOCG» derivanti dalle vendemmie 2024 e 2025, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo. Tali partite potranno essere immesse al consumo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, allorché per le relative tipologie di prodotti siano rispettati i tempi di elaborazione ed i termini di immissione al consumo stabiliti dall'art. 5 dell'allegato disciplinare.»

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 2 marzo 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A01080

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 gennaio 2026.

Aggiornamento della dotazione finanziaria degli investimenti M4C1I1.7 e M4C1I5, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER IL PNRR

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, che approva le modifiche apportate al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), rideterminando, tra gli altri elementi, il perimetro delle misure incluse nel Piano, i relativi obiettivi, nonché gli importi delle rate semestrali previste;

Visto l'art. 1, comma 741, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025, con il quale si prevede che alle conseguenti rideterminazioni delle dotazioni finanziarie delle misure del PNRR, così come modificato dalla citata decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con uno o più decreti direttoriali;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, modificato, da ultimo, dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 9 settembre 2025, concernente «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca, prot. n. 73 del 20 gennaio 2026, con la quale si rappresenta, in particolare, l'urgenza di attivare le risorse aggiuntive previste a seguito della rimodulazione del PNRR, adottata con la menzionata decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025, per l'investimento M4C1 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università»;

Vista, altresì, la nota prot. n. 83 del 21 gennaio 2026, con la quale l'amministrazione rappresenta, in particolare, l'urgenza di attivare le risorse previste a seguito della rimodulazione del PNRR, adottata con la citata decisione del Consiglio ECOFIN del 27 novembre 2025, per l'investimento M4C1I5 «Strumento finanziario *Housing* universitario»;

Decreta:

Articolo unico

1. In attuazione della decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, la dotazione finanziaria delle seguenti misure del PNRR a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca è rideterminata come segue:

Misura PNRR	Nuova dotazione finanziaria
M4C1I1.7: Borse di studio per l'accesso all'università	958.000.000,00 €
M4C1I5: Strumento finanziario <i>Housing</i> universitario	599.000.000,00 €

2. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede ai conseguenti adempimenti di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, previsti dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2026

L'Ispettore generale Capo: DI NUZZO

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 116

26A01077



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 gennaio 2026.

Istituzione e accreditamento dell'università non statale legalmente riconosciuta denominata «UNINEUROMED - Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (T.U. delle leggi sull'istruzione superiore) e in particolare, la Sezione IV del titolo I, relativo alle università e agli istituti superiori liberi;

Visto la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa al finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativo, fra l'altro, all'istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute nell'ambito della programmazione triennale delle università, il quale prevede che l'istituzione di nuove università non statali, legalmente riconosciute, nonché l'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale viene disposta con decreto del Ministro contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di ateneo;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modifiche e integrazioni, recante il regolamento sull'autonomia didattica degli atenei;

Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con i relativi decreti attuativi ed in particolare l'art. 5, comma 2, «Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo, 27 gennaio 2012, n. 19, recante la previsione di un sistema di accreditamento delle università, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 il quale prevede, all'art. 7, comma 6, che il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accREDITAMENTO iniziale delle sedi e dei corsi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998;

Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, n. 989, adottato in attuazione dell'art. 1-ter del citato decreto-legge n. 7/2005, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2019/2021, e, in particolare, l'art. 6 (AccREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi e delle sedi), il quale prevede al comma 3 che «Le proposte di istituzione di nuove università non statali, purché finalizzate all'innalzamento della qualità del sistema universitario, sono avanzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori;

b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio già attivi nel raggio di almeno 200 km, e comunque con l'esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l'opportunità dell'aumento dell'offerta formativa a livello nazionale (discipline giuridiche, scienze politiche, scienze della comunicazione, delle discipline della musica, dello spettacolo e della moda, scienze agrarie, medicina veterinaria). Per i corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia va acquisito altresì il parere delle regioni che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria;

c) piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la verifica annuale dell'attività, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale, dell'università e, al termine del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell'università non statale legalmente riconosciuta.

Le documentate istanze sono trasmesse al Ministero esclusivamente con modalità telematica che sarà attiva



a decorrere dal trentesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di esclusione. Con provvedimento della competente Direzione generale, pubblicato sul sito internet del Ministero, sono definite le indicazioni operative per l'invio delle predette istanze e la documentazione da allegare. Con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR e tenuto conto del parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio...»;

Visto il decreto direttoriale del 10 febbraio 2020, n. 147, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle domande per la istituzione delle nuove università non statali ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale del 25 ottobre 2019, prot. n. 989;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, con il quale sono stati definiti i criteri e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio che hanno trovato applicazione ai fini della presentazione delle istanze di nuove università non statali per il triennio 2019-2021;

Vista l'istanza presentata dalla Neuro Education S.p.a., quale ente promotore di una nuova università non statale legalmente riconosciuta, denominata «UNINEUROMED - *Neuromed Mediterranean University of Medical Sciences and Technologies*» con sede in Pozzilli (Isernia) e il seguente corso di studio LM-55 Scienze cognitive - Scienze cognitive e studi sulla mente;

Vista la nota ministeriale n. 9450 del 18 agosto 2020, con la quale è stato comunicato il rigetto dell'istanza presentata, in quanto relativa a un solo corso di laurea magistrale e con la mancanza dell'offerta formativa di corsi di laurea, in contrasto con quanto previsto dal citato art. 6 del DM n. 989/2019, che prevede che l'offerta formativa proposta sia relativa a «corsi di laurea e corsi di laurea magistrale»;

Considerato che avverso il predetto provvedimento è stato proposto, in data 9 settembre 2020, ricorso al Tribunale amministrativo regionale Lazio con sospensiva dal soggetto promotore, conclusosi, con il rigetto dello stesso;

Vista la sentenza del CdS n. 3298 del 27 aprile 2022, con la quale, in riforma della precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 9543 del 7 settembre 2021, è stato accolto il ricorso proposto dal soggetto promotore e, per l'effetto, annullato il provvedimento di rigetto n. 9450/2020;

Considerato che si è data esecuzione alla sopraindicata sentenza n. 3298/2022 chiedendo all'ANVUR, con nota del 13 settembre 2022, n. 10959, di esprimere il proprio parere secondo quanto indicato nella medesima;

Visto il parere non favorevole espresso dall'ANVUR con delibere del 21 dicembre 2022 e 12 gennaio 2023 (nn. 262 e 9), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012, con riferimento sia:

A. alla sostenibilità complessiva dell'istanza;

B. alla insussistenza del requisito minimo previsto dall'art. 1° art. 6, comma 3, lettera b) del decreto ministe-

riale n. 989/2019, relativo alla presenza di un'offerta formativa composta da un solo corso di laurea magistrale e non anche da un corso di laurea triennale.

Tenuto conto delle controdeduzioni rese dal soggetto promotore Neuro Education S.p.a. a seguito del preavviso di rigetto ministeriale, con le quali quest'ultimo si è, fra l'altro, reso disponibile a integrare l'istanza presentata con il corso di laurea in L - Sc. Mat. - scienza dei materiali, in collaborazione con altri atenei;

Considerato che, conseguentemente, è stato chiesto all'ANVUR di esprimere il proprio parere:

A. in ordine alla sostenibilità dell'iniziativa con riferimento all'unico corso di laurea magistrale contenuto nell'istanza originaria, alla luce dei chiarimenti e della ulteriore documentazione presentata dal promotore Neuro Education S.p.a.;

B. in caso di valutazione positiva relativamente al punto A, con riferimento al corso di laurea a seguito di successiva integrazione dell'istanza originaria;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, come modificato da ultimo con il decreto ministeriale n. 1835 del 6 dicembre 2024, con il quale sono stati definiti i criteri e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio in sostituzione del decreto ministeriale n. 6/2019;

Visto il parere favorevole espresso dall'ANVUR con delibera del 6 agosto 2025 (n. 181), ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012, in ordine alla sostenibilità dell'iniziativa di una nuova università non statale denominata «UNINEUROMED - *Neuromed Mediterranean University of Medical Sciences and Technologies*» con riferimento al corso di laurea magistrale contenuto nell'istanza originaria;

Vista la nota ministeriale n. 10439 del 28 agosto 2025, con la quale è stato consentito al soggetto promotore di integrare la proposta presentata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 989 del 25 ottobre 2019, con riferimento al corso di laurea;

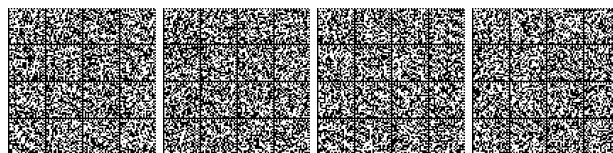
Considerato che il soggetto promotore Neuro Education S.p.a. ha provveduto a integrare l'istanza con il corso di laurea in scienza dei materiali (L-Sc. Mat.);

Considerato il parere del CUN, espresso nell'adunanza del 25 settembre 2025, limitatamente al regolamento didattico di ateneo -parte generale;

Considerato l'ulteriore parere del CUN in data 16 ottobre 2025, in merito agli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

Visto il parere favorevole espresso, da ultimo, dal CUN nell'adunanza del 5 novembre 2025 in merito al Corso di studio in scienza dei materiali (L-Sc. Mat.);

Visto il parere favorevole espresso dall'ANVUR con delibera n. 318 del 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 19/2012, in ordine al nuovo corso di laurea triennale in Scienza dei materiali (L-Sc. Mat.) e alla sostenibilità complessiva della proposta di istituzione della nuova università non statale Unineuromed;



Visto il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento delle università del Molise espresso in data 20 maggio 2020 e in data 30 ottobre 2023;

Visto lo statuto del soggetto promotore, così come in ultimo modificato in data 30 dicembre 2025 relativamente alla denominazione dell'ateneo modificata in *Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies*;

Visto il decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2021-2023;

Visto il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione del sistema universitario per il triennio 2024-2026;

Ritenuto che la sopraindicata istanza di istituzione di una nuova università non statale risulta adeguata rispetto agli obiettivi di innalzamento della qualità del sistema universitario previsti dal decreto ministeriale n. 989/2019, nonché dai successivi decreti ministeriali n. 289/2021 e n. 773/2024;

Considerato che il decreto ministeriale n. 989/2019, all'art. 6, comma 4, prevede che le università non statali istituite e accreditate in attuazione dello stesso decreto «possono richiedere il contributo statale ai sensi della legge n. 243/1991 solo subordinatamente al conseguimento, dopo il primo quinquennio di attività, di un giudizio di accreditamento periodico almeno pari a «soddisfacente» e conservando tale giudizio nelle successive valutazioni»;

Considerato che il decreto ministeriale n. 1154/2021, come modificato dal decreto ministeriale n. 1835/2024 prevede all'art. 4, comma 3, la possibilità di accreditamento di nuovi corsi di studio «anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dall'Allegato A e che si completi entro la durata normale del corso assicurando una presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare secondo quanto riportato nell'allegato A» e che «non si può in ogni caso disporre l'accREDITAMENTO di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un terzo dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell'ateneo»;

Decreta:

Art. 1.

1. Su conforme parere dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, sono disposti l'istituzione e l'accREDITAMENTO iniziale dell'Università non statale legalmente riconosciuta denominata «UNINEUROMED - *Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies*» con sede a Pozzilli (Isernia) (promotore: Neuro Education S.p.a.), con i seguenti corsi di studio:

a) Corso di laurea in scienza dei materiali (cl. L-Sc. Mat.);

b) Corso di laurea magistrale in scienze cognitive e studi sulla mente (cl. LM 55).

2. I corsi di studio di cui al comma 1 possono essere attivati a decorrere dall'a.a. 2026/2027 sulla base dei piani di raggiungimento, entro la durata normale dei corsi, dei requisiti minimi di docenza necessari all'accREDITAMENTO di cui al decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021. Fino al conseguimento dei piani di raggiungimento per tali corsi, non possono essere accREDITATI ulteriori corsi di studio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 1154/2021.

Art. 2.

1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto. L'università è autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale per i corsi autorizzati di cui all'art. 1, nonché per gli ulteriori corsi accREDITATI dal Ministero ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 1, comma 2.

Art. 3.

1. Al termine del primo triennio di attività l'ANVUR procede alla verifica delle attività dell'università, valutando altresì la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa attivata. Al termine del primo quinquennio, l'ANVUR procede alla verifica della completa realizzazione del progetto formativo ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO iniziale e dell'accREDITAMENTO periodico della sede e dei corsi.

2. La durata massima dell'accREDITAMENTO periodico è di cinque anni per la sede e di tre anni per i corsi di studio. La durata dell'accREDITAMENTO periodico può essere ridotta in relazione alle criticità emerse a seguito delle attività di verifica e di monitoraggio secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1154/2021 e successive modifiche e integrazioni. Ove l'entità e la gravità delle criticità riscontrate sulla sede o sui corsi di studio determinino un giudizio «non soddisfacente», con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, se ne dispone la revoca dell'accREDITAMENTO e la soppressione.

3. Il contributo statale ai sensi della legge n. 243/1991 può essere attribuito all'università solo subordinatamente al conseguimento, dopo il primo quinquennio di attività, di un giudizio di accREDITAMENTO periodico almeno pari a «soddisfacente» ed a condizione che tale giudizio sia conservato nelle successive valutazioni.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

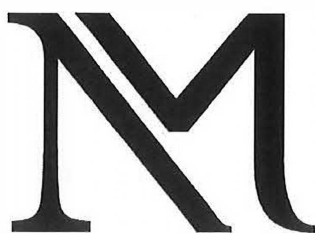
Roma, 27 gennaio 2026

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 195





STATUTO DELL'UNIVERSITA'

Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies

UNINEUROMED



Sommario

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Personalità Giuridica

Art. 2 Ente Promotore

Art. 3 Fonti normative

Art. 4 Codice Etico

Capo II – ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELLA UNINEUROMED

Art. 5 Organi di governo centrali

Art. 6 Consiglio di Amministrazione: composizione

Art. 7 Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

Art. 8 Consiglio di Amministrazione: funzioni

Art. 9 Presidente del Consiglio di Amministrazione

Art. 10 Comitato Esecutivo

Art. 11 Rettore

Art. 12 Prorettori e Delegati del Rettore

Art. 13 Senato Accademico

Art. 14 Dipartimenti

Art. 15 Corsi di Studio

Art. 16 Centri di Ricerca

Art. 17 Direttore Generale

Capo III – ORGANI CONSULTIVI DI DISCIPLINA E DI VERIFICA

Art. 18 Organi consultivi, di disciplina e di verifica

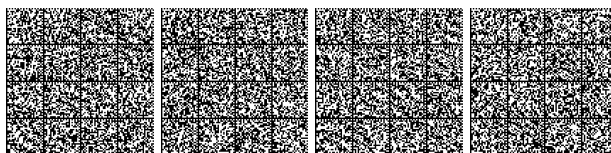
Art. 19 Collegio di disciplina

Art. 20 Nucleo di Valutazione di Ateneo

Art. 21 Presidio di Qualità

Art. 22 Collegio dei Revisori dei Conti

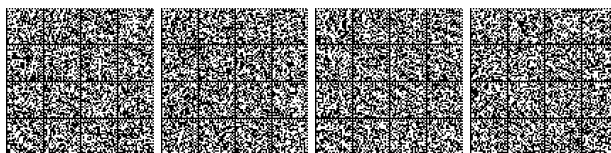
Art. 23 Consiglio degli Studenti



Art. 24 Personale

Art. 254 Cessazione delle attività di UNINEUROMED

Art. 26 Norme transitorie e finali



Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Personalità giuridica

1. L'Università Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies, è una istituzione universitaria autonoma legalmente riconosciuta ispirata ai principi dell'articolo 33 della Costituzione. Suo fine precipuo è la promozione della ricerca scientifica, degli studi universitari, della formazione avanzata e del trasferimento di un insieme di conoscenze atte a determinare la CRESCITA e il BENESSERE degli individui, contribuendo a sviluppare una coscienza critica ed una sempre maggiore consapevolezza riguardo ai temi della sostenibilità, del benessere equo e sostenibile, della salvaguardia dell'ambiente, per garantire il loro inserimento nella società e il loro apporto nelle diverse comunità nel rispetto dell'individuo e dell'ambiente. L'Università Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies non ha scopo di lucro e garantisce la tutela della libertà di ricerca e di insegnamento nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione.

L'Università Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies, adotta specifiche politiche di diritto allo studio al fine di promuovere, ai sensi dell'Articolo 34 della Costituzione, l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi.

2. L'Università Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies, di seguito richiamata con l'acronimo UNINEUROMED ha sede a Pozzilli (IS).

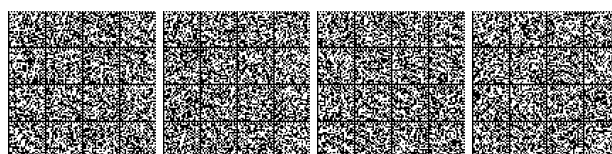
3. UNINEUROMED è dotata di personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'Articolo 33 della Costituzione e a norma della legislazione vigente in materia di Università non statali legalmente riconosciute. L'indirizzo e il coordinamento sono esercitati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

4. UNINEUROMED rilascia i titoli di studio previsti dalla vigente legislazione nazionale per le Università non statali legalmente riconosciute e precisamente:

- a) Laurea;
- b) Laurea magistrale;
- c) Diploma di specializzazione;
- d) Dottorato di ricerca;
- e) Master universitario di primo e di secondo livello.

5. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali UNINEUROMED si avvale delle dotazioni strumentali ed economiche messe a sua disposizione dall'ente promotore, nonché di rette, contributi, erogazioni liberali e altri proventi; può partecipare a società o ad altre forme associative, nonché stipulare accordi, convenzioni o contratti, con enti pubblici e privati, per la realizzazione di iniziative finalizzate al conseguimento delle predette finalità, ovvero promuovere, istituire e partecipare a Fondazioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità compatibili con le proprie, in base all'art. 8 della Legge 341/90.

6. Per il perseguimento dei propri scopi UNINEUROMED assicura il diritto allo studio degli studenti, realizza iniziative di tutorato e di orientamento allo studio, favorisce l'ingresso nel mondo del lavoro e i collegamenti con le imprese. Promuove le attività sportive in ambito universitario e le attività di associazionismo tra studenti all'interno dell'Ateneo.



Articolo 2

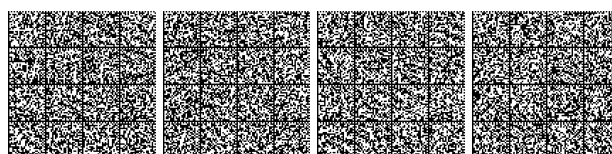
Ente Promotore

1. UNINEUROMED è promossa dall'Ente Promotore Neuro Education S.p.A di seguito richiamato Ente Promotore, che ne assicura la dotazione iniziale e contribuisce alle sue attività con dotazioni strumentali e finanziarie sulla base di specifici accordi. L'Ente Promotore determina, vigila e assicura il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Per il perseguimento delle sue finalità, UNINEUROMED, può avvalersi, sulla base di appositi atti convenzionali, di strutture e di laboratori di ricerca di enti pubblici e privati.
3. Qualora UNINEUROMED, per qualsiasi motivo, cessi le sue attività, venga privata della sua autonomia, si estingua, venga disciolta o acquisita a Patrimonio dello Stato, per effetto di propria delibera ovvero di atto amministrativo o normativo, l'intero suo patrimonio è devoluto alla Società Neuro Education S.p.A.

Articolo 3

Fonti normative

1. UNINEUROMED opera sulla base del presente Statuto e dei Regolamenti di cui al comma 2, nel rispetto delle fonti normative citate all'articolo 1 e, per quanto compatibili, delle altre disposizioni in materia di Università statali.
2. UNINEUROMED si dota dei seguenti Regolamenti di Ateneo:
 - a) Regolamento Generale di Ateneo;
 - b) Regolamento Didattico;
 - c) Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - d) Codice Etico;
 - e) Regolamento Elettorale;
 - f) Regolamento del Nucleo di Valutazione;
 - g) Altri Regolamenti che si rendano necessari, su proposta del Consiglio di Amministrazione o del Rettore.
3. Le modifiche allo Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito, per le materie di competenza, il Senato Accademico.
4. I Regolamenti di cui al comma 2 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito, per le materie di competenza, il Senato Accademico. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Comitato Esecutivo l'approvazione di uno o più Regolamenti.
5. Il Regolamento Generale di Ateneo determina le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi accademici.
6. Costituiscono risorse finanziarie dell'UNINEUROMED le rette, i contributi e i diritti versati dagli studenti, nonché i beni mobili, immobili e fondi che ad essa saranno conferiti a qualunque titolo.
7. UNINEUROMED, in coerenza con i propri fini istituzionali, promuove la ricerca scientifica, svolge attività didattiche sperimentali, nonché iniziative a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.



8. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, UNINEUROMED procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

9. L'Ente Promotore indica formalmente le linee guida, economiche e gestionali che vengono recepite da UNINEUROMED in una apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Ente Promotore può convocare riunioni congiunte degli organi di gestione, al fine di vigilare circa:

L'attuazione delle linee guida e del programma economico annuale;

L'andamento della gestione economica della UNINEUROMED;

Variazioni eventualmente introdotte alle linee guida.

Articolo 4

Codice Etico

1. L'Ateneo adotta un Codice Etico ai sensi della normativa vigente. Tale Codice è deliberato dal Senato Accademico del Consiglio di Amministrazione ed è emanato dal Rettore. Esso è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ateneo.

Capo II

ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURE DELLA UNINEUROMED

Articolo 5

Organi di governo centrali

1. Sono organi di governo della UNINEUROMED:

a) Consiglio di Amministrazione;

b) Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) Senato Accademico;

d) Comitato Esecutivo, se istituito;

e) Rettore;

f) Direttore Generale.

2. UNINEUROMED può altresì dotarsi di una Commissione per la ricerca e brevetti, finalizzato all'incentivazione delle attività di trasferimento tecnologico e di spinoff.

Articolo 6

Consiglio di Amministrazione: composizione

a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto fra componenti indicati dall'Ente Promotore;

Il Rettore;



- Un rappresentante dei docenti di ruolo;
- Un rappresentante degli studenti in corso;
- Cinque rappresentanti indicati dall'Ente Promotore.

La designazione dei rappresentanti dei docenti di ruolo e degli studenti è disciplinata nel Regolamento generale dell'Ateneo.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Direttore Generale.

- b) La mancata nomina di uno o più componenti non inficia la validità di costituzione del Consiglio, che potrà anche operare con la presenza di almeno la metà dei soggetti di cui statutariamente è stabilita la composizione. Le delibere sono valide se approvate a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, tenendo presente che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio di Amministrazione individua tra i membri designati dall'Ente Promotore un Vicepresidente.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo massimo di tre anni ed è rinnovabile.

In caso di cessazione anticipata di un Consigliere, si procede alla sua sostituzione con le medesime modalità di nomina. Il Consigliere subentrante resta in carica sino alla scadenza originaria del Consigliere cessato. Nel caso di cessazione di un membro eletto, dei rappresentanti dei Docenti e degli Studenti, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con maggioranza qualificata di almeno cinque dei presenti, salvi eventuali diversi quorum richiesti dal presente Statuto.

2. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le modifiche al presente statuto, per l'approvazione del Regolamento Generale di Ateneo, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e per il Regolamento Didattico di Ateneo.

3. Il voto è palese. Non è consentita l'espressione del voto per delega.

4. I componenti del Consiglio hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse.

5. Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del Direttore Generale in funzione del Segretario che provvede altresì a disporre per la loro custodia.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione: funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che ad esso sono demandate dal presente Statuto e dalla normativa universitaria, in particolare dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per quanto compatibile. Esso svolge inoltre ogni attività di ordinaria o straordinaria amministrazione non espressamente riservata ad altro organo dal presente Statuto.

2. In particolare, al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) L'adozione del piano strategico triennale e in generale di tutti gli atti di indirizzo strategico della UNINEUROMED e delle sue attività didattiche, di ricerca e di trasferimento tecnologico;
- b) L'attivazione o la soppressione di Dipartimenti, Centri di Ricerca, Unità funzionali, strutture di servizio, corsi e sedi, sentito per le materie di sua competenza, il Senato Accademico;
- c) L'approvazione della programmazione finanziaria annuale e pluriennale e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;



- d) L'approvazione della programmazione relativa al personale accademico, al personale di ricerca e al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- e) La deliberazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- f) La deliberazione in merito gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- g) La nomina del Rettore, ai sensi del successivo articolo 11, comma 1 su proposta dell'Ente Promotore;
- h) Su proposta del Rettore, la nomina del Prorettore vicario, che sostituisce il Rettore in caso di assenza o di impedimento, e la determinazione dell'indennità di carica;
- i) Su proposta del Rettore, la nomina dei Prorettori e dei Delegati del Rettore;
- j) Su proposta del Rettore, la nomina dei Direttori di Dipartimento e dei Centri di Ricerca, dei Presidenti dei Corsi di laurea, dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato e dei Direttori delle Scuole di specializzazione;
- k) La determinazione del numero di posti disponibili per l'immatricolazione e l'iscrizione degli studenti nonché l'ammontare delle rette e dei contributi;
- l) La eventuale costituzione del Comitato Esecutivo, determinando le competenze allo stesso delegate;
- m) La nomina del Direttore Generale su proposta dell'Ente Promotore;
- n) L'assegnazione, sulla base del bilancio preventivo, delle risorse finanziarie alle strutture della UNINEUROMED.

3. Inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- a) Delibera, su proposta del Rettore, i posti di ruolo vacanti e i posti di ricercatore a tempo determinato da bandire sulla base del piano strategico triennale nonché eventuali posti di ruolo e a tempo determinato da attivare sulla base di specifici finanziamenti esterni;
- b) Nomina, all'esito delle procedure di selezione come normate dal Regolamento Generale di Ateneo, i professori di ruolo e i ricercatori;
- c) Delibera in materia di assunzioni del personale tecnico-amministrativo, nonché sui principi generali e gli indirizzi relativi allo stato giuridico ed economico di detto personale;
- d) Approva, all'esito delle procedure di consultazione stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, l'attivazione di nuovi Corsi di studio e dei relativi Ordinamenti e Regolamenti;
- e) Approva, su proposta del Rettore, il conferimento dei contratti di insegnamento;
- f) Approva previa delibera del Senato Accademico, ai sensi del successivo articolo 13, il Regolamento Didattico di Ateneo;
- g) Delibera su proposta del Rettore, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei Master, dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei Dottorati di ricerca;
- h) Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione nonché i rispettivi presidenti, su proposta dell'Ente Promotore;
- i) Nomina i componenti del C.T.O. - Comitato Tecnico Organizzatore, su indicazione dell'Ente Promotore.
- j) Approva i ruoli organici del personale docente e ricercatore nonché le chiamate e le conseguenti assunzioni dei professori, ivi compreso quelli a contratto, dei ricercatori e dei collaboratori linguistici ed esperti di attività di tutoraggio, sentito il parere del Senato Accademico e dei Dipartimenti interessati;
- k) Approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative; autorizza l'assunzione di tale personale determinando il regime di tempo pieno o parziale; adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale dipendente; muove l'azione amministrativa nel rispetto delle linee guida;



- l) Sentito il Senato Accademico delibera l'istituzione e/o attivazione di nuovi Dipartimenti; la modifica o soppressione di quelli esistenti; l'istituzione e/o l'attivazione di nuovi Corsi di Studio e la soppressione definitiva o temporanea di quelli esistenti; l'istituzione di nuove e particolari strutture per la didattica e la ricerca;
- m) Definisce la Carta dei Servizi che comprende anche la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti;
- n) Delibera sull'ammontare delle rette e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;
- o) Delibera la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici e privati;
- p) Delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate o spese, salvo quelle delegate ad altre figure della gestione universitaria per le quali sono definiti i limiti di importo;
- q) Valuta e decide sulla costituzione in giudizio della UNINEUROMED nei casi di lite attive o passive, autorizzando il Presidente al conferimento di mandato;
- r) Delibera sui Regolamenti ai sensi delle vigenti disposizioni sull'ordinamento universitario e su quelli di carattere amministrativo, organizzativo e funzionale della UNINEUROMED;
- s) Nell'ambito dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina;
- t) Affida a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;
- u) Determina i compensi per il Rettore, per lo stesso Consiglio di Amministrazione, per il Senato Accademico, nonché per il Nucleo di Valutazione e per il Collegio dei Revisori, nel rispetto della normativa di legge;
- v) Destina i fondi propri o a qualsiasi titolo pervenuti, alla didattica e alla ricerca;
- w) Delibera circa l'eventuale attivazione di sedi operative in Italia e all'estero e/o strutture utili al perseguimento dei fini istituzionali;

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti nominati.

Articolo 9

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della UNINEUROMED in tutte le sedi ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente, per quanto compatibile, nonché tutte le funzioni non espressamente attribuite dallo Statuto ad altri Organi.

2. In particolare, il Presidente:

- a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- b) Provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
 - Ha la rappresentanza legale della UNINEUROMED in giudizio;
 - Assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
 - Vigila sulle attività delle altre cariche statutarie;
 - E' componente del Senato Accademico;
 - Esercita le competenze attribuite dal presente Statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;
 - Adotta, nei casi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione utile.



Articolo 10 **Comitato Esecutivo**

1. Il Comitato Esecutivo, se istituito, è composto da:

- a) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) Vice Presidente, se nominato;
- c) Rettore o, in caso di assenza o impedimento, il Prorettore Vicario;

2. Il Comitato Esecutivo svolge i compiti determinati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua costituzione.

Articolo 11 **Rettore**

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Ente Promotore, tra i professori di ruolo di prima fascia della UNINEUROMED, delle Università italiane o di professori di pari livello in Università straniere.

La nomina viene comunicata al Ministero vigilante.

2. Il mandato del Rettore ha la stessa durata prevista nelle Università pubbliche.

3. Il Rettore esercita le funzioni di indirizzo, iniziative e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche della UNINEUROMED garantendone la coerenza rispetto al perseguimento dei fini istituzionali e la rispondenza alle strategie di sviluppo stabilite dal piano triennale.

4. Il Rettore esercita altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla normativa vigente, per quanto compatibile, e non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.

In particolare, il Rettore:

- a) Rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento di titoli accademici;
- b) E' membro di diritto del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Comitato Esecutivo, se istituito;
- c) Propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di posti di ruolo vacanti e di ricercatore previsti nel piano strategico nonché l'attivazione di eventuali posti di ruolo e non di ruolo su specifici finanziamenti esterni;
- d) Propone al Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, il conferimento dei contratti di insegnamento;
- e) Propone al Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture accademiche interessate, l'attivazione dei Master, dei Corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché dei Dottorati di ricerca;
- f) Esercita nei procedimenti disciplinari a carico del personale accademico le funzioni attribuitegli dalla legislazione vigente e dal Regolamento Generale, in particolare, spetta al Rettore l'irrogazione, nei confronti di professori e ricercatori, delle sanzioni disciplinari non più gravi della censura;
- g) Esercita le funzioni disciplinari nei confronti degli studenti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Generale;
- h) Propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Prorettore Vicario, dei Prorettori e dei Delegati del Rettore;
- i) Previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori dei Centri di Ricerca e i Direttori di Dipartimento, sentito il Consiglio di Dipartimento;



- j) Previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore del Dipartimento in cui ciascun corso è incardinato, nomina i Presidenti dei Corsi di laurea, i Coordinatori dei Corsi di Dottorato e i Direttori delle Scuole di specializzazione;
- k) Formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica della UNINEUROMED;
- l) Adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico;
- m) Previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione, nomina i Direttori dei Centri di Ricerca, su proposta del Prorettore alla ricerca, se nominato, e sentito il parere del Direttore del Dipartimento o dei Direttori di Dipartimento di riferimento.

Articolo 12 Prorettori e Delegati del Rettore

1. Il Prorettore Vicario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera h) dello Statuto.

Il Prorettore Vicario è scelto tra i professori di ruolo di prima fascia della UNINEUROMED e svolge altresì ogni altra attività a lui espressamente delegata dal Rettore.

2. Il Rettore può altresì delegare specifiche funzioni ad altri professori di ruolo della UNINEUROMED, in qualità di Prorettori o Delegati del Rettore. I Prorettori e i Delegati del Rettore sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.

3. Il mandato del Prorettore Vicario, dei Prorettori e dei Delegati del Rettore è di norma triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Rettore in base alla cui proposta sono nominati. Il Prorettore Vicario esercita le funzioni del Rettore in caso di sua cessazione anticipata e cessa comunque dalla carica a far data dall'inizio di un nuovo mandato del Rettore. I Prorettori e i Delegati del Rettore cessano dalla carica contestualmente alla cessazione del mandato del Rettore, per qualunque causa intervenuta.

4. Al Prorettore Vicario, ai Prorettori e ai Delegati del Rettore può essere corrisposta, per la durata del mandato, un'indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 13 Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto da:

- a) Il Rettore, che lo presiede, e il Prorettore Vicario, che lo presiede in caso di assenza o impedimento del Rettore;
- b) Un rappresentante dei Presidenti di tutti i Corsi di studio, un rappresentante dei Coordinatori di tutti i corsi di Dottorato e un rappresentante dei Direttori delle Scuole di specializzazione, indicati dal Rettore;
- c) I Direttori di tutti i Dipartimenti e un rappresentante di tutti i Centri di Ricerca indicati dal Rettore;
- d) Un rappresentante dei Ricercatori e dei Dottorandi di ricerca eletti dai medesimi;
- e) Un rappresentante degli Studenti.

Si rinvia al regolamento generale dell'Ateneo per i quorum deliberativi.

2. Il Senato Accademico è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' richiesta la maggioranza dei componenti per la delibera di adozione del Regolamento Didattico di Ateneo e per il parere reso sulle modifiche statutarie.

3. Il Senato Accademico costituisce luogo di espressione degli indirizzi e delle priorità del corpo accademico



dell'Ateneo. Ad esso spetta, in particolare, avanzare proposte in merito a:

- a) Le direttrici di sviluppo e gli obiettivi dell'Ateneo, con particolare riferimento all'attività didattica e di ricerca;
- b) Le esigenze di copertura di posti di ruolo o a contratto;
- c) Il Manifesto degli studi, dei Corsi di studio, di Master, di Dottorato e di Perfezionamento.

4. Compete inoltre al Senato Accademico:

- a) Assicurare il coordinamento tra i Centri di Ricerca e i Dipartimenti, per gli aspetti relativi alla didattica;
- b) Deliberare il Regolamento Didattico di Ateneo e le relative modifiche, da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di Amministrazione;
- c) Proporre i Regolamenti per il funzionamento delle Strutture primarie della UNINEUROMED;
- d) Compiere la valutazione periodica dei programmi formativi e dei risultati accademici, nonché sovrintendere all'organizzazione delle attività didattiche;
- e) Adottare i provvedimenti in tema di stato giuridico dei docenti, ad eccezione della nomina o chiamata nei ruoli;
- f) Coordinare e verificare l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca del corpo docente di ruolo;
- g) Adottare nei confronti degli studenti i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

5. Il Senato Accademico esercita altresì, per quanto compatibile, le funzioni che la disciplina vigente attribuisce al Senato Accademico delle Università statali, ove non espressamente attribuite dal presente Statuto ad altri organi.

6. Le modalità di convocazione e funzionamento del Senato Accademico e degli Organi collegiali sono disciplinate nel Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 14

Dipartimenti

1. UNINEUROMED può costituire uno o più Dipartimenti, cui spettano le funzioni relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e formative e delle attività di ricerca, nonché ogni altro compito ad essi attribuito dal Consiglio di Amministrazione. I Corsi di studio, di Master, di Dottorato e di Specializzazione sono incardinati in un Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti. Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio.

3. Il Consiglio di Dipartimento è presieduto dal Direttore, che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima fascia. Il mandato del Direttore è triennale ed è rinnovabile per non più di una volta.

Il Direttore convoca il Consiglio secondo le modalità disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento svolge le attività ad esso attribuite dalla legislazione vigente, per quanto compatibile e, in particolare, con pareri non vincolanti, propone al Consiglio di Amministrazione le chiamate dei professori e dei ricercatori, propone al Rettore la nomina dei Presidenti dei Corsi di laurea, dei Coordinatori dei Corsi di Dottorato e dei Direttori delle Scuole di specializzazione ed è responsabile per l'allocazione dei compiti didattici.

Il Rettore determina le modalità di consultazione dei membri del Consiglio di Dipartimento in relazione alle procedure di nomina del Direttore. La consultazione, che può anche essere attuata per via telematica, deve comunque concludersi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è prevista la nomina del Direttore.

Il Direttore nomina un Vicedirettore tra i professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento. Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e svolge ogni altra funzione delegatagli dal Direttore. Il Dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate, anche



attraverso la costituzione di uno o più Comitati misti docenti-studenti. I Comitati sono nominati dal Rettore, su proposta del Direttore del Dipartimento, e durano in carica un biennio.

4. La Giunta del Dipartimento è composta: dal Direttore del Dipartimento, che la presiede; dal Vicedirettore; dai Presidenti dei Corsi di laurea, in un numero massimo di tre; dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato, in un numero massimo di tre; dai Direttori della Scuola di Specializzazioni in un numero massimo di 3.

La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento e coadiuva il Direttore del Dipartimento nello svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite. Essa svolge le attività ad essa demandate dal Regolamento Didattico di Ateneo, istruisce i lavori del Consiglio di Dipartimento e svolge le attività ad essa delegate dal Direttore e dal Consiglio. In relazione alla discussione di specifici temi, la Giunta può essere integrata da delegati e referenti tematici del Dipartimento individuati dal Direttore. Il mandato della Giunta è di durata triennale e non può in ogni caso eccedere la durata del mandato del Direttore.

Articolo 15

Corsi di Studio

1. UNINEUROMED può istituire Corsi di Studio secondo le tipologie previste dall'Art. 3 del DM 270/2004 e successive modificazioni.

2. I Regolamenti dei Corsi di Studio sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. I Regolamenti individuano, tra l'altro, gli organi e le modalità di gestione dei Corsi di Studio.

Articolo 16

Centri di Ricerca

1. Al fine di sviluppare e potenziare le attività di ricerca generale o settoriale svolte da uno o più Dipartimenti, UNINEUROMED può costituire uno o più Centri di Ricerca, anche in convenzione o consorzio con altri soggetti.

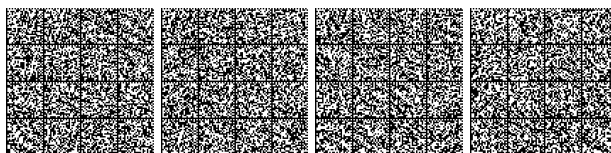
2. Il Regolamento di ciascun Centro è approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. Il Regolamento individua tra l'altro gli organi e le modalità di gestione del Centro.

Articolo 17

Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, sentito l'Ente Promotore. Dura in carica tre anni e la sua carica è rinnovabile.

2. Egli è responsabile dell'attività amministrativa della UNINEUROMED, coordina l'organizzazione dei servizi e del personale tecnico-amministrativo ed assicura i flussi informativi che permettono al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo l'assunzione delle relative decisioni. Il Direttore Generale può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.



CAPO III**ORGANI CONSULTIVI, DI DISCIPLINA E DI VERIFICA****Articolo 18****Organi consultivi, di disciplina e di verifica**

Sono Organi consultivi, di disciplina e di verifica:

- a) Il Collegio di disciplina;
- b) Il Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- c) Il Presidio di Qualità;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Consiglio degli Studenti.

Articolo 19**Collegio di disciplina**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Collegio di disciplina su proposta del Senato Accademico. Il Collegio è composto da tre componenti scelti in relazione all'applicazione del principio del giudizio tra pari, all'interno di una rosa di sei nomi, tra i quali tre professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e un ricercatore, come membri effettivi, e tre supplenti, di cui un professore di prima fascia, uno di seconda fascia e un ricercatore.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni consecutivi e il loro mandato non è immediatamente rinnovabile. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Il Collegio di disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. In particolare, i professori di prima fascia sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei professori di prima fascia. I professori di prima fascia e i professori di seconda fascia sono competenti a conoscere dei procedimenti avviati nei confronti dei professori di seconda fascia. I professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori sono competenti a conoscere i procedimenti avviati nei confronti dei ricercatori.

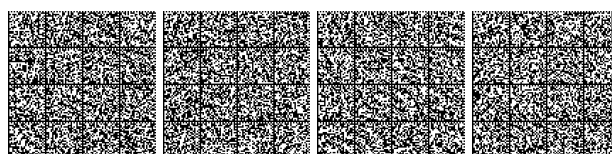
3. L'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento conclusivo dello stesso spettano al Rettore nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed applicabili, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

Nel caso di illecito riguardanti il Rettore, l'azione disciplinare è posta in capo al Decano.

4. Il Collegio di disciplina, uditi il Rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

5. Il Collegio opera in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, contraddittorio e di diritto alla difesa.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere



vincolante espresso dal Collegio di disciplina.

7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

8. Nei casi di illeciti riguardanti il Rettore, l'azione disciplinare è avviata dal Decano.

Articolo 20

Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. UNINEUROMED istituisce un Nucleo di Valutazione di Ateneo con funzioni di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, dei servizi per gli studenti e dell'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e dai Centri di Ricerca.

2. Il Nucleo di Valutazione opera ai sensi della normativa vigente in materia, per quanto compatibile, e in particolare dei provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché del quadro di riferimento in materia di valutazione elaborato a livello europeo ed internazionale.

3. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soggetti di elevata qualificazione professionale, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno due esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

Articolo 21

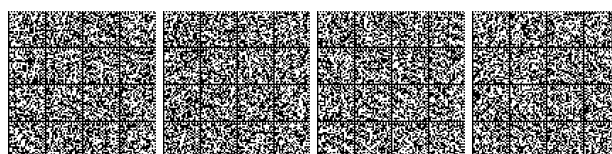
Presidio di Qualità

Il Presidio di Qualità, ha il compito di allineare le procedure per la qualità con gli indirizzi strategici stabiliti dagli organi di governo dell'Ateneo.

Il PQA assume un ruolo centrale nella assicurazione della qualità dell'Ateneo (AQ) attraverso le funzioni di:

- promozione della cultura della qualità e del miglioramento continuo nell'Ateneo;
- consulenza agli organi di governo dell'Ateneo sulle tematiche di AQ;
- proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione;
- supporto alle strutture dell'Ateneo nella gestione dei processi per l'AQ;
- sorveglianza e monitoraggio dei processi di AQ di tutto l'Ateneo
- definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione per l'AQ della formazione e della ricerca;
- organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca;
- sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ, in conformità a quanto programmato e dichiarato, per le attività di:

1. formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, all'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento)



2. ricerca (con particolare riferimento all'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD);
3. supporto ai corsi di studio e ai dipartimenti per le attività comuni di sviluppo del sistema di qualità; supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'AQ, con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'ateneo, nucleo di valutazione, commissioni paritetiche docenti-studenti, dipartimenti/centri e corsi di studio.

Il PQA redige annualmente una relazione sull'attività svolta e la invia al Nucleo di Valutazione.

Il PQA è chiamato ad adottare le indicazioni legate ai processi formativi secondo le direttive ministeriali e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario per la Ricerca, e sorveglia l'adesione dei CdS alla normativa vigente e alle Politiche di Ateneo. Comunque, il PQA può suggerire ulteriori criteri ed indicatori per la valutazione periodica, in aggiunta a quelli indicati dall'ANVUR.

I componenti del Presidio di Qualità sono scelti e nominati dal Rettore.

Il Presidio cura le procedure del processo AVA e il flusso dei dati ad esse utili.

Articolo 22

Collegio dei Revisori dei Conti

1. UNINEUROMED istituisce un Collegio dei Revisori dei Conti, cui spettano tutte le funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta dell'Ente promotore, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, di elevata qualificazione professionale, ne designa il Presidente, il compenso e le modalità di funzionamento.
3. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni fino all'approvazione del terzo bilancio di esercizio relativo alla sua permanenza in carica.

Articolo 23

Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti, composto dagli studenti eletti negli organi collegiali dell'Università – CdA e Senato Accademico da uno studente per ciascun corso di studio, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato e da un iscritto alle scuole di specializzazione eletti secondo modalità indicate dal Regolamento Generale di Ateneo, svolge le funzioni consultive generali sulle questioni didattiche e organizzative della didattica. Il Consiglio degli studenti è presieduto dal rappresentante nel Senato Accademico, Vice Presidente rappresentante nel Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Organo consuntivo generale di UNINEUROMED e dei suoi organi, in particolare riguardo a:

- a) Formulare proposte e, se richiesto, esprimere parere su questioni attinenti all'attività didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio;
- b) Esprimere parere sull'organizzazione delle prestazioni a tempo parziale degli studenti per attività di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio;
- c) Predisporre il Regolamento per il proprio funzionamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio.

Articolo 24

Personale

1. Ferma la natura non statale della UNINEUROMED, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29 luglio 1991, n. 243, ai professori e ai ricercatori universitari della UNINEUROMED si applicano le norme sullo stato giuridico e sul



trattamento economico, previdenziale e di quiescenza previste per i professori e i ricercatori universitari delle Università pubbliche statali.

Il personale accademico comprende:

- a) I professori di prima e seconda fascia ed i professori straordinari;
- b) I ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato;
- c) I professori a contratto;
- d) Gli assegnisti di ricerca.

Le posizioni accademiche corrispondono a quelle previste dalla legislazione nazionale vigente in materia.

2. Le procedure di selezione del personale accademico sono disciplinate dai Regolamenti di Ateneo, nel rispetto dei principi e delle norme di legge vigenti per la selezione del personale accademico delle Università statali.

3. Il personale tecnico ed amministrativo della UNINEUROMED è organizzato secondo le direttive e le disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, che provvede altresì alla nomina dei dirigenti. Il rapporto di lavoro di tale personale è disciplinato dalle norme del Codice Civile sul lavoro subordinato nell'impresa, dalle altre norme di legge che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Articolo 25

Cessazione delle attività di UNINEUROMED

1. Qualora l'Università, per qualsiasi motivo, cessi le sue attività, venga privata della sua autonomia, si estingua, venga disciolta o acquisita a patrimonio dello Stato, per effetto di propria delibera ovvero di atto amministrativo o normativo, l'intero suo patrimonio è devoluto alla Società Neuro Education S.p.A.

2. La devoluzione di cui al comma precedente ha luogo al verificarsi di una delle cause ivi indicate senza necessità di alcun atto formale di trasferimento a favore della Società Neuro Education S.p.A.

3. Nell'ipotesi in cui nel patrimonio dell'Università vi siano immobili o beni mobili registrati, la relativa trascrizione o voltura verrà effettuata sulla base di un atto di accertamento dichiarativo, con valore ricognitivo, da effettuarsi, anche da una sola delle parti, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Articolo 26

Norme transitorie e finali

1. Per un periodo non superiore a tre anni le funzioni del Senato Accademico sono temporaneamente esercitate da un C.T.O. – Comitato Tecnico Organizzatore – costituito dal Rettore, che lo presiede, e da un massimo di cinque componenti designati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento della UNINEUROMED, fatte salve le prerogative dell'Ente Promotore e del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

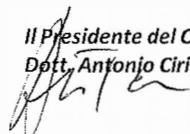
Il Comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto dell'insediamento degli organi previsti dall'art.5.1 del presente statuto.

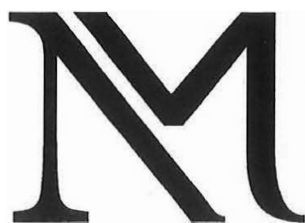
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge vigenti in materia, in quanto applicabili.

3. Il presente Statuto entra in vigore alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di istituzione e accreditamento del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Pozzilli, 30.12.2025

Il Presidente del CdA
Dott. Antonio Ciriani





REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

Neuromed Mediterranean University of Sciences and Technologies

UNINEUROMED



UNINEUROMED

Regolamento Didattico di Ateneo Parte Generale

INDICE

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Titolo I - Organizzazione dell'attività didattica (Titoli e Corsi di Studio)

Articolo 3 - Titoli di studio

Articolo 4 - Corsi di laurea

Articolo 5 - Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

Articolo 6 - Corsi di specializzazione

Articolo 7 - Corsi di dottorato di ricerca

Articolo 8 - Corsi di master universitario

Articolo 9 - Formazione finalizzata e permanente

Articolo 10 - Struttura organizzativa per la gestione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 11 - Consiglio di Dipartimento

Articolo 12 - Direttore di Dipartimento

Articolo 13 - Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Articolo 14 - Consiglio del Corso di studio

Articolo 15 - Presidente di Corso di studio

Titolo II - Regolamentazione dell'attività didattica dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 16 - Istituzione e modificazione

Articolo 17 - Ordinamento didattico

Articolo 18 - Attività formative

Articolo 19 - Regolamenti didattici di Corso di studio

Articolo 20 - Crediti formativi universitari

Articolo 21 - Articolazione e organizzazione delle attività didattiche

Articolo 22 - Approccio all'insegnamento e all'apprendimento

Articolo 23 - Assicurazione della qualità

Titolo III - Offerta formativa annuale e attività di orientamento e tutorato

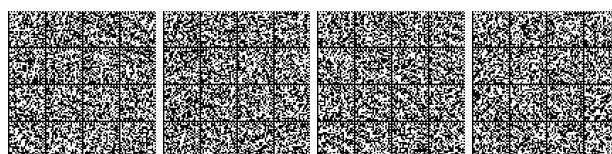
Articolo 24 - Attivazione e disattivazione dei Corsi di studio

Articolo 25 - Manifesto degli studi

Articolo 26 - Calendario delle attività didattiche

Articolo 27 - Attività di orientamento e di tutorato

Titolo IV - Studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale



Articolo 28 - Ammissione
Articolo 29 - Iscrizione
Articolo 30 - Iscrizione ad anni successivi
Articolo 31 - Passaggi, trasferimenti e riconoscimento di crediti
Articolo 32 - Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali
Articolo 33 - Frequenza
Articolo 34 - Esami ed altre verifiche del profitto
Articolo 35 - Mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti
Articolo 36 - Prova finale per il conferimento del titolo di studio
Articolo 37 - Certificazione della carriera universitaria

Titolo V - Docenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 38 - Doveri didattici dei docenti
Articolo 39 - Affidamento dei compiti didattici ai docenti
Articolo 40 - Attività didattiche incentivate

TITOLO VI - Norme transitorie e finali

Articolo 41 - Vigilanza sull'attività didattica
Articolo 42 - Codice di condotta e dei comportamenti
Articolo 43 - Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
Articolo 44 - Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo
Articolo 45 - Norme transitorie

Articolo 1

Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni di legge e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei Corsi di studio attivabili dall'Università UNINEUROMED.

2. A norma del presente Regolamento si intendono:

- a) per decreti ministeriali (D.M.): i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge n. 127 del 15 maggio 1997 e successive modifiche;
- b) per Corsi di studio: i Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di master universitario e di dottorato di ricerca, come individuati nel D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- c) per ordinamento didattico di un Corso di studio: l'insieme delle norme che disciplinano il Corso di studio, approvate dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990;
- d) per Regolamento didattico di Corso di studio: il Regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990, nonché dell'art. 12 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004;
- e) per classe di appartenenza dei Corsi di studio: l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. 270/2004;

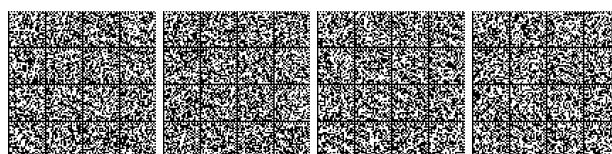


- f) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca ed i master universitari, rilasciati al termine dei corrispondenti Corsi di studio;
- g) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n. 639 del 2 maggio 2024;
- h) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- i) per credito formativo universitario (CFU): la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
- j) per competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze e capacità, comprese capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio;
- k) obiettivi formativi: l'insieme delle competenze, espresse in termini di conoscenze e abilità, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un Corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- l) per risultato di apprendimento: dichiarazione di ciò che gli studenti dovrebbero conoscere, comprendere e/o essere in grado di dimostrare al completamento del processo formativo;
- m) per attività formative: insieme delle attività didattiche offerte nel Corso di studio e concorrenti alla definizione del percorso formativo;
- n) per mutuaione: la fruizione di un insegnamento/modulo didattico avente stessa denominazione e stesso contenuto di un insegnamento/modulo didattico presente nel medesimo o in altro Corso di studio;
- o) per curriculum: percorso formativo diversificato nel rispetto degli intervalli di crediti relativo agli ambiti disciplinari specificati nel Regolamento didattico di Corso di studio e finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
- p) per ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*): sistema per l'accumulazione e il trasferimento di crediti incentrato sullo studente e basato sulla trasparenza dei risultati e dei processi di apprendimento, volto a facilitare la progettazione, l'erogazione, la valutazione, il riconoscimento dei Corsi e dei periodi di studio e ad agevolare la mobilità studentesca;
- q) per diploma supplement: documento redatto in doppia lingua, integrativo del titolo di studio ufficiale conseguito al termine di un Corso di studi, che fornisce una descrizione della natura, del livello, del contesto, del contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente;
- r) per Università o Ateneo: l'Università UNINEUROMED;
- s) per Statuto: lo Statuto dell'Università UNINEUROMED, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. ... del ..., e successive modificazioni.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. La disciplina contenuta nei titoli successivi è direttamente finalizzata a garantire la gestione delle complessive attività relative ai Corsi di laurea e ai Corsi di laurea magistrale.
2. Tale disciplina si applica inoltre, in quanto compatibile con le specifiche vigenti normative, per la gestione delle attività relative ai Corsi di specializzazione, ai Corsi di dottorato di ricerca e ai Corsi di master universitario.



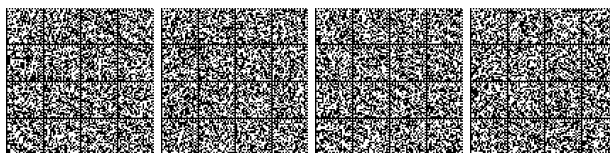
Titolo I
Organizzazione dell'attività didattica (Titoli e Corsi di Studio)

Articolo 3
Titoli di studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio:
 - laurea, conseguita al termine dei Corsi di laurea;
 - laurea magistrale, conseguita al termine dei Corsi di laurea magistrale;
 - diploma di specializzazione, conseguito al termine dei Corsi di specializzazione;
 - dottorato di ricerca, conseguito al termine dei Corsi di dottorato di ricerca;
 - master universitario di primo e di secondo livello, conseguito al termine dei Corsi di master universitario di primo e di secondo livello.
2. L'Università, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e dei commi 51-57 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e provvedimenti conseguenti, promuove e organizza anche attività di formazione finalizzata e all'apprendimento permanente e servizi didattici integrativi disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Senato Accademico. Al termine di queste attività, le quali non possono assumere la denominazione di master, sono rilasciati specifici attestati e certificazioni dell'apprendimento comunque acquisito.

Articolo 4
Corsi di laurea

1. I Corsi di laurea hanno la finalità di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali. Ai sensi dell'art. 3 comma 6-bis del DM 270/04, i corsi di laurea abilitanti all'esercizio di professioni, nonché i corsi di laurea professionalizzanti, hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.
2. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni statali ed europee.
3. La durata normale del Corso di laurea è di tre anni. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito i 180 crediti previsti dall'ordinamento, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.
4. La laurea è conseguita al termine del Corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.



5. Corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali Corsi hanno identico valore legale. I Corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente. Sono comuni le attività formative o moduli che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti. I diversi Corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i Corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

6. L'Università può istituire un Corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di Corsi interclasse, al momento dell'immatricolazione lo studente indica la classe in cui intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può modificare le proprie scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di laurea congiunti. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

Articolo 5

Corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico

1. I Corsi di laurea magistrali hanno la finalità di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici, anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni statali ed europee. Ai sensi dell'art. 3 comma 6-bis del DM 270/04, i corsi di laurea magistrali abilitanti all'esercizio di professioni hanno altresì l'obiettivo di fornire conoscenze e competenze professionalizzanti immediatamente esercitabili.

2. La durata normale del Corso di laurea magistrale, fatti salvi i Corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni, è di 2 anni. Per conseguire la laurea lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver acquisito i 120 crediti come da ordinamento didattico, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

3. La laurea magistrale è conseguita al termine del Corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

4. Sono definiti Corsi di laurea magistrale a ciclo unico i Corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i Corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali. La loro durata è pari a cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei Corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato non meno di 300 o 360



crediti, a seconda che la durata del Corso sia quinquennale o sessennale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

5. I Corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le medesime attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali Corsi hanno identico valore legale. I diversi Corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per un numero di crediti almeno pari a quanto previsto dalla normativa vigente. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i Corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un Corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

6. L'Università può istituire un Corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di Corsi interclasse, lo studente indica al momento dell'immatricolazione la classe in cui intende conseguire il titolo di studio, fermo restando che può modificare le proprie scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

7. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di laurea magistrale congiunti. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.

Articolo 6

Corsi di Specializzazione

1. I Corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni di legge e/o dell'Unione europea. I Corsi di specializzazione sono disciplinati da uno specifico regolamento di Ateneo.

2. Per essere ammessi a un Corso di specializzazione occorre essere in possesso del titolo di laurea o laurea magistrale secondo quanto previsto dal relativo ordinamento didattico, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza ovvero aver completato il piano di studi corrispondente all'ordinamento didattico del Corso di specializzazione, fatto salvo quanto eventualmente previsto da specifiche disposizioni statali e/o europee.

4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di specializzazione congiunti. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli Atenei interessati.



Articolo 7***Corsi di dottorato di ricerca***

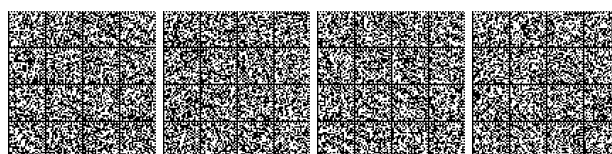
1. I Corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari statali e dallo specifico regolamento di Ateneo.
2. Per essere ammessi a un Corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso del titolo di dottore magistrale, o equivalente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca o PhD.

Articolo 8***Corsi di master universitario***

1. I Corsi di master universitario sono Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e competenze di livello superiore.
2. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea, o titolo equivalente; titolo di ammissione al Master di secondo livello è la laurea magistrale, o titolo equivalente.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei Corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, pari a un anno.
4. Le procedure per l'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative, predisposte anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni, sono stabilite dall'apposito regolamento di Ateneo.
5. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Corsi di master universitario congiunti di primo e di secondo livello.
I Corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.

Articolo 9***Formazione finalizzata e permanente***

1. L'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, può promuovere iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:
 - a) Corsi di preparazione agli esami di Stato, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;
 - b) Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale realizzati anche in collaborazione con enti ed imprese.



2. Le modalità per l'attivazione e lo svolgimento dei Corsi per la formazione finalizzata e permanente, anche con sistemi a distanza (e-learning) e blended, sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

3. Le attività di formazione finalizzata e apprendimento permanente possono essere predisposte anche sulla base di convenzioni con soggetti pubblici e privati, in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione nei diversi settori professionali.

Articolo 10

Struttura organizzativa per la gestione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

1. La struttura organizzativa per la gestione dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è articolata in:

Consiglio di Dipartimento
Direttore di Dipartimento
Commissione Paritetica Docenti-Studenti
Consiglio di Corso di Studio
Presidente di Corso di Studio

2. Ai sensi delle leggi vigenti ed in base ad appositi accordi possono essere attivate strutture didattiche inter-ateneo, per ogni livello di Corsi di studio. Rientrano in tale genere di strutture didattiche i Corsi di studio interuniversitari attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei, italiani o stranieri.

Articolo 11

Consiglio di Dipartimento

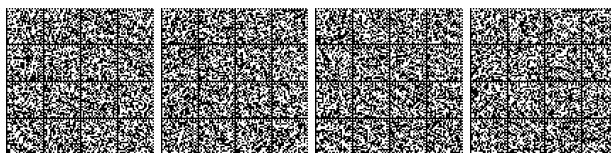
1. Il Consiglio di Dipartimento è responsabile dell'attività propositiva in relazione alla istituzione, attivazione, disattivazione ed accreditamento dei Corsi di studio e all'approvazione dei Regolamenti didattici di Corso di studio.

2. Il Consiglio di Dipartimento è responsabile della gestione dei Corsi di studio del Dipartimento e delle attività di orientamento e tutorato dal Dipartimento medesimo.

Articolo 12

Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento promuove le attività didattiche, avvalendosi dei Consigli di Corso di Studio.



Articolo 13***Commissione Paritetica Docenti-Studenti***

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS) del Dipartimento:

- a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
- c) formula pareri sull'attivazione o soppressione di Corsi di studio.

Articolo 14***Consiglio di Corso di Studio***

1. Il Consiglio di Corso di Studio gestisce tutti i processi dell'assicurazione della qualità dei Corsi di studio, dalla progettazione e pianificazione del processo formativo all'erogazione delle attività didattiche, dal monitoraggio al riesame della loro gestione e dei relativi esiti e risultati.

In particolare, svolge i seguenti compiti:

- a) elabora e sottopone al Consiglio di Dipartimento il Regolamento didattico di Corso di studio, comprensivo della precisazione del curriculum e dell'attribuzione dei crediti alle diverse attività formative, nel pieno rispetto degli obiettivi formativi indicati dai decreti ministeriali;
- b) definisce e sottopone al Consiglio di Dipartimento i requisiti di ammissione al Corso;
- c) pianifica lo svolgimento del processo formativo, in particolare per quanto riguarda il calendario e l'orario delle lezioni, il calendario degli esami di profitto e degli esami di laurea;
- d) monitora lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali e i relativi risultati e riesamina il processo formativo;
- e) esamina e delibera in merito a tutte le pratiche relative a:
 - iscrizioni ad anni successivi;
 - passaggi, trasferimenti e riconoscimento di crediti;
 - piani di studio individuali;
 - mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti.

Articolo 15***Presidente di Corso di Studio***

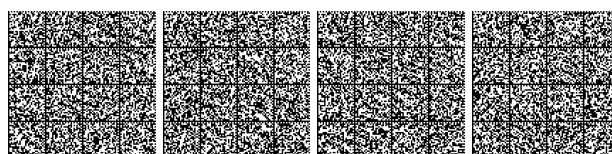
1. Il Presidente di Corso di Studio coordina lo svolgimento dei compiti del Consiglio del Corso di Studio.



Titolo II
Regolamentazione dell'attività didattica dei
Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 16
Istituzione e modifiche

1. L'Università istituisce e modifica i propri Corsi di laurea e di laurea magistrale, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi in ambito nazionale ed internazionale e con riferimento alle esigenze sociali ed economiche e alle richieste di qualificazione professionale, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei Corsi stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario e dei criteri e delle procedure del presente Regolamento.
2. I Corsi laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti con denominazione formulata anche in lingua straniera e prevedere che le relative attività si svolgano nella medesima lingua in conformità all'ordinamento didattico.
3. L'istituzione di un Corso laurea o di laurea magistrale, con il relativo ordinamento didattico (art. 18) e le modifiche degli ordinamenti didattici sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di uno o più dipartimenti, previo parere favorevole del Senato Accademico.
4. I Corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere attivati anche mediante accordi tra diversi dipartimenti (Corsi di studio interdipartimentali) o convenzioni con altri Atenei (Corsi di studio interuniversitari). I Regolamenti didattici di Corso di studio interdipartimentali ed interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica ed attribuiscono ad uno tra i dipartimenti o ad uno degli Atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del Corso, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
5. In caso di dissenso tra i diversi Dipartimenti al cui interno siano attivati Corsi di studio interdipartimentali, la questione viene rimessa al Senato Accademico, che decide in modo vincolante.
6. Le determinazioni relative a nuove proposte o a modifiche degli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 270/04, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. L'istituzione di un Corso di laurea o di laurea magistrale è accompagnata da una scheda informativa che sintetizza le motivazioni alla base della proposta di istituzione, dal parere del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario e dal parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che predispone un'apposita relazione.
8. Le modifiche agli ordinamenti didattici sono accompagnate da una scheda informativa che sintetizza le motivazioni alla base delle proposte di modifica e dal parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che predispone un'apposita relazione.



Articolo 17***Ordinamento didattico***

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero competente ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti didattici.

2. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il Corso afferisce, determina:

- a) la denominazione del Corso di studio, coerente sia con la classe di appartenenza del Corso sia con gli obiettivi formativi specifici del percorso proposto;
- b) la/e relativa/e classe/i di appartenenza e il/i dipartimento/i di afferenza;
- c) le modalità di erogazione;
- d) la lingua di erogazione;
- e) gli sbocchi professionali e occupazionali previsti per i laureati, anche con riferimento alle professioni ISTAT;
- f) i requisiti di ammissione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/2004 e dall'art. 29 del presente Regolamento;
- g) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi, formulati secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento);
- h) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula e i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del D.M. 270/2004, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
- i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

3. In caso di Corsi di studio inter-ateneo, la convenzione tra gli Atenei consorziati è parte integrante dell'ordinamento didattico.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere, negli ambiti relativi alle attività di base o caratterizzanti per i corsi di laurea e negli ambiti relativi alle attività caratterizzanti per i corsi di laurea magistrali, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali delle classi, nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrale, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Articolo 18***Attività formative***

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ordinamento didattico il quale deve assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un



approfondimento critico degli argomenti, evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli, e comprendono:

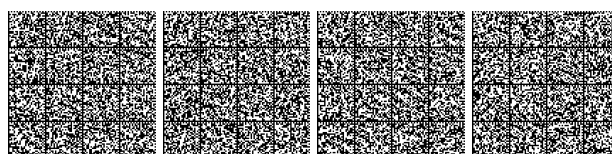
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del Corso (TAF A);
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo (TAF D);
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio (TAF E);
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano (TAF E);
- g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente (TAF F).

Le attività formative di cui ai punti a) e b) sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del Corso di laurea.

La quantità di crediti formativi universitari attribuiti alle attività formative di cui al punto c) e successivi è definita in coerenza con quanto previsto nei decreti ministeriali.

2. I percorsi formativi di ciascun Corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico, il quale deve assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i Corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli, e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i Corsi a ciclo unico (TAF A);
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (TAF B);
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i Corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare (TAF C);
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo (TAF D);
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore, anche nel caso di tesi all'estero (TAF E);
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano per i Corsi a ciclo unico e per quelle classi di laurea magistrale i cui obiettivi



formativi prevedano che i laureati siano in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea (TAF E);

- g) attività formative, non previste nei punti precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso tra cui, in particolare sulla base di apposite convenzioni, i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali; attività formative non convenzionali, culturalmente qualificanti e coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studio, debitamente approvate dalla struttura didattica competente (TAF F).

Le attività formative di cui al punto a) sono definite nel rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale riguardante la classe di appartenenza del Corso di laurea magistrale a ciclo unico. La quantità di crediti formativi universitari attribuiti alle attività formative di cui al punto b) e successivi è definita in coerenza con quanto previsto nei decreti ministeriali.

Articolo 19

Regolamenti didattici di Corso di studio

1. I Regolamenti didattici di Corsi di studio specificano gli aspetti organizzativi dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, secondo il relativo ordinamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.
2. In particolare, il Regolamento didattico di Corso di studio determina:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;come richiesto dall'art. 12 del D.M. 270/2004, e inoltre:
 - f) gli sbocchi professionali e occupazionali per i quali si vogliono preparare i laureati;
 - g) gli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi (in particolare: la sintesi di conoscenza e capacità di comprensione e di capacità di applicare conoscenza e comprensione e i risultati di apprendimento attesi relativi a autonomia di giudizio, abilità comunicative e capacità di apprendimento) del Corso;
 - h) i requisiti di ammissione al Corso (per la laurea: le conoscenze richieste per l'accesso, le modalità di verifica, nonché le modalità di assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi entro il primo anno di corso; per la laurea magistrale: i requisiti curriculari e l'adeguatezza della preparazione personale).



3. Inoltre, il Regolamento didattico di Corso di studio integra eventualmente quanto stabilito dal presente Regolamento con riferimento:

- i) ai crediti formativi universitari (art. 21);
- j) all'articolazione e all'organizzazione delle attività didattiche (art. 22);
- k) all'attività di orientamento e di tutorato (art. 28);
- l) all'iscrizione al Corso (art. 30);
- m) all'iscrizione ad anni successivi (art. 31);
- n) ai passaggi, ai trasferimenti e al riconoscimento di crediti (art. 32);
- o) ai piani di studio ufficiali e ai piani di studio individuali (art. 33);
- p) alla frequenza (art. 34);
- q) agli esami e alle altre verifiche del profitto (art. 35);
- r) alla mobilità internazionale e al riconoscimento degli studi compiuti (art. 36);
- s) alla prova finale (art. 37);
- t) alla certificazione della carriera universitaria (art. 38).

4. Il Regolamento didattico di Corso di studio dispone eventualmente che il Corso si articoli in più curricula, purché garantisca un'ampia base comune in modo da preservare l'omogeneità e la coerenza culturale; né la denominazione del Corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula è eventualmente prevista nei Corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più Corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso interessato. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

5. Le disposizioni dei Regolamenti didattici di Corso di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole della competente Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.

6. Il Regolamento didattico dei Corsi di laurea e di laurea magistrale è proposto dal competente Consiglio di Dipartimento, approvato dal Senato Accademico e deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole, in tutti i casi, della maggioranza degli aventi diritto al voto.

7. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono essere sottoposti a revisione periodica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 20

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario corrispondono a 25 ore di impegno complessivo per lo studente. Un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, può essere previsto ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, della legge 270/2004.



2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

3. L'impegno orario complessivo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun Corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.

4. Di norma, ad ogni CFU corrisponde un numero di ore di lezione frontale compreso tra 6 e 10, ad eccezione dei Corsi di studio che devono attenersi alle disposizioni dell'Unione europea. Con apposita motivazione i Dipartimenti possono stabilire una diversa corrispondenza ore/CFU per i Corsi di studio in essi incardinati nel Regolamento didattico di Corso di studio. È consentita una diversa corrispondenza ore/CFU relativamente ai Corsi inter-ateneo, considerata la loro peculiarità ed il diretto coinvolgimento di altre sedi universitarie, e nei casi specifici di forme didattiche identificabili come di seguito indicato:

- esercitazioni, attività di laboratorio: di norma, 1 CFU = 10/25 ore;
- seminari, attività progettuali: di norma, 1 CFU = 15/25 ore;
- visite, tirocini, elaborati per la prova finale/tesi: di norma, 1 CFU = 25 ore.

5. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel Regolamento didattico di Corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento (art. 35).

Articolo 21

Articolazione e organizzazione delle attività didattiche

1. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di attività sul campo.

2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dal presente Regolamento o dai Regolamenti didattici di Corso di studio nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto allo studio da parte degli studenti.

3. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, possono essere svolte con l'approvazione dei competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato appositi accordi.

4. L'Ateneo favorisce l'effettuazione di periodi di studio e di tirocinio nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria.

5. Di norma entro il 30 aprile di ogni anno, i Consigli di Dipartimento programmano le attività formative, individuando gli insegnamenti da attivare.



6. Gli insegnamenti possono essere monodisciplinari o essere articolati in moduli, di diversa durata e diverso numero di CFU e affidati a docenti diversi, prevedendo comunque un unico responsabile dell'insegnamento e una unica prova di verifica del profitto, che dovrà accertare l'apprendimento degli studenti nell'ambito di ciascun modulo.

7. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, su proposta dei competenti Consigli di Corso di Studio, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.

8. Gli insegnamenti si svolgono, di norma, entro un singolo semestre, ovvero nell'arco di due semestri.

9. Gli insegnamenti di base e caratterizzanti possono essere sdoppiati solo in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dal Consiglio di Dipartimento in modo da assicurare un'equilibrata e funzionale suddivisione del relativo carico didattico. È compito della Consiglio di Dipartimento verificare che i programmi didattici e le prove di verifica dell'apprendimento siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.

10. Un Corso di studio può mutuare attività formative inserite in altri Corsi di studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai propri obiettivi formativi, sentito il Consiglio di Corso di studio o di Dipartimento cui fa capo l'attività formativa. È possibile deliberare mutuaioni anche di attività formative attivate presso altre università, purché nel quadro di accordi inter-ateneo. La mutuaione può essere integrale o parziale, a seconda che vi sia completa o parziale corrispondenza in termini di crediti formativi. Nel caso di insegnamenti integrati, la mutuaione può riguardare uno o più moduli che compongono l'insegnamento. Le attività didattiche nell'ambito delle attività formative mutate devono essere organizzate in modo tale da consentirne la fruizione da parte degli studenti.

Articolo 22

Approccio all'insegnamento e all'apprendimento

1. L'Università promuove un approccio alla didattica 'centrato sullo studente', che incoraggia gli studenti ad assumere un ruolo attivo nel processo di insegnamento e apprendimento, creando i presupposti per l'autonomia dello studente nelle scelte, prevedendo metodi didattici che favoriscano la partecipazione attiva nel processo di apprendimento e l'apprendimento critico degli studenti e favorendo l'autonomia dello studente nell'organizzazione dello studio.

Articolo 23

Assicurazione della qualità

1. L'Università si è dotata di un sistema di assicurazione della qualità della didattica coerente con il sistema AVA.



2. L'opinione degli studenti sulle attività didattiche, volta al miglioramento della qualità dei Corsi di studio e dei servizi agli studenti, viene rilevata annualmente attraverso la somministrazione on-line di questionari, in coerenza con gli obiettivi di efficienza, di efficacia e di dematerializzazione dei processi amministrativi dell'Università. I risultati dell'elaborazione delle opinioni degli studenti aggregati a livello di Corso di studio sono resi pubblici.

3. I risultati dell'elaborazione delle opinioni degli studenti sulle attività didattiche sono analizzati annualmente dai Gruppi di AQD dei Corsi di studio e dalle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti per l'elaborazione della relazione annuale.

2. Il Nucleo di Valutazione valuta annualmente la funzionalità e l'efficacia delle attività didattiche e dei servizi di supporto ad essa collegati.

Titolo III

Offerta formativa annuale e attività di orientamento e tutorato

Articolo 24

Attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Università definisce annualmente la propria offerta formativa nel rispetto dei/delle:
 - a) requisiti di trasparenza e delle condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati alle caratteristiche dei Corsi;
 - b) requisiti per l'assicurazione della qualità dei processi formativi;
 - c) requisiti di strutture idonee per lo svolgimento delle attività formative;
 - d) requisiti di docenza di ruolo disponibile per sostenere i Corsi di studio e per garantire il livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore;
 - e) regole dimensionali relative al numero degli studenti sostenibile per ciascun Corso di studio.

2. L'attivazione dei Corsi di studio è resa efficace e definitiva con l'approvazione ministeriale dell'offerta formativa inserita nella banca dati del Ministero.

3. Nel caso di disattivazione di un Corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati.

Articolo 25

Manifesto degli studi

1. L'Ateneo pubblica ogni anno sul portale di Ateneo, in tempo utile per avviare le immatricolazioni, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico, specificando:



- a) i Corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi;
 - b) i requisiti di ammissione e le date delle prove di ammissione ai Corsi;
 - c) il numero di studenti ammissibili ai singoli Corsi di studio laddove sia previsto il numero programmato;
 - d) le date di inizio e termine e le modalità per pre-iscrizioni, immatricolazioni, iscrizioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse e contributi universitari;
 - e) l'importo delle tasse e dei contributi.
2. L'offerta formativa è pubblica. L'Ateneo, oltre a garantire la massima diffusione del Manifesto degli Studi, promuove diversificate forme di diffusione della conoscenza della propria offerta formativa.
3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

Articolo 26

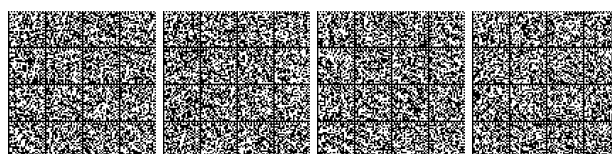
Calendario delle attività didattiche

1. L'Ateneo definisce annualmente, di norma entro il 31 maggio, il calendario delle lezioni. Il calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri o comunque in periodi composti da mesi in successione e prevede che le lezioni inizino, di norma, nel mese di settembre e terminino entro la fine del mese di maggio.
2. I Consigli di Dipartimento definiscono annualmente:
- a) l'orario delle lezioni;
 - b) il calendario degli esami di profitto;
 - c) il calendario degli esami di laurea.
- I periodi dedicati alle lezioni e quelli dedicati agli esami di profitto non sono sovrapponibili, con esclusione dei soli appelli straordinari riservati esclusivamente agli studenti fuori corso. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami di profitto sono definiti prima dell'inizio di ogni semestre.
- Il calendario degli esami di laurea è definito prima dell'inizio dell'anno accademico.
3. Il calendario delle attività didattiche e l'orario delle lezioni sono diffusi mediante affissione in appositi Albi e con altre forme e strumenti idonei.

Articolo 27

Attività di orientamento e di tutorato

1. L'Università organizza e gestisce attività di orientamento in ingresso tramite l'apposito servizio di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio, e le altre strutture dell'Ateneo interessate e in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.



2. Il servizio di orientamento in ingresso offerto dall'Università ha il compito fondamentale di informare gli studenti nella fase della scelta del percorso degli studi universitari al fine di promuovere scelte consapevoli e di favorire l'iscrizione di studenti in possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie ai fini di una proficua frequentazione.

3. L'Università organizza e gestisce attività di orientamento e tutorato in itinere tramite l'apposito servizio di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate.

4. Il servizio di orientamento e tutorato in itinere ha il compito di favorire l'apprendimento degli studenti, in particolare attraverso un servizio di tutorato didattico o disciplinare, e promuovere un efficace avanzamento nella carriera degli studenti, in particolare attraverso un servizio di tutorato personale.

5. L'Università organizza e gestisce iniziative di supporto per studenti con esigenze specifiche [studenti lavoratori, studenti con problemi familiari (ad esempio: figli piccoli, etc.)], studenti impossibilitati a frequentare per lunghi periodi per cause indipendenti dalla loro volontà (ad esempio: malattia, etc.), studenti fuori sede, studenti stranieri, studenti portatori di handicap e con DSA, attraverso, in particolare: la possibilità di iscrizione part time (art. 29, comma 3); la disponibilità on-line del materiale didattico; la possibilità di seguire lezioni e di partecipare allo svolgimento di attività didattiche on-line; l'accessibilità nelle strutture degli studenti disabili.

6. L'Università organizza e gestisce attività di orientamento in uscita (accompagnamento al lavoro) tramite l'apposito servizio di Ateneo, d'intesa con i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio e le altre strutture dell'Ateneo interessate.

7. Il servizio di accompagnamento al lavoro offerto dall'Università ha il compito di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati, sia preparando studenti e neo-laureati all'incontro con il mondo del lavoro sia promuovendo tale incontro.

8. L'Ateneo pubblica una guida pratica ai servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario e per garantire informazioni sullo svolgimento di tutte le operazioni amministrative necessarie ai fini dell'immatricolazione e delle successive iscrizioni ai Corsi di studio.

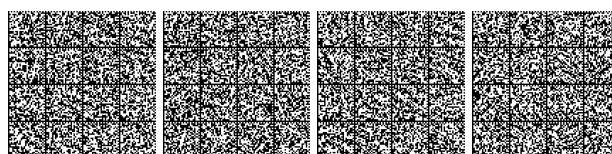
Titolo IV

Studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 28

Ammissione

1. Per essere ammessi a un Corso di laurea o a un Corso di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dai competenti organi dell'Università. Per l'iscrizione è richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata



preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e i Regolamenti didattici di Corso di studio ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche.

2. In caso di verifica non positiva, i competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento responsabili del processo di ammissione indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA) che gli studenti devono soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici di Corsi di studio determinano, altresì, le relative modalità di accertamento e possono condizionare il successivo percorso curriculare ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Agli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una soglia minima prefissata dal Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento di afferenza possono essere assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

4. Al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, i Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai Corsi di studio, sia attività formative integrative organizzate anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria di II grado, sulla base di apposite convenzioni.

5. Per essere ammessi a un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Per l'iscrizione sono richiesti, altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi il possesso di un numero minimo di crediti in specifici settori scientifico-disciplinari acquisiti nel percorso formativo pregresso, da specificare nell'ordinamento didattico dei Corsi di studio. L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel Regolamento didattico di Corso di studio.

6. L'Università, tenuto conto anche delle disposizioni ministeriali per i Corsi di studio a programmazione nazionale e delle indicazioni della programmazione locale degli accessi, provvede a pubblicizzare il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite commissioni nominate dai Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento, nel rispetto della normativa nazionale vigente. Le graduatorie sono rese pubbliche con la massima tempestività.

Articolo 29

Iscrizione

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione ai Corsi di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi, nonché nelle altre fonti informative garantite dall'Ateneo per consentire una tempestiva e adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 270/2004, l'iscrizione ai Corsi di laurea



magistrale è consentita anche ad anno accademico iniziato, nel rispetto di quanto stabilito in proposito dal Senato Accademico e dalle norme eventualmente stabilite nei Regolamenti didattici di Corso di studio.

2. È consentita l'iscrizione contemporanea a più Corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario, coerentemente a quanto previsto dal D.M. 930/2022.

3. Con apposito regolamento, l'Università disciplina particolari modalità organizzative per gli studenti a tempo parziale, per consentire loro di assolvere gli impegni necessari per conseguire il titolo di studio in un arco temporale superiore alla durata normale dei Corsi di studi senza collocarsi in posizione di 'fuori corso' e potendo altresì usufruire di una riduzione dell'importo relativo a tasse e contributi.

Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che, per comprovate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al Corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

A tali fini le competenti strutture didattiche individuano specifici percorsi formativi, nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei Corsi di studio, distribuendo le attività formative in un arco temporale pari fino al doppio di quello ordinariamente previsto.

4. L'Università, per ottemperare alle esigenze sociali in tema di educazione permanente e ricorrente, consente a coloro che non sono iscritti a Corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritti per aggiornamento culturale o a integrazione delle proprie competenze professionali, a singoli insegnamenti. Costoro potranno iscriversi agli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e sostenere le relative prove di profitto, ricevendone regolare attestazione comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. L'iscrizione ai singoli insegnamenti vale per un solo anno accademico e per un numero massimo di 30 crediti formativi universitari, ferma restando la possibilità, da parte dei competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento, di incrementare il suddetto numero di crediti per motivate esigenze formative. Gli esami devono essere sostenuti nell'anno accademico di riferimento. Sulle domande, corredate dell'indicazione del titolo di studio posseduto, delibera il Consiglio competente, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti e di quanto eventualmente stabilito al riguardo dai Regolamenti didattici di Corso di studio.

Possono usufruire di questa facoltà anche i laureati che abbiano necessità di frequentare gli insegnamenti e superare gli esami di discipline non inserite nei piani di studio seguiti per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a concorsi pubblici.

La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 30

Iscrizione ad anni successivi

1. I tempi ed i modi per l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi, nonché nelle altre fonti informative



garantite dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.

2. Al fine di promuovere un efficace apprendimento degli studenti, i Regolamenti didattici di Corso di studio possono stabilire regole su numero di CFU che è necessario aver acquisito per potere frequentare gli insegnamenti previsti nel Manifesto degli Studi agli anni successivi.

3. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti 'in corso'. Per studenti 'fuori corso' si intendono quelli che avendo frequentato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno completato le relative attività formative e acquisito i connessi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno assolto agli eventuali obblighi di frequenza o non hanno superato gli esami eventualmente previsti dal Regolamento didattico di Corso di studio per tale anno dai rispettivi ordinamenti didattici possono chiedere al competente Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento di essere iscritti come 'ripetenti'.

4. L'interruzione di carriera è determinata dalla mancata iscrizione.

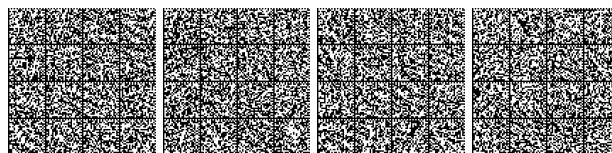
Lo studente che per un numero di anni accademici consecutivi pari al doppio della durata del Corso non rinnovi l'iscrizione al Corso stesso, ovvero lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al Corso di studio, non abbia sostenuto esami di profitto, decade dagli studi. Tale regola non si applica agli studenti iscritti a Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il cui limite di anni consecutivi ai fini della decadenza è pari a 8 anni accademici, e agli studenti iscritti antecedentemente all'a.a. 2013/14 ad un Corso di laurea di ordinamento previgente al D.M. 509/99 oppure a Corsi di studio riformati ai sensi dei DD.MM. 509/1999 e 270/2004, il cui limite di anni consecutivi ai fini della decadenza è pari a 8 anni accademici. Ai fini della decadenza, gli anni di iscrizione in qualità di ripetente e/o fuori corso e gli anni di interruzione sono equivalenti, mentre non sono computati gli anni di sospensione di cui al successivo comma 5. Eventuali specifici termini di decadenza relativi agli studenti a tempo parziale, agli studenti con invalidità civile pari o superiore al 66% e agli studenti con diagnosi di dislessia potranno essere stabiliti dai competenti organi di Ateneo. In ogni caso non decade lo studente che sia in debito della sola prova finale, qualunque sia l'ordinamento del Corso di iscrizione. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza.

Lo studente che intende proseguire gli studi a seguito di mancata iscrizione versa, oltre a eventuali tasse pregresse, dovute per gli anni di corso precedenti all'interruzione, e alle normali tasse e contributi previsti per l'anno in corso, una tassa di ricognizione, il cui importo è deciso dal Consiglio di Amministrazione.

5. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un Corso di studio presentando motivata domanda entro i termini previsti annualmente per l'iscrizione. La sospensione può essere richiesta, per almeno un anno ed esclusivamente per uno dei seguenti motivi: frequenza di

studi all'estero, frequenza di un master universitario o di alta formazione, frequenza di percorsi formativi e abilitanti per insegnanti, iscrizione ad una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca, gravi e prolungate infermità debitamente certificate, nonché per la nascita di un figlio. La sospensione deve essere richiesta, di norma, all'inizio dell'anno accademico.

Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento della tassa e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa e gli è preclusa qualsiasi attività didattica.



6. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Articolo 31

Passaggi, trasferimenti e riconoscimento di crediti

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro Corso di studio attivato presso l'Università; è altresì consentita la presentazione delle istanze di trasferimento da o ad altra sede universitaria entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata.

2. Le domande di passaggio di Corso di studio e di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altre università sono subordinate ad approvazione da parte del competente Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento, che valuta, sulla base di criteri generali predeterminati definiti nel Regolamento didattico di Corso di studio, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

3. Chi è in possesso di Laurea o di Laurea magistrale e intende conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello può chiedere l'iscrizione ad un anno di corso successivo al primo. Le domande sono subordinate ad approvazione da parte del competente Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento, che valuta, sulla base di criteri generali predeterminati, l'eventuale riconoscimento parziale della carriera precedente, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

4. In caso di trasferimento dello studente da altri Atenei, il Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento, in tutti i casi in cui sussistano dubbi in ordine al riconoscimento dei crediti connessi alle pregresse attività formative o si renda necessario verificare la loro non obsolescenza, può disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

5. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente. Tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo con attività formative impartite presso le università di provenienza.

6. I Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento deliberano, ai sensi della normativa vigente, sul riconoscimento dei crediti nei casi di passaggio ad altro Corso di studio, di trasferimento da altro ateneo o di svolgimento di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studio individuale. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra Corsi di studio appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti



relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il Corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il Corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art. 2, comma 148, del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

7. Con adeguata motivazione espressa e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, i Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento possono riconoscere come crediti formativi universitari alle attività professionali certificate nonché altre conoscenze e abilità.

8. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 2.

Articolo 32

Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali

1. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere uno o più curricula costituenti l'insieme delle attività formative universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità che lo studente è tenuto a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività formative obbligatorie, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di Corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

3. I piani di studio consigliati per i singoli Corsi di studio sono definiti dai competenti Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento nel rispetto dei Regolamenti didattici di Corso di studio.

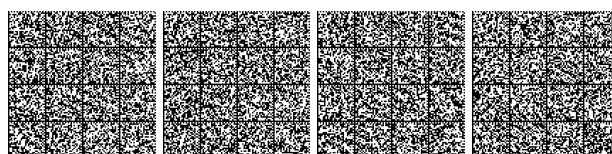
4. È consentito allo studente presentare un proprio piano di studio ('piano di studio individuale') purché coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso. Tale piano di studio, se approvato dal competente Consiglio di Corso di Studio o di Dipartimento, è vincolante per lo studente.

5. I piani di studio individuali possono essere articolati su una durata più lunga rispetto a quella ordinaria, ovvero, in presenza di rendimenti didattici eccezionalmente elevati nell'anno accademico precedente, su una durata più breve.

Articolo 33

Frequenza

1. La frequenza delle attività didattiche è fortemente raccomandata ma non obbligatoria, fatte salve le disposizioni in merito alla frequenza obbligatoria sancite da normative nazionali o europee per l'accreditamento.



2. I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere forme di frequenza obbligatoria. In questo caso, i Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono le modalità di verifica e documentazione della frequenza degli studenti.

Articolo 34

Esami ed altre verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici di Corso di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti regolarmente iscritti, ai fini della prosecuzione della loro carriera e dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova. Gli accertamenti danno luogo a votazione (esami di profitto) o ad un giudizio di idoneità o non idoneità.

2. In ciascuna sessione di esame lo studente in regola con l'iscrizione può scegliere di partecipare, senza alcuna limitazione numerica nel rispetto del Regolamento didattico di Corso di studio, a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza, se richiesta.

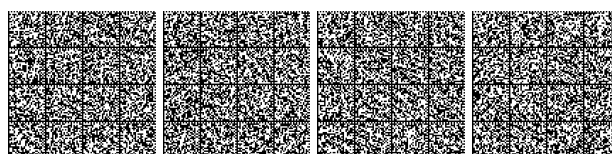
3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, salvaguardando le attribuzioni specifiche dei docenti responsabili degli insegnamenti.

4. In ciascun Corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun Corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun Corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami nel caso di Corsi della durata di cinque anni e più di 36 esami nel caso di Corsi della durata di sei anni. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto devono essere considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerate nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) dell'art. 19 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

5. Le prove di esame di Corsi integrati devono garantire una valutazione finale, collegiale e complessiva del profitto dello studente. Le modalità di svolgimento delle suddette prove sono definite dai Regolamenti didattici di Corso di studio. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine.

6. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici di Corso di studio, non è permessa la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato e verbalizzato.

7. La nomina delle commissioni per gli esami di profitto spetta al Presidente di Corso di Studio o al Direttore di Dipartimento. Le commissioni sono presiedute dal titolare dell'insegnamento o dal responsabile dell'insegnamento; nel caso di insegnamenti articolati in moduli dal coordinatore del



corso integrato o dal titolare dell'insegnamento; o, in caso di suo impedimento, da altro docente titolare di materie affini nominato dal Presidente di Corso di Studio o dal Direttore di Dipartimento. Le commissioni d'esame sono composte dal Presidente e da uno o più membri scelti fra gli altri professori ufficiali del Corso, i ricercatori e i cultori della materia nominati dal Consiglio di Corso di Studio o dal Consiglio di Dipartimento e definiti al successivo comma 12 del presente articolo. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due membri della commissione, fra cui il Presidente. In caso di verbalizzazione on-line, la sottoscrizione del verbale telematico viene effettuata dal solo Presidente di commissione. Ove ritenuto opportuno, il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'articolazione dei lavori delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, purché composte da almeno due membri di cui almeno un docente dell'Ateneo con funzioni di Presidente.

8. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30, è subordinata alla valutazione unanime della commissione o sottocommissione esaminatrice.

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento dal Consiglio di Corso di studio o dal Consiglio di Dipartimento, ferma restando la non sovrapposibilità di esami relativi ad insegnamenti obbligatori dello stesso anno di corso. Per ciascun insegnamento devono essere previsti almeno sette appelli di esame, opportunamente distribuiti nell'arco dell'anno accademico e distanziati di almeno 14 giorni nell'ambito della medesima sessione; l'appello articolato in prove scritte e orali è da intendersi come un'unica prova d'esame. Il Presidente della Commissione di esame decide eventualmente di aggiungere, di volta in volta, appelli a quelli già previsti dal calendario. Ogni eventuale spostamento della data di inizio dell'appello deve avere carattere di eccezionalità e deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Presidente di Corso di Studio o al Direttore di Dipartimento. Date e orario d'inizio degli appelli già resi pubblici non possono in alcun caso essere anticipati, se non per comprovate esigenze organizzative avvenute nello stesso giorno.

10. Per le valutazioni effettuate attraverso forme diverse dall'esame i Regolamenti didattici di Corso di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili. Relativamente alle prove di esame sostenute, gli studenti hanno il diritto di prendere visione dei propri elaborati scritti.

11. Si intendono cultori della materia gli esperti o studiosi, non appartenenti ai ruoli del personale universitario docente e ricercatore, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti ad uno specifico settore scientifico-disciplinare documentate esperienze ovvero peculiari competenze, in virtù delle quali possono essere abilitati, relativamente alle discipline stesse, a far parte delle commissioni degli esami di profitto e di laurea in veste di membri. Le attività dei cultori della materia non danno luogo ad alcuna retribuzione, trattandosi di attività svolta su base esclusivamente volontaria che non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. I cultori della materia vengono nominati con deliberazione del Consiglio di Corso di studio o del Consiglio di Dipartimento, che al riguardo può predisporre apposito regolamento.

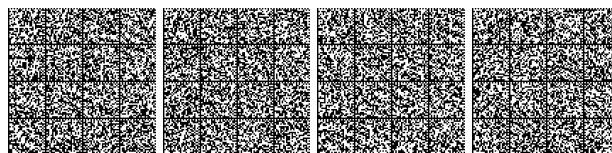


Articolo 35***Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti***

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea (programmi Erasmus Plus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.
2. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento, nei Corsi di laurea e di laurea magistrale, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con università presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS). L'Università assiste gli studenti per facilitarne il periodo di studi all'estero.
3. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi, prorogabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata. I Consigli di Corso di Studio o di Dipartimento possono raccomandare durate ottimali in relazione all'organizzazione del Corso stesso.
4. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del programma comunitario Erasmus.
5. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal Corso di studio di appartenenza, si deve perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di studio. Inoltre, i progetti devono prevedere il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari.
6. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 36***Prova finale per il conferimento del titolo di studio***

1. Gli studenti che maturano 180 crediti (per i Corsi di laurea) ovvero 120 crediti (per i Corsi di laurea magistrale) ovvero 300 e 360 crediti (rispettivamente per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque e di sei anni), esclusi quelli attribuiti alla prova finale, sono ammessi a sostenere la prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Nel caso di lauree triennali o magistrali abilitanti all'esercizio professionale è obbligo anche avere sostenuto le attività professionalizzanti e il tirocinio pratico richiesto dalla normativa vigente.



2. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel Regolamento didattico di Corso di studio, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal Dipartimento. La prova finale della laurea deve costituire un'occasione formativa individuale a completamento del percorso. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi, fermi restando gli obblighi di legge relativi all'uso della lingua italiana. Compete ai Corsi di studio disciplinare nei rispettivi regolamenti le eventuali procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice di condotta e dei comportamenti e garantendo il più largo ricorso alle competenze a disposizione e un'equilibrata ripartizione dei carichi relativi. I Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono gli eventuali criteri per l'attribuzione dei compiti di correlatore a esperti esterni. Ogni dipartimento ha l'obbligo di istituire non meno di tre sessioni di laurea per ciascun anno accademico.

3. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore del Dipartimento di afferenza dei Corsi di studio, nel rispetto della legge, dello Statuto e del Codice di condotta e dei comportamenti. Le commissioni per gli esami di laurea e di laurea magistrale sono composte rispettivamente da almeno 3 e 5 membri. La maggioranza dei membri delle Commissioni deve essere costituita da docenti di ruolo. I Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono le modalità per l'eventuale attribuzione dei compiti di componente della commissione giudicatrice a esperti esterni. Il voto finale è espresso in centodecimali a prescindere dal numero di componenti facenti parte delle commissioni e la lode è attribuita all'unanimità. L'esame è superato con il conseguimento di almeno sessantasei centodecimali. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore. I Regolamenti didattici di Corso di studio stabiliscono le modalità di assegnazione della votazione finale in base all'intero curriculum di studi, fermo restando che gli eventuali crediti formativi conseguiti in eccesso rispetto a quelli richiesti non concorrono al computo della media finale, nonché alla valutazione espressa dalla commissione sulla prova finale. In caso di mancato superamento della prova finale, il titolo non viene rilasciato.

4. I verbali degli esami di laurea e di laurea magistrale sono sottoscritti da tutti i membri presenti.

5. Il Presidente della commissione è un professore di ruolo. I criteri di nomina devono dare la preferenza al Direttore di Dipartimento o al Presidente di Corso ovvero al professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Spetta al Presidente della Commissione garantire la piena regolarità dello svolgimento dei lavori nonché l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento e a quelli stabiliti nei Regolamenti didattici di Corso di studio, ivi compresi il controllo sulla omogeneità dei giudizi. Il Presidente designa tra i componenti della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

6. Lo svolgimento degli esami finali di laurea e di laurea magistrale nonché l'atto di proclamazione del risultato finale, sono pubblici, secondo le formule di prassi pronunciate in virtù dei poteri



delegati dal Rettore. La decisione di voto avviene senza la presenza dello studente o di estranei alla Commissione.

Articolo 37

Certificazione della carriera universitaria

1. L'Ateneo fornisce ai laureati il *Diploma Supplement* in italiano e in inglese, che descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati secondo il modello standard in otto punti, sviluppato per iniziativa della Commissione Europea, del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO.

Titolo V

Docenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 38

Doveri didattici dei docenti

1. I professori di prima e seconda fascia debbono svolgere i compiti affidati loro dalle competenti strutture didattiche ai sensi delle norme vigenti, oltre ad assolvere alle altre funzioni didattiche ed organizzative disposte dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Per i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato si applica la normativa prevista dalla Legge n. 240/2010.
3. L'impegno didattico può essere soggetto a limitazioni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e parere del Senato Accademico, nel caso di svolgimento di incarichi istituzionali.
4. L'attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Dipartimento, su proposta dei Consigli di Corso di Studio o dei Coordinatori dei Corsi di Studio, che vi provvedono nell'ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari.
5. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica in almeno due giorni distinti della settimana. Modalità diverse possono essere previste dalle strutture didattiche per particolari tipologie o in presenza di motivate esigenze organizzative o di insegnamento. In caso di mutazione deve essere garantita coerenza dei contenuti tra le attività formative coinvolte.
6. La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Direttore di Dipartimento, coadiuvato dai Coordinatori di Corso di Studio.
7. Ogni interruzione dell'attività didattica deve essere segnalata al Presidente di Corso di Studio, che provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti con idoneo avviso da pubblicare sul sito web del Dipartimento e presso la sede di svolgimento dell'attività medesima.



8. Deve essere garantita da parte del docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi di insegnamento. In particolare, il ricevimento degli studenti dovrà essere assicurato personalmente dal docente in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico e, comunque, con cadenza settimanale, dandone adeguata pubblicità. I docenti assicurano agli studenti assistenza nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati.

9. I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

10. I docenti strutturati sono tenuti a rendicontare le ore di attività didattica frontale e didattica integrativa svolte per ogni compito didattico assegnato, nonché le ore dedicate ad attività istituzionali e di servizio agli studenti svolte nell'anno accademico. I docenti non strutturati sono tenuti a rendicontare le ore di attività didattica frontale di competenza nonché le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte nell'anno accademico. Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal titolare dell'insegnamento dovranno essere documentati. I documenti di registrazione devono essere tenuti costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore di Dipartimento.

11. I Ricercatori non affidatari di insegnamento devono, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, svolgere le attività di orientamento e tutorato loro assegnate.

12. I Docenti ed i Ricercatori che intendano prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dall'Ateneo, devono ottenere il nulla-osta del Senato Accademico.

13. I Docenti e i Ricercatori a tempo pieno hanno l'obbligo di residenza nella provincia di Bari, salvo autorizzazione del Senato Accademico a risiedere in altre province.

Articolo 39

Affidamento dei compiti didattici ai docenti

1. Di norma entro il 30 aprile di ogni anno, i Consigli di Dipartimento propongono:

- l'attribuzione degli insegnamenti e delle altre attività didattiche di competenza ai docenti (professori e ricercatori) del Dipartimento, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi didattici, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari;
- la copertura degli insegnamenti e delle altre attività formative non coperte come compito istituzionale dai docenti del Dipartimento attraverso l'affidamento o la supplenza a docenti del Dipartimento o a docenti degli altri Dipartimenti dell'Ateneo o per contratto a docenti di altre università o esterni;

nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento nei Corsi di studio.

La copertura degli insegnamenti e delle altre attività formative attraverso affidamenti o supplenze retribuite a docenti del Dipartimento o a docenti degli altri Dipartimenti dell'Ateneo o per



contratto a docenti di altre università o esterni è da attuarsi nel rispetto dei vincoli di spesa stabiliti annualmente dal consiglio di Amministrazione.

Articolo 40

Attività didattiche incentivate

1. Sono incentivate le attività integrative, di orientamento e di tutorato svolte a favore dei corsi di studio di ogni livello dai professori e dai ricercatori universitari. Le modalità di incentivazione sono disciplinate dal Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari.

Titolo VI

Norme transitorie e finali

Articolo 41

Vigilanza sull'attività didattica

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo ai Dipartimenti sono esercitati dai rispettivi Direttori.
2. Fatti e comportamenti che vengano ritenuti irregolari o che sembrino configurarsi come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente Regolamento vanno segnalate dagli interessati ai Direttori dei Dipartimento e, nel caso degli studenti, ai Coordinatori di Corso di Studio. Ad essi spetta verificare in prima istanza, di norma entro 15 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti i fatti e i comportamenti oggetto delle segnalazioni, la fondatezza delle medesime e adottare i conseguenti provvedimenti.
3. Casi di particolare gravità vanno comunque segnalati al Rettore.

Articolo 42

Codice di condotta e dei comportamenti

1. Il personale universitario e gli studenti devono favorire, anche con il loro comportamento, il regolare svolgimento dell'attività universitaria, nonché una civile convivenza.
2. Gli studenti che con il loro comportamento ostacolano il regolare e corretto svolgimento delle attività accademiche e arrecano danno al patrimonio di Ateneo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla vigente normativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio. I comportamenti sanzionabili, la procedura e le sanzioni applicabili, nonché l'esecutività delle medesime, sono previste dal Codice di condotta e dei comportamenti dell'Università.



3. Per il personale universitario, si rinvia a quanto previsto dalle norme legali e contrattuali collettive che regolano la materia disciplinare, e dal suddetto Codice di condotta e dei comportamenti dell'Università.

Articolo 43

Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento, ed è approvato dal Ministro competente, previo parere del CUN.
2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
3. All'entrata in vigore del Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative in vigore.

Articolo 44

Modifiche al Regolamento didattico di Ateneo

1. Le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento, e sono approvate dal Ministro competente, previo parere del CUN.
2. In seguito all'approvazione del Ministro, le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio di amministrazione ed entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

Articolo 45

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica in ogni caso, per quanto di pertinenza, ai Corsi di studio istituiti o trasformati e attivati e disciplinati ai sensi del D.M. 270/2004 e dei successivi provvedimenti ministeriali relativi alle classi di Corsi di studio. Le strutture interessate sono tenute ad uniformarsi entro l'anno accademico di adozione del Regolamento.
2. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che siano in regola con gli esami previsti dal loro piano di studi per l'anno di corso a cui sono iscritti.



3. I Regolamenti didattici di Corso di studio assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione, disciplinati dalle norme del presente Regolamento, che vengono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di studio preesistenti cui sono iscritti. Ai fini di tale opzione, ove necessario i Consigli di Dipartimento riformulano in termini di crediti i Regolamenti didattici di Corso di studio previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.

4. Le opzioni di cui al precedente comma, concernenti l'iscrizione a Corsi di studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di studio preesistenti, vengono considerate come richieste di passaggio di Corso e sono disciplinate dall'art. 32 del presente Regolamento.



Università	Neuromed
Classe	L- Sc. Mat. - Scienze dei materiali
Nome del corso in italiano	Scienza dei Materiali
Nome del corso in inglese	Material Science
Lingua in cui si tiene il corso	italiano
Codice interno all'ateneo del corso	
Data di approvazione della struttura didattica	06/04/2020
Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione	06/04/2020
Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni	06/03/2020 -
Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento	
Modalità di svolgimento	a. Corso di studio convenzionale
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea	
Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi	
EX facoltà di riferimento ai fini amministrativi	
Massimo numero di crediti riconoscibili	12
Numero del gruppo di affinità	1

Obiettivi formativi qualificanti della classe: L- Sc. Mat. Scienze dei materiali

a) Obiettivi culturali della classe

I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare laureate e laureati esperti nella scienza dei materiali, con una preparazione interdisciplinare e bilanciata che permetta loro di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale e/o di inserirsi nel mondo del lavoro. In particolare, le laureate e i laureati nei corsi della classe devono: conoscere gli aspetti teorico-applicativi della matematica, dell'informatica, della fisica e della chimica degli stati condensati, ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi di scienza dei materiali che tipicamente richiedono un approccio interdisciplinare;

- avere padronanza del metodo scientifico di indagine e delle principali tecniche e strumentazioni di laboratorio; possedere conoscenze e competenze utili alla comprensione delle proprietà dei materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;

- essere capaci di gestire in sicurezza sistemi, processi, ed esperimenti di media complessità;

- avere familiarità con la cultura d'impresa e dell'etica professionale.

b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

I percorsi formativi dei corsi di laurea della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di: - conoscenze di base della matematica, in particolare dell'algebra lineare, della geometria, del calcolo differenziale e integrale, e dell'informatica;

- conoscenze di base della fisica classica, della fisica teorica, della fisica quantistica e delle loro basi matematiche;

- conoscenze di base della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica fisica, della chimica organica e della chimica analitica;

- conoscenze fondamentali di chimica e di fisica della materia, e in particolare di chimica fisica, chimica dello stato solido, chimica organica, fisica degli stati condensati;

- conoscenze fondamentali di tecniche e metodi di caratterizzazione della struttura della materia;

- conoscenze fondamentali delle correlazioni tra struttura e proprietà dei materiali, dei loro processi di produzione e trasformazione e delle loro applicazioni tecnologiche;

- capacità di operare in sicurezza in laboratorio, di misurare le principali proprietà dei materiali, di elaborare ed analizzare i dati sperimentali;

- una preparazione con forti caratteristiche di interdisciplinarietà fra le discipline chimiche e quelle fisiche e che consenta l'approfondimento in specifici ambiti applicativi.

c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe

Le laureate e i laureati nei corsi della classe devono essere in grado di: - operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti di diversi specifici settori della scienza dei materiali;

- dialogare efficacemente con esperti di specifici settori applicativi, comprendendo le necessità degli ambiti in cui si troveranno a operare e partecipando alla ideazione ed esecuzione di soluzioni efficaci;

- comunicare efficacemente, in forma scritta ed orale, i risultati di analisi e sperimentazioni condotte;

- aggiornare rapidamente le proprie conoscenze.

d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali dei corsi della classe

Le laureate e i laureati nei corsi della classe potranno trovare impiego con ruoli tecnici presso laboratori, di ricerca o di controllo di qualità, di aziende per la produzione, la trasformazione e lo sviluppo dei materiali, e in centri di analisi dedicati alle caratterizzazioni strumentali dei materiali.

e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe

Oltre l'italiano, le laureate e i laureati dei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe

Conoscenze di base di matematica e scienze come fornite dalle scuole secondarie di secondo grado.

g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe

La prova finale deve comprendere la discussione della relazione sulle attività svolte durante il tirocinio.

h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe

I corsi della classe devono prevedere consistenti attività pratiche di laboratorio dedicate in particolare all'apprendimento di metodiche sperimentali, alla misura e all'elaborazione dei dati.

i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe

I corsi della classe devono prevedere lo svolgimento di tirocini formativi, comprendenti attività sperimentali o teoriche, in laboratori di ricerca presso enti o istituti di ricerca, università, centri di analisi e/o aziende in Italia o all'estero.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Per la consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi e delle professioni ai fini dell'istituzione del corso, l'Ente promotore ha predisposto una bozza del progetto formativo, coerente con i requisiti della Classe delle Lauree in Scienza dei Materiali L-Sc. Mat.

L'Ente promotore ha quindi predisposto un questionario, con la descrizione del profilo professionale, degli obiettivi formativi specifici e dei risultati di apprendimento attesi del Corso e della proposta di piano degli studi per il loro raggiungimento.

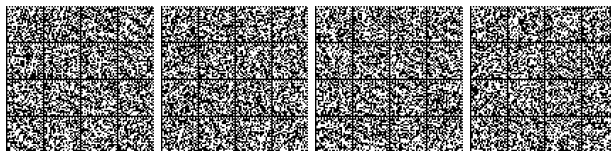
Il questionario è stato somministrato ai seguenti soggetti potenzialmente interessati, a diverso titolo, al progetto formativo del CL in Scienza dei Materiali:

- Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (CNR - DSCMTM);

- Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (CNR - IPCB);

- Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici (CNR-ISSMC);

- RES - Recupero Etico Sostenibile SpA.



Tutti gli enti intervistati attraverso il questionario hanno espresso pieno apprezzamento per le finalità e gli obiettivi del Corso. Al contempo, hanno formulato osservazioni e proposte relative, in particolare, a contenuti disciplinari e trasversali ritenuti importanti per la formazione dell'esperto in scienza dei materiali con particolare riferimento ai materiali per la medicina.

L'Ente promotore ha tenuto debito conto delle indicazioni ricevute, prevedendo, in particolare:

- l'attivazione di insegnamenti a libera scelta degli studenti centrati su alcuni dei contenuti proposti;
- l'inserimento di altri contenuti nel programma di insegnamenti già previsti dal piano degli studi proposto;

e ha trasmesso alle parti interessate consultate il progetto formativo rivisto alla luce delle loro osservazioni e proposte.

A conclusione di questo percorso, il giorno 21 novembre 2023, presso la sede di NEURO EDUCATION S.P.A. sita in Pozzilli (IS), via Dell'Elettronica 1, si è svolta la consultazione formale con le parti sociali relative della proposta di attivazione del CL in Scienze dei Materiali.

All'incontro erano presenti:

- per la Neuro Education S.p.A.:
- Prof. Alfredo Pizzoli – Direttore Generale;
- Dott. Marco Patriciello – Amministratore Delegato;
- per le organizzazioni consultate:
- Dott.ssa Alessandra Sanson – Direttore dell'Istituto di Scienza, Tecnologia e Sostenibilità per lo Sviluppo dei Materiali Ceramici (CNR-ISSMC);
- Dott. Valerio Antonio Lucio – Amministratore Delegato della RES - Recupero Etico Sostenibile SpA;
- Dott. Fabio Sebastiano – Responsabile tecnico della RES - Recupero Etico Sostenibile SpA.

Hanno giustificato l'assenza:

- Dott. Eugenio Ammendola – Direttore dell'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (CNR - IPCB);
- Dott.ssa Lidia Armelao – Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (CNR - DSCTM).

Nell'incontro è stata confermata l'adeguatezza del profilo professionale che il Corso intende formare alle esigenze del mondo del lavoro e la coerenza degli obiettivi formativi e dei risultati di apprendimento attesi del Corso ai fini della formazione dei futuri laureati.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali intende fornire ai laureati conoscenze metodologiche, teoriche ed applicative necessarie per comprendere ed interpretare le basi e le problematiche del vasto mondo della scienza dei materiali con un approccio moderno e interdisciplinare.

Il piano formativo è specificamente progettato per creare una figura con una forte impostazione ad affrontare problematiche progettuali complesse, grazie ad un percorso che prevede da un lato l'approfondimento delle materie di base, quali la matematica, l'informatica, la fisica e la chimica e dall'altro gli aspetti applicativi dei problemi di scienza dei materiali che generalmente richiedono un approccio interdisciplinare.

I laureati hanno solide conoscenze delle basi dell'algebra e dell'analisi matematica, dei fondamenti delle scienze chimiche, fisiche, dei linguaggi di programmazione e degli algoritmi. I risultati dell'apprendimento per l'area matematica, chimica, fisica e informatica di base prevedono che i laureati sappiano utilizzare gli strumenti matematici per il calcolo scientifico, comprendano e conoscano la tavola periodica degli elementi, siano in grado di applicare la conoscenza dei fenomeni fisici facendo uso del metodo scientifico sperimentale e computazionale, sapendo anche utilizzare le tecniche informatiche per l'analisi di grandi quantità di dati.

I laureati conoscono la struttura di atomi, molecole e loro reattività, la struttura della materia condensata e delle proprietà fisiche e chimiche dei materiali. I laureati sono così in grado di classificare i materiali e le loro proprietà, utilizzando in modo appropriato la nomenclatura chimica dei composti e dei processi, identificando le metodologie per la caratterizzazione dei materiali e valutando i campi di applicazione dei materiali in base alle loro proprietà.

I laureati conoscono le tecniche di misure sperimentali in ambito fisico e chimico, delle metodologie computazionali della chimica quantistica e della scienza dei materiali. Saranno in grado di caratterizzare sperimentalmente le proprietà fisiche e chimiche dei materiali, e di calcolare sia le proprietà di atomi, molecole e sistemi condensati.

I laureati acquisiscono un linguaggio comune per le proprietà fisiche e chimiche dei materiali, le conoscenze dei principi guida per la progettazione di nuovi materiali e la conoscenza del ciclo vita dei materiali e dei principi di sostenibilità. Tali conoscenze sono finalizzate alla capacità di integrare le nozioni di fisica e chimica della materia per la caratterizzazione sinergica delle proprietà fisico-chimiche dei materiali insieme all'abilità di comunicare i risultati di esperienze integrate teorico-sperimentali.

L'acquisizione con senso critico delle competenze e conoscenze avverrà attraverso approcci didattici quali il learning by thinking per la parte di lezioni frontali, con particolare attenzione al problem solving enfatizzando l'applicazione efficace di uno stesso metodo in vari campi. L'attività laboratoriale adotterà invece un approccio learning by doing con attività di gruppo che sviluppino capacità di riflessione, di condivisione e di confronto.

Il percorso formativo è basato su una strutturazione che prevede crediti di lezioni frontali in cui il docente espone aspetti di base e metodologici della disciplina, crediti di esercitazioni negli insegnamenti che lo necessitano e crediti di attività laboratoriale su aspetti applicativi.

Il percorso di formazione è articolato in tre anni.

Il primo anno di corso è dedicato agli insegnamenti di base (Matematica, Fisica, Chimica di base, informatica) e a una prima introduzione alla Scienza dei materiali, oltreché al corso di inglese, che i laureati dovranno essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, a livello QCER B1 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Nel secondo anno viene completata la formazione di base in chimica analitica, organica ed inorganica e sono approfondite le conoscenze relative alla struttura e alle proprietà fisiche e chimiche dei materiali.

Il terzo anno è caratterizzato dalla presenza di un insegnamento per la modellizzazione computazionale dei materiali, da un insegnamento di fisica della materia incentrato sui moderni nanomateriali e dagli insegnamenti per le applicazioni in ambito medicale.

Infine, lo studente dovrà svolgere un tirocinio formativo finalizzato alla tesi di laurea, che comprenda attività sperimentali e/o teoriche, in laboratori di ricerca presso enti, istituti di ricerca, università, centri di analisi e/o aziende in Italia o all'estero.

I laureati saranno in grado di svolgere attività di tecnico di alto livello presso industrie con elevato contenuto tecnologico nonché di proseguire gli studi in una vasta gamma di formazioni superiori (Lauree Magistrali o Master) che possono essere sia di ambito strettamente chimico o fisico che, ovviamente, dell'ambito della scienza dei materiali.

Descrizione sintetica delle attività affini e integrative

Inserimento del testo obbligatorio.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

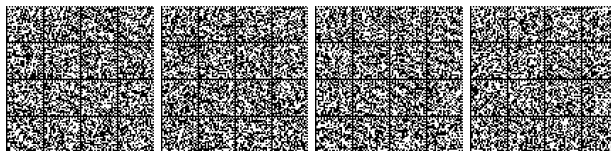
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Il CL in Scienza dei Materiali si propone di fornire agli studenti le seguenti conoscenze e capacità di comprensione:

- conoscenze di base della matematica, in particolare dell'algebra lineare, della geometria, del calcolo differenziale e integrale, e dell'informatica;
- conoscenze di base della fisica classica, della fisica teorica, della fisica quantistica e delle loro basi matematiche;
- conoscenze di base della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica fisica, della chimica organica e della chimica analitica;
- conoscenze fondamentali di chimica e di fisica della materia, e in particolare di chimica fisica, chimica dello stato solido, fisica degli stati condensati;
- conoscenze e comprensione delle proprietà dei materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;
- conoscenze fondamentali di tecniche e metodi di caratterizzazione della struttura della materia;
- conoscenze fondamentali delle correlazioni tra struttura e proprietà dei materiali, dei loro processi di produzione e trasformazione e delle loro applicazioni tecnologiche;
- conoscenza dell'inglese a livello QCER B1 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

Gli studenti acquisiscono le conoscenze e le capacità di comprensione in particolare attraverso le attività didattiche svolte nell'ambito degli insegnamenti previsti dal piano degli studi e il tirocinio curriculare.

Il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e capacità di comprensione è verificato principalmente attraverso le prove previste dagli esami di profitto.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Il CL in Scienza dei Materiali si propone di fornire agli studenti le seguenti capacità di applicare conoscenza e comprensione:

- capacità di utilizzare le conoscenze degli aspetti teorico-applicativi della matematica, dell'informatica, della fisica e della chimica degli stati condensati per interpretare e descrivere problemi di scienza dei materiali che tipicamente richiedono un approccio interdisciplinare;
- padronanza del metodo scientifico di indagine e delle principali tecniche e strumentazioni di laboratorio;
- capacità di operare in sicurezza in laboratorio, di misurare le principali proprietà dei materiali, di elaborare ed analizzare i dati sperimentali;
- capacità di tener conto delle forti caratteristiche di interdisciplinarietà fra le discipline chimiche, fisiche e ingegneristiche ai fini dell'approfondimento in specifici ambiti applicativi, in particolare nell'ambito dei materiali per la medicina;
- capacità di gestire in sicurezza sistemi, processi, ed esperimenti di media complessità;
- capacità di formulare giudizi e prendere decisioni coerenti con le proprie responsabilità professionali, etiche e sociali;
- capacità di operare e dialogare efficacemente in gruppi interdisciplinari e di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, i risultati di analisi e sperimentazioni condotte;
- capacità di aggiornare rapidamente e autonomamente le proprie conoscenze.

La capacità di applicare conoscenza e comprensione è sviluppata dallo studente mediante lo svolgimento di attività applicative nell'ambito degli insegnamenti previsti dal piano degli studi e il tirocinio curriculare.

Il raggiungimento degli obiettivi in termini di capacità di applicare conoscenza e comprensione è verificato sia nell'ambito delle attività applicative previste dal piano formativo sia attraverso la prova finale.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Il laureato in Scienza dei Materiali sviluppa le capacità di: svolgere autonomamente un'accurata ricerca bibliografica per conoscere lo stato dell'arte sul problema che è chiamato a risolvere; collezionare, analizzare e interpretare, anche attraverso analisi di tipo statistico, i dati dei problemi professionali sottoposti alla sua valutazione; individuare le modalità (analitiche, di simulazioni, ...) per acquisire i dati non disponibili; scegliere le soluzioni più adatte per risolvere problemi tecnici di media complessità sulla base delle informazioni (specifiche di progetto) disponibili.

Inoltre, acquisisce autonomia di giudizio nelle situazioni in cui è parte di un processo decisionale, dimostrando consapevolezza delle responsabilità professionali, etiche e sociali legate alla gestione delle sue attività professionali, alla presa di decisioni e alla formulazione di giudizi.

Nel percorso di studio, l'autonomia di giudizio si sviluppa grazie ad attività didattiche che richiedono: l'analisi critica e autonomia di dati e/o situazioni problematiche; l'analisi e la discussione di casi di studio; la produzione di elaborati; lo sviluppo di progetti nonché attraverso il tirocinio curriculare e la prova finale.

L'autonomia di giudizio è valutata nell'ambito sia delle attività interattive previste dal piano di studio sia della prova finale, nella quale lo studente è chiamato ad argomentare le proprie opinioni e a discuterle con la Commissione di Laurea.

Abilità comunicative (communication skills)

Il laureato in Scienza dei Materiali sviluppa le capacità di: comunicare in modo efficace, chiaro e privo di ambiguità informazioni; descrivere attività e comunicarne esiti/risultati anche in un contesto multidisciplinare, utilizzando metodi e strumenti di comunicazione appropriati e consolidati. Le abilità comunicative riguardano non solo le comunicazioni orali, ma anche le relazioni scritte, sia in lingua italiana sia in inglese.

Inoltre, acquisisce la capacità di collaborare efficacemente e di operare in modo efficace, come individuo e come membro di una squadra, eventualmente composta da soggetti con diverse competenze.

Le abilità comunicative sono sviluppate, acquisite e valutate nell'ambito sia delle attività interattive e dei lavori di gruppo previsti dal piano di studio sia, in particolare, attraverso la prova finale.

Capacità di apprendimento (learning skills)

Il laureato in Scienza dei Materiali sviluppa le capacità di: acquisire nuove conoscenze teorico-pratiche negli ambiti disciplinari di competenza; di mantenere aggiornate le proprie conoscenze; seguire in modo autonomo le evoluzioni tecnologiche e della scienza negli ambiti disciplinari di competenza, sia nel contesto professionale e lavorativo sia in caso di prosecuzione degli studi.

Nel percorso di studio la capacità di apprendimento è sviluppata e valutata in particolare nell'ambito delle attività che richiedono: l'analisi critica autonoma di dati e/o situazioni problematiche; l'analisi e la discussione di casi di studio; la produzione di elaborati; lo sviluppo di progetti nonché attraverso il tirocinio curriculare e la prova finale.

Conoscenze richieste per l'accesso**(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)**

Per essere ammessi al CL in Scienza dei Materiali occorre essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, secondo la normativa vigente, per l'accesso alla formazione universitaria.

È richiesta altresì un'adeguata preparazione nelle scienze matematiche, fisiche e chimiche, nonché la conoscenza della lingua inglese, ad un livello corrispondente a quello normalmente previsto nella scuola secondaria di secondo grado.

Il possesso di adeguate conoscenze iniziali è verificato con un test obbligatorio al fine di identificare eventuali specifiche lacune formative, in corrispondenza delle quali saranno attribuiti obblighi formativi aggiuntivi (OFA), da colmare nel primo anno del Corso di Studio.

Caratteristiche della prova finale**(DM 270/04, art 11, comma 3-d)**

La prova finale costituisce una importante occasione formativa individuale a completamento del percorso formativo dello studente. Essa prevede la redazione e la discussione di un elaborato scritto sotto la guida di un relatore, relativo a tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del Corso, e deve comprendere la discussione della relazione delle attività svolte durante il tirocinio.

L'elaborato finale, che può trarre spunto dall'esperienza di tirocinio e può essere redatto anche in lingua inglese, rappresenta un momento di comprensione ed applicazione alla realtà di una serie di strumenti e tecniche che si è avuto modo di apprendere nell'ambito degli insegnamenti frequentati.

L'elaborato deve denotare una buona capacità personale di organizzare e sistematizzare le nozioni e le competenze acquisite nel Corso di Studio, senza però richiedere una particolare originalità.

La prova finale deve altresì dare evidenza delle capacità acquisite di autonomia di giudizio, comunicative e di apprendimento autonomo.



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Esperto in Scienza dei Materiali.
funzione in un contesto di lavoro: Il CL in Scienza dei Materiali intende preparare i propri laureati per lo svolgimento delle seguenti principali funzioni in un contesto di lavoro: - tecnico per la caratterizzazione avanzata di materiali per il miglioramento e l'ottimizzazione delle loro proprietà nonché per la progettazione e realizzazione di nuovi materiali; - tecnico per lo sviluppo di processi di produzione di materiali con proprietà predeterminate; - supporto allo sviluppo di nuovi prodotti nel campo dei materiali; - tecnico di strumentazioni anche avanzate per la determinazione di proprietà dei materiali; - tecnico per il controllo di qualità di materiali, prodotti nel campo dei materiali e processi per la produzione di materiali; - consulente di aziende in merito all'applicazione sia dei materiali tradizionali che di quelli innovativi.
competenze associate alla funzione: Per lo svolgimento delle funzioni previste, durante il percorso formativo gli studenti svilupperanno e acquisiranno le seguenti competenze: - conoscenze fondamentali di fisica (teorica e sperimentale, classica e moderna, in particolare quantistica) e di chimica (generale, inorganica, organica, fisica e analitica) e delle loro basi matematiche, nonché di chimica-fisica della materia e delle fasi condensate. - capacità di utilizzare le conoscenze degli aspetti teorico-applicativi della matematica, della fisica e della chimica degli stati condensati per interpretare e descrivere problemi di scienza dei materiali che tipicamente richiedono un approccio interdisciplinare; - conoscenze di base e padronanza del metodo scientifico di indagine attraverso le principali tecniche di laboratorio e computazionali, particolarmente utili alla comprensione microscopica (scala atomistica) e macroscopica (fenomenologica) delle proprietà dei materiali - competenze sulle tecniche sperimentali per la caratterizzazione della struttura e delle proprietà dei materiali, sulle metodologie computazionali per la comprensione e la progettazione di materiali, coniugate a capacità di elaborare e analizzare grandi quantità di dati attraverso delle buone basi informatiche - capacità di tener conto delle forti caratteristiche di interdisciplinarietà fra le discipline chimiche, fisiche e ingegneristiche ai fini dell'approfondimento in specifici ambiti applicativi, in particolare nell'ambito dei materiali per la medicina; - capacità di operare in sicurezza in laboratorio, di misurare le principali proprietà dei materiali, di elaborare ed analizzare i dati sperimentali; - capacità di gestire in sicurezza sistemi, processi, ed esperimenti di media complessità; - capacità di formulare giudizi e prendere decisioni coerenti con le proprie responsabilità professionali, etiche e sociali; - capacità di operare e dialogare efficacemente in gruppi interdisciplinari e di comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, i risultati di analisi e sperimentazioni condotte; - capacità di aggiornare rapidamente e autonomamente le proprie conoscenze.
sbocchi occupazionali: Gli sbocchi occupazionali tipici del laureato in Scienza dei Materiali sono: - aziende per la produzione, la trasformazione e lo sviluppo dei materiali; - centri di analisi dedicati alle caratterizzazioni strumentali e al controllo di qualità dei materiali; - laboratori e strutture di ricerca e sviluppo di nuovi materiali. Inoltre, i laureati potranno proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale di continuità, ma anche di ambito strettamente chimico o fisico, e in master.
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
• Tecnici fisici e nucleari - (3.1.1.1.2) • Tecnici chimici - (3.1.1.2.0)

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 c.2.



Attività di base

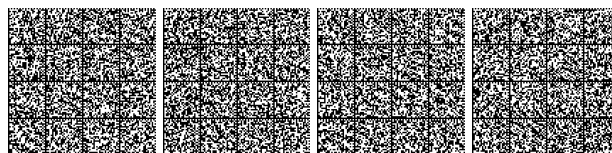
ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Formazione informatica e matematica di base	INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 Logica matematica MAT/02 Algebra MAT/03 Geometria MAT/04 Matematiche complementari MAT/05 Analisi matematica MAT/06 Probabilità e statistica matematica MAT/07 Fisica matematica MAT/08 Analisi numerica MAT/09 Ricerca operativa	15	27	15
Formazione chimica di base	CHIM/01 Chimica analitica CHIM/02 Chimica fisica CHIM/03 Chimica generale ed inorganica CHIM/06 Chimica organica	10	21	10
Formazione fisica di base	FIS/01 Fisica sperimentale FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici FIS/03 Fisica della materia FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare FIS/05 Astronomia e astrofisica FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) FIS/08 Didattica e storia della fisica	10	15	10
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 35:		35		

Totale Attività di Base	35 - 63
--------------------------------	---------

Attività caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Chimica della materia	CHIM/02 Chimica fisica CHIM/03 Chimica generale ed inorganica CHIM/06 Chimica organica	15	18	15
Fisica della materia	FIS/01 Fisica sperimentale FIS/02 Fisica teorica modelli e metodi matematici FIS/03 Fisica della materia	15	18	15
Struttura della materia	CHIM/01 Chimica analitica CHIM/02 Chimica fisica FIS/01 Fisica sperimentale FIS/03 Fisica della materia GEO/06 Mineralogia	10	18	10
Processi e applicazioni industriali	CHIM/04 Chimica industriale CHIM/05 Scienza e tecnologia dei materiali polimerici CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) ING-IND/21 Metallurgia ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/23 Chimica fisica applicata ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica	10	21	10
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 50:		50		

Totale Attività Caratterizzanti	50 - 75
--	---------



Attività affini

ambito disciplinare	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
	min	max	
Attività formative affini o integrative	18	30	18

Totale Attività Affini	18 - 30
-------------------------------	---------

Altre attività

ambito disciplinare		CFU min	CFU max
A scelta dello studente		12	18
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)	Per la prova finale	3	6
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	3	6
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c		6	
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche	-	-
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	-	-
	Tirocini formativi e di orientamento	6	9
	Abilità informatiche e telematiche	-	-
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d		6	
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali		-	-

Totale Altre Attività	24 - 39
------------------------------	---------

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo	180
Range CFU totali del corso	127 - 207

Note attività affini (o Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe)**Note relative alle altre attività****Note relative alle attività di base****Note relative alle attività caratterizzanti**

RAD chiuso il 23/12/2025



Università	Neuromed
Classe	LM-55 - Scienze cognitive
Nome del corso in italiano	Scienze Cognitive e Studi sulla Mente
Nome del corso in inglese	
Lingua in cui si tiene il corso	italiano
Codice interno all'ateneo del corso	
Data di approvazione della struttura didattica	06/04/2020
Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione	06/04/2020
Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni	06/03/2020 -
Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento	
Modalità di svolgimento	a. Corso di studio convenzionale
Eventuale indirizzo internet del corso di laurea	
Dipartimento di riferimento ai fini amministrativi	
EX facoltà di riferimento ai fini amministrativi	
Massimo numero di crediti riconoscibili	12

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-55 Scienze cognitive

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

- possedere un'avanzata preparazione nelle discipline che concorrono a definire l'ambito delle scienze cognitive (quali la psicologia cognitiva, le neuroscienze cognitive, la linguistica, l'intelligenza artificiale, la filosofia e le scienze sociali);
- possedere approfondite conoscenze di natura teorica e operativa per l'approccio interdisciplinare allo studio della mente e del comportamento degli organismi;
- possedere approfondite conoscenze di natura teorica e operativa sui processi di comunicazione e decisione;
- possedere approfondita conoscenza delle metodologie di raccolta e analisi di dati;
- avere familiarità con le metodologie simulate, osservative e sperimentali utilizzate nello studio del sistema mente-cervello e delle interfacce uomo-macchina e tra uomo e altri sistemi complessi;
- avere capacità di analizzare i processi decisionali a livello individuale e collettivo, in ambito organizzativo, economico e sociale;
- avere capacità di progettare modelli e interventi per la riorganizzazione delle interfacce fra uomo e sistemi complessi;
- avere capacità di condurre attività di ricerca di base e applicata in piena autonomia;
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti alla persona, ai gruppi e alle comunità (scuola, pubblica amministrazione, aziende pubbliche e private) e nella progettazione di interfacce e sistemi informatici. Potranno inoltre svolgere attività libero-professionale e di consulenza presso enti pubblici e privati.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea magistrale della classe prevedono:

- attività volte all'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche relative ai diversi ambiti disciplinari delle scienze cognitive;
- attività volte a sviluppare le competenze necessarie alla creazione di modelli computazionali del funzionamento di sistemi a differenti livelli di complessità;
- attività volte a sviluppare abilità cooperative nella conduzione di ricerca avanzata nelle scienze cognitive;
- seminari, attività di laboratorio, esperienze applicative in situazioni reali o simulate, relativi ad attività formative nei settori disciplinari caratterizzanti la classe;
- lo svolgimento di attività che abbiano valenza di tirocinio;
- in relazione ad obiettivi specifici, attività esterne e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni

Le consultazioni con le parti sociali relative della proposta di attivazione del Corso di Studio Magistrale in Scienze Cognitive e Studi sulla Mente (LM-55) per l'anno accademico 2020/2021, si sono svolte in occasione di un incontro tenutosi il giorno 6 marzo 2020 presso la sede di NEURO EDUCATION S.P.A. (Neuromed) sito in Pozzilli (IS), via Dell'Elettronica 1.

All'incontro erano presenti:

- Il dott. Antonio Bertani, Presidente del CdA di Neuro Education S.P.A.
- Il prof. Diego Centonze, Co-Direttore della Scuola di Specializzazione post-laurea in Psicoterapia Psicoanalitica PSICOMED presso l'IRCCS Neuromed.
- L'Ing. Luigi Sepiacci Presidente di A.N.I.N.S.E.I (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione)

L'incontro ha rappresentato l'occasione per approfondire, con spirito critico costruttivo, gli elementi fondamentali del corso con l'obiettivo di ricercare migliorare l'intero impianto didattico-scientifico.

Inoltre, l'ente promotore ha provveduto alla somministrazione di questionari di consultazione ai seguenti soggetti operanti nel settore:

- Kairos cooperativa sociale
- Consorzio di libere imprese
- Athena
- Comunità terapeutica Molise
- Scuola e lavoro
- Cooperativa sociale I Chicchi

Gli enti sopra riportati si sono dimostrati disponibili a stipulare convenzioni con Università al momento dell'effettiva istituzione.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo

Il corso di laurea magistrale in Scienze Cognitive e Studi sulla Mente è finalizzato all'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche avanzate nell'ambito delle scienze cognitive applicate allo studio del sistema mente-cervello. In particolare, il corso intende fornire ai propri laureati una formazione avanzata e di tipo multidisciplinare (filosofico, psicologico, medico, statistico-metodologico, neuroscientifico). La prospettiva adottata è quella dell'approccio interdisciplinare, che integra gli approcci biologico, tecnologico e cognitivo, con lo scopo di permettere una migliore comprensione dell'agire umano. Coerentemente con le finalità della classe LM-55 Scienze cognitive, al termine del percorso formativo i laureati magistrali in Scienze Cognitive e Studi sulla Mente avranno acquisito:

- una conoscenza approfondita degli ambiti disciplinari caratterizzanti le scienze cognitive, con particolare riferimento alle neuroscienze cognitive (all'anatomia e fisiologia del sistema nervoso), oltreché alla psicologia cognitiva, all'epistemologia e all'etica delle scienze cognitive, all'intelligenza artificiale,



alle metodologie di raccolta e analisi di dati;

- conoscenze approfondite sul funzionamento del sistema mente-cervello-corpo in relazione all'ambiente naturale, sociale e artificiale;
- conoscenze approfondite in un ampio spettro di tematiche relative alle neuroscienze cognitive, che includono la percezione, l'attenzione, l'emozione, la cognizione, il linguaggio, le decisioni, la memoria e applicazioni cliniche ai danni e disordini cerebrali;
- una conoscenza approfondita della metodologia, degli strumenti analitici e delle tecniche di acquisizione e analisi dei dati provenienti dalle neuroimmagini;
- la capacità di trasferire le conoscenze e le competenze apprese ad ambiti più ampi, quale la gestione di sistemi organizzati e lo studio di ambienti complessi, la gestione dei processi creativi, la progettazione di percorsi formativi basati sull'uso di strumenti didattici evoluti (intelligenza artificiale, potenziamento cognitivo);
- la capacità avanzata di utilizzare metodologie simulate, osservative e sperimentali proprie delle scienze cognitive nello studio del sistema mente-cervello e al fine di verificare ipotesi scientifiche partendo dallo studio dei sistemi intelligenti, siano essi naturali o artificiali;
- la capacità di far evolvere i modelli teorici e i contributi empirici nel contesto clinico e di ricerca;
- la capacità di elaborare e analizzare dati provenienti da neuroimmagini, nel pieno rispetto degli aspetti etici;
- la padronanza del metodo di indagine scientifico e tecnologico per poter operare nell'ambito delle neuroscienze;
- la capacità di svolgere attività di ricerca nell'ambito dell'analisi e sviluppo di sistemi legati alle prestazioni cognitive umane e della progettazione avanzata di interfacce e di sistemi ergonomici.

Il programma formativo del corso di studi magistrale in Scienze Cognitive e Studi sulla Mente è articolato in due anni. Ciascun anno di corso comprende insegnamenti teorici e formazione teorico-pratica.

Il primo anno è dedicato agli insegnamenti comuni ai due curricula in cui si articola il percorso formativo.

Con gli insegnamenti del primo semestre si intende promuovere lo sviluppo di una etica della responsabilità nel contesto educativo e sociale, illustrare le basi biologiche dei processi mentali e cognitivi, illustrare i concetti riguardanti il funzionamento e l'organizzazione del sistema nervoso (centrale e periferico) in relazione al comportamento, illustrare i concetti e fornire le conoscenze fondamentali di genetica.

Gli insegnamenti del secondo semestre mirano a fornire agli studenti le conoscenze fondamentali relative alla neurologia, ad introdurre i concetti fondamentali riguardanti l'Intelligenza Artificiale e le conoscenze delle metodologie di analisi statistica complessa. Nel secondo semestre è previsto anche un insegnamento finalizzato, in particolare, a promuovere l'apprendimento del linguaggio tecnico relativo alla letteratura scientifica in inglese rilevante per le scienze cognitive.

Il secondo anno, primo semestre, prevede invece la divisione in due curricula.

Gli insegnamenti del curriculum relativo alla neurofisiopatologia della mente si propongono di illustrare i principi da cui deriva l'acquisizione di dati e la relativa formazione dell'immagine delle principali tecniche di bio-imaging, fornire nozioni di base sulla bioingegneria elettronica e sull'informatica medica, fornire allo studente un'approfondita conoscenza dell'anatomia funzionale-cognitiva e delle basi teorico-pratiche dei metodi di valutazione neuropsicologica, approfondire le conoscenze relative alla fisiologia del sistema nervoso centrale e periferico, ai meccanismi della plasticità sinaptica e al loro ruolo nel recupero clinico conseguente al danno neurologico.

Gli insegnamenti del curriculum relativo alle scienze della mente e del comportamento si propongono di fornire agli studenti le nozioni della psicologia generale e dell'approccio neurocognitivo allo studio della mente, promuovere l'acquisizione e favorire l'applicazione delle conoscenze relative ai processi di partecipazione, collaborazione e leadership, fornire un'estesa panoramica sulla multidimensionalità eziopatogenetica dei disturbi psichiatrici, approfondire i principi costruttivi epistemologici, teorici e metodologici della pedagogia speciale declinata come scienza dell'inclusione.

Il secondo semestre è dedicato, per entrambi i curricula, agli insegnamenti a scelta dello studente, allo svolgimento del tirocinio e allo sviluppo della tesi di laurea.

Descrizione sintetica delle attività affini e integrative

Inserimento del testo obbligatorio.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Gli studenti acquisiranno conoscenze teoriche e metodologiche avanzate principalmente nell'ambito delle neuroscienze cognitive, senza trascurare le discipline matematiche, informatiche e dell'ingegneria, quelle filosofiche ed economiche. La prospettiva adottata in questo percorso è quella dell'approccio interdisciplinare allo studio del cervello, che integra gli approcci biologico e cognitivo, con lo scopo di permettere una migliore comprensione della mente umana e delle abilità. Gli studenti acquisiranno conoscenze sui fondamenti neurobiologici e psicologici dei meccanismi mentali. Tali fondamenti includono i principi della neurofisiologia e tecniche di neuroimaging strutturale e funzionale, che insieme costituiscono la disciplina delle neuroscienze cognitive. Gli studenti acquisiranno competenze teoriche in un ampio spettro di tematiche relative alle neuroscienze cognitive, che includono la percezione, l'attenzione, l'emozione, la cognizione, il linguaggio, le decisioni, la memoria e applicazioni cliniche ai danni e disordini cerebrali.

Gli studenti vengono inoltre preparati nei metodi utilizzati per lo studio di mente e cervello, che includono tecniche di base e avanzate per la progettazione di esperimenti e metodi statistici per analizzare dati comportamentali e neuroimmagini. Le metodologie presentate includono anche le tecniche più di frontiera nell'analisi di neuroimmagini.

Gli studenti acquisiscono le conoscenze e le capacità di comprensione in particolare attraverso le attività didattiche svolte nell'ambito degli insegnamenti previsti dal piano degli studi e il tirocinio curricolare.

Il raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenza e capacità di comprensione è verificato principalmente attraverso le prove previste dagli esami di profitto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)

Le attività formative previste dal Corso di Studi forniscono al laureato la capacità di affrontare in modo concreto e produttivo, adottando una prospettiva 'problem solving', le tematiche relative alle neuroscienze cognitive e allo studio della mente. Il laureato avrà sviluppato la capacità di condurre attività di ricerca di base e applicata in piena autonomia nell'ambito delle scienze cognitive e la capacità di analizzare gli aspetti patologici dei processi mentali. Le competenze acquisite nell'ambito delle neuroscienze sono supportate dalle conoscenze degli strumenti e dei metodi propri delle discipline matematiche ed ingegneristiche, mantenendo un approccio culturalmente elevato favorito dagli ambiti umanistici e delle scienze economico-sociali.

Durante il percorso, gli studenti avranno occasione di condurre progetti di ricerca sia all'interno di corsi specializzati, sotto la guida dei docenti, sia come parte del tirocinio e della tesi. Gli studenti dovranno inoltre produrre lavori di natura più teorica che esaminano in maniera critica gli studi esistenti. Essi possono applicare le conoscenze acquisite nell'analisi dei dati in corsi dedicati in particolare all'analisi di dati di neuroimaging.

Infine, la stesura della tesi richiede l'applicazione delle conoscenze acquisite nei vari corsi, di natura sia teorica che pratica. Tale lavoro deve avere un valore scientifico sostanziale.

Infine, la stesura della tesi richiede l'applicazione delle conoscenze acquisite nei vari corsi, di natura sia teorica che pratica. Tale lavoro deve avere un valore scientifico sostanziale.

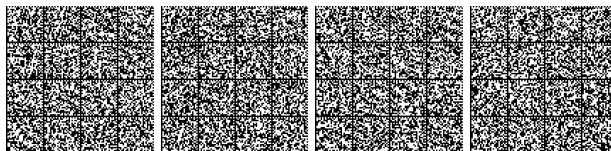
La capacità di applicare conoscenza e comprensione è sviluppata dallo studente mediante lo svolgimento di attività applicative nell'ambito degli insegnamenti previsti dal piano degli studi e il tirocinio curricolare.

Il raggiungimento degli obiettivi in termini di capacità di applicare conoscenza e comprensione è verificato sia nell'ambito delle attività applicative previste dal piano formativo sia attraverso lo svolgimento della tesi di laurea.

Autonomia di giudizio (making judgements)

Il Laureato Magistrale avrà maturato la capacità di integrare i dati e le informazioni a disposizione al fine di assumere decisioni motivate con un alto grado di autonomia di giudizio nella gestione della complessità, avendo maturando la consapevolezza delle responsabilità etiche del proprio operato e delle conseguenze sociali delle proprie scelte decisionali. La preparazione di elevato profilo conseguita dal laureato magistrale, anche mediante attività formative orientate all'inserimento nel mondo del lavoro quali stage e attività di laboratorio progettuali, consentono di sviluppare quelle doti di managerialità, autonomia e capacità decisionale che denotano capacità applicativa delle competenze acquisite, utili per l'inserimento ad un elevato livello di responsabilità. Il laureato magistrale saprà valutare l'opportunità di utilizzare particolari tecnologie, processi, metodi e procedure per la soluzione di problemi e sarà in grado di integrare conoscenze di natura diversa riguardanti il sistema mente-cervello per formulare ipotesi e correlare indagini empiriche negli ambiti delle scienze cognitive.

L'autonomia di giudizio dello studente si sviluppa e viene valutata attraverso lo svolgimento di esercitazioni guidate. Le capacità di giudizio autonomo



maturate durante tutto l'arco degli studi nei singoli insegnamenti trovano ulteriore consolidamento durante le attività di e durante il lavoro di preparazione dell'elaborato finale che richiede allo studente la capacità di affrontare un problema complesso, dove gli viene richiesto di proporre soluzioni percorribili ed efficaci per la soluzione del problema stesso, dimostrando così di avere acquisito l'autonomia necessaria per la finalizzazione di un progetto o per la scelta ed impiego di strumenti e metodi avanzati.

Abilità comunicative (communication skills)

Al termine del percorso il Laureato sarà in grado di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità informazioni, dati scientifici e conclusioni a interlocutori specialisti e non specialisti, anche attraverso la preparazione di elaborati scritti, diagrammi e schemi, utilizzando all'occorrenza la lingua inglese e gli strumenti informatici necessari per la presentazione, l'acquisizione e lo scambio di conoscenze.

Lo sviluppo delle capacità comunicative è ottenuto attraverso le esercitazioni e le attività laboratoriali dei singoli insegnamenti, nonché attraverso il lavoro di tesi ed il periodo di stage presso enti esterni

Capacità di apprendimento (learning skills)

Il corso di studio fornisce le abilità di apprendimento e metacognitive necessarie per ulteriori apprendimenti sia per studi successivi, sia nel proprio ruolo professionale, che potranno essere largamente autonomi.

L'acquisizione di tali capacità viene verificata attraverso la valutazione delle attività di laboratorio, attraverso la valutazione finale dell'attività di tirocinio, nonché attraverso il lavoro individuale svolto dallo studente sotto la guida di un docente per la preparazione e stesura della prova finale.

Conoscenze richieste per l'accesso

(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Ai sensi dell'art. 6 del DM 270/2004, l'accesso al Corso di Studio, ad accesso libero è subordinato:

- al possesso di una laurea triennale riconosciuta idonea o al soddisfacimento di predefiniti requisiti curriculari;
- alla verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Con riferimento al primo punto, è richiesto il soddisfacimento di uno dei seguenti requisiti curriculari:

- possesso di una laurea triennale conseguita nelle classi L-20 (Scienze della comunicazione), L-24 (Scienze e tecniche psicologiche), L-31 (Scienze e tecniche informatiche), L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione), nelle classi delle lauree in professioni sanitarie (L/SNT/1, L/SNT/2, L/SNT/3, L/SNT/4) o essere in possesso di un titolo accademico acquisito all'estero e riconosciuto idoneo;
- per chi ha conseguito un titolo di laurea in una Classe diversa da quelle sopra indicate, aver acquisito almeno 54 CFU negli ambiti caratterizzanti la classe LM-55.

Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della personale preparazione; in particolare, non è ammessa l'assegnazione di debiti formativi od obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.

Caratteristiche della prova finale

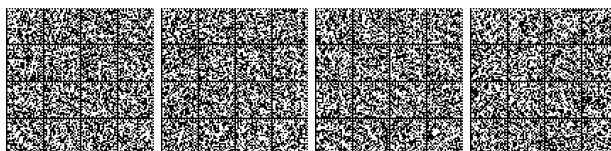
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consiste nella discussione pubblica, davanti ad un'apposita commissione, di un elaborato scritto di carattere monografico (tesi di Laurea Magistrale). La tesi viene redatta dallo studente in modo autonomo e con caratteristiche di originalità sotto la guida di uno o più relatori. Possono essere Relatori i Responsabili di un insegnamento presente piano di studi del CdS. L'argomento concordato con il Relatore deve essere coerente con gli obiettivi formativi del Corso. La tesi può essere di natura sperimentale, numerica o teorica ed essere eventualmente svolta presso aziende od enti esterni, pubblici o privati. L'elaborato deve dimostrare oltre alla padronanza degli argomenti trattati anche la capacità di affrontare problemi complessi con approccio multidisciplinare. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento didattico del corso di studio.



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Ricercatore/ tecnico specialista nelle scienze cognitive
funzione in un contesto di lavoro: I laureati effettueranno attività di ricerca nell'ambito dell'analisi e sviluppo di sistemi legati alle prestazioni cognitive umane, della conduzione di ricerche empiriche e nell'elaborazione di modelli neurali e computazionali della cognizione. Potranno svolgere tali attività in forma libero-professionale e anche di consulenza presso enti pubblici e privati. Principalmente, le funzioni che i laureati potranno ricoprire riguardano le seguenti aree: • Ideazione e l'implementazione di progetti di ricerca sia di base sia applicata (project management); • formazione; • gestione di team di lavoro interdisciplinari; • analisi dei processi cognitivi I laureati in Scienze Cognitive e Studi sulla Mente avranno le competenze necessarie per effettuare l'analisi e la gestione dei processi creativi, la progettazione di percorsi formativi basati sull'uso di strumenti didattici evoluti (intelligenza artificiale, potenziamento cognitivo).
competenze associate alla funzione: I laureati sapranno applicare competenze avanzate nelle scienze cognitive utilizzando metodologie simulate, osservative e sperimentali nello studio del sistema mente-cervello. Inoltre, la formazione ricevuta fornisce ai laureati le competenze per proseguire il percorso di studi, mettendo a frutto le proprie conoscenze in occupazioni a forte contenuto intellettuale, nell'ambito di centri di ricerca e di progettazione nazionali e internazionali. Il corso di studi fornirà inoltre le competenze necessarie per effettuare attività di ricerca nell'ambito dell'analisi e sviluppo di sistemi legati alle prestazioni cognitive umane. I laureati potranno applicare competenze avanzate nelle scienze cognitive utilizzando metodologie simulate, osservative e sperimentali, al fine di verificare ipotesi scientifiche partendo dallo studio dei sistemi intelligenti, siano essi naturali o artificiali. Inoltre, lo studio interdisciplinare e l'approccio integrato utilizzato permetterà di trasferire le conoscenze e le competenze apprese ad ambiti più ampi, quale la gestione di sistemi organizzati e lo studio di ambienti complessi. La figura professionale sarà quella di un tecnico esperto, con una formazione interdisciplinare che gli permetterà di interfacciarsi e collaborare con bioingegneri, medicina, psicologi e neuroscienziati. I laureati acquisiranno: • una solida preparazione nelle neuroscienze di base e cliniche; • una approfondita conoscenza della metodologia, degli strumenti analitici e delle tecniche di acquisizione e analisi dei dati provenienti dalle neuroimmagini; • padronanza del metodo di indagine scientifico e tecnologico per poter operare nell'ambito delle neuroscienze; • possibilità di far evolvere i modelli teorici e i contributi empirici nel contesto clinico e di ricerca.
sbocchi occupazionali: I laureati potranno svolgere la loro professione in forma libero-professionale e anche di consulenza presso enti pubblici e privati, in particolare nell'ambito di: • Aziende private • Aziende ospedaliere • Pubbliche amministrazioni • Enti di formazione • Enti di ricerca privati e pubblici Più specificamente, anche considerata la tipologia di struttura e il contesto in cui si è formato il laureato in Scienze Cognitive e Studi sulla Mente, egli potrà far parte di una équipe multidisciplinare con medici, bioingegneri, psicologi e neuroscienziati. Analizzare big data ed elaborazioni a fini di processi decisionali. Inoltre, i laureati in Scienze Cognitive e Studi sulla Mente disporranno di una formazione multi- e interdisciplinare che consentirà loro sbocchi occupazionali e professionali differenziati. Il corso inoltre fornisce una preparazione specialistica che consentirà di intraprendere studi ulteriori, dottorati di ricerca, e di lavorare presso centri di ricerca e di progettazione nazionali e internazionali. Lo studio interdisciplinare e l'approccio integrato del corso di studi consentirà di trasferire le conoscenze e le competenze apprese ad ambiti più ampi, quale la gestione di sistemi organizzati e lo studio di ambienti complessi, il laureato in Scienze Cognitive e Studi sulla Mente potrà contribuire alla progettazione di percorsi formativi basati sull'uso di strumenti didattici evoluti presso centri di riabilitazione, enti di ricerca e di istruzione, in ambito accademico, presso le università svolgendo attività di ricerca scientifica, di analisi e sviluppo di sistemi legati alle prestazioni cognitive umane.
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
• Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche - (2.6.2.5.2)

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 30 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 c.2.



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Discipline filosofiche e linguistiche	M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi	6	6	-
Discipline psicologiche	M-PSI/01 Psicologia generale M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	0	6	-
Discipline psicobiologiche e neuroscienze cognitive	BIO/09 Fisiologia BIO/18 Genetica M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica MED/26 Neurologia	30	30	-
Discipline matematiche, informatiche e dell'ingegneria	INF/01 Informatica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica	6	21	-
Discipline economiche, statistiche e sociali	SECS-P/02 Politica economica SECS-S/01 Statistica SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi	6	12	-
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48:		60		

Totale Attività Caratterizzanti	60 - 75
--	---------

Attività affini

ambito disciplinare	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
	min	max	
Attività formative affini o integrative	15	18	12

Totale Attività Affini	15 - 18
-------------------------------	---------

Altre attività

ambito disciplinare		CFU min	CFU max
A scelta dello studente		9	9
Per la prova finale		15	15
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche	6	6
	Abilità informatiche e telematiche	-	-
	Tirocini formativi e di orientamento	-	-
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	-	-
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d		6	
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali		12	12

Totale Altre Attività	42 - 42
------------------------------	---------

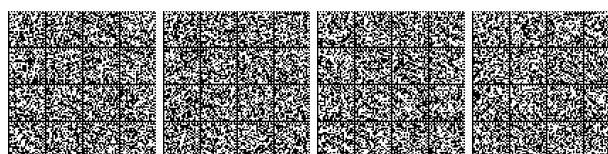
Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo	120
Range CFU totali del corso	117 - 135

Note attività affini (o Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe)

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività caratterizzanti



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 5 febbraio 2026.

Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2026-2028. (Delibera n. 4/SE-ZAUT/2026/INPR).

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 5 febbraio 2026;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e del bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2026-2028 delle regioni e province autonome, comprensivo della relativa nota metodologica, è stato previamente trasmesso, con nota, prot. n. 3261 del 30 gennaio 2026 del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della sezione delle autonomie;

Vista la nota, a firma del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della sezione delle autonomie, prot. n. 3154 del 30 gennaio 2026, con la quale lo schema del suddetto questionario è stato, altresì, trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

Esaminate le argomentazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, espresse nella nota, prot. 0756/C2FIN, a firma del segretario generale, acquisita al protocollo della sezione delle autonomie con il n. 3632 del 5 febbraio 2026;

Vista la nota di riscontro, a firma del direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, acquisita al protocollo il 4 febbraio 2026 con il n. 3550, con la quale si comunica la condivisione da parte dei rappresentanti della Conferenza dei contenuti del questionario;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2857 del 29 gennaio 2026 di convocazione della sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di referto della sezione delle autonomie, prot. n. 2935 del 30 gennaio 2026, con la quale si comunica ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione all'adunanza da remoto;

Udito il relatore, consigliere Elena Tomassini;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il questionario, per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione 2026-2028 delle regioni e delle province autonome, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 5 febbraio 2026.

Il Presidente: CARLINO

Il relatore: TOMASSINI

Depositata in segreteria il 19 febbraio 2026

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2026-2028

ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Le presenti linee guida sono finalizzate alla predisposizione, da parte del Collegio dei revisori dei conti, della relazione sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per il triennio 2026-2028, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, che richiama la disciplina prevista dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Esse si collocano nel solco delle precedenti linee guida adottate dalla sezione delle autonomie per il triennio 2025-2027, delle quali confermano l'impostazione generale, la funzione ordinamentale e la finalità di raccordo con il sistema dei controlli interni, il cui ruolo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica (art. 72 decreto legislativo n. 118/2011) viene riconosciuto e valorizzato.

La tempestiva adozione delle linee guida offre uno strumento unitario di riferimento per l'attività del Collegio dei revisori, volto ad assicurare, in chiave prognostica, la verifica dell'attendibilità, della congruità e della coerenza delle previsioni di entrata e di spesa, nonché della sostenibilità complessiva delle scelte di programmazione. Le informazioni richieste sono idonee a supportare sia le istruttorie delle sezioni regionali di controllo (che potranno tuttavia ampliarle ulteriormente, in funzione delle rispettive esigenze) sia le valutazioni di sintesi rimesse alla sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento sull'andamento complessivo della finanza regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.



Aggiornamenti e integrazioni del questionario per il triennio 2026-2028

Pur confermando l'impianto complessivo del questionario adottato per il triennio 2025-2027, le linee guida per il periodo 2026-2028 introducono mirati aggiornamenti e integrazioni, resi necessari in ragione dell'evoluzione del quadro normativo e dell'esigenza di rafforzare alcune aree di verifica ritenute particolarmente sensibili ai fini della tenuta degli equilibri di bilancio.

Sezione I - Domande preliminari

La sezione continua a essere finalizzata alla ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario connessi al processo di programmazione.

Il bilancio di previsione rappresenta il momento centrale dell'esercizio della funzione di indirizzo e di programmazione finanziaria dell'ente. Il principio di continuità dei cicli di bilancio impone che sia le risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente sia i rilievi formulati in sede di parificazione, siano posti alla base della nuova programmazione.

Rispetto al precedente triennio, è stata pertanto rafforzata la verifica dell'effettivo recepimento, nel bilancio di previsione 2026-2028, delle misure correttive derivanti dalla decisione di parifica dell'esercizio precedente, con particolare riferimento alla correzione dei saldi e delle poste interessate dai rilievi formulati dalla competente sezione regionale di controllo.

Permangono i quesiti volti a intercettare eventuali criticità emerse nel procedimento di approvazione della legge di bilancio.

Il questionario introduce inoltre, quest'anno, una maggiore attenzione alla coerenza del percorso verso gli obiettivi dell'Agenda 2030, nell'intento di rintracciare la corrispondenza, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, tra allocazioni delle risorse e spesa dedicata, anche mediante l'utilizzo di appositi indicatori di monitoraggio e di valutazione.

Sezione II - Regolarità della gestione amministrativa e contabile

La sezione mantiene il *focus* sulla spesa di personale, confermando le verifiche già previste in ordine al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Sono aggiornati i quesiti relativi alla programmazione delle assunzioni per le regioni a statuto ordinario, in coerenza con l'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 e con la normativa attuativa, nonché quelli concernenti il rispetto dei limiti alla costituzione del fondo delle risorse decentrate, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Sezione III - Gestione contabile, equilibri, disavanzo e vincoli di finanza pubblica

La sezione assume una configurazione unitaria, volta a garantire maggiore coerenza sistematica delle verifiche.

Sono introdotti specifici quesiti relativi al contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge di bilancio per il 2025 (art. 1, commi 785-787, della legge n. 207 del 2024), distintamente per regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale e province autonome.

È rafforzata la verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dei limiti al risultato di amministrazione previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge n. 145 del 2018, nonché delle nuove disposizioni in materia di debito autorizzato e non contratto. Da ultimo, vi è uno specifico approfondimento diretto alla verifica della cancellazione del fondo anticipazione di liquidità a seguito delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2026.

Sezione IV - Sostenibilità dell'indebitamento

La sezione è dedicata alla valutazione della sostenibilità dell'indebitamento regionale, tenendo conto anche degli accantonamenti connessi a garanzie prestate e all'utilizzo di strumenti finanziari derivati.

È posta particolare attenzione alla coerenza tra indebitamento programmato, equilibri di bilancio e rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Sezione V - Organismi partecipati

La sezione conferma l'impostazione già adottata nel precedente triennio, con riferimento alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie, alle operazioni straordinarie e agli effetti finanziari derivanti da trasferimenti straordinari e perdite di esercizio.

Sezione VI - Servizio sanitario regionale

La sezione è oggetto di ulteriore semplificazione, ferma restando l'attenzione sui profili maggiormente incidenti sugli equilibri di bilancio.

Sono stati aggiornati i quesiti relativi alla spesa per il personale sanitario, nel rispetto dei tetti normativamente previsti, e introdotte verifiche sulle iniziative organizzative volte a fronteggiare la carenza di personale e a limitare il ricorso a prestazioni esternalizzate. È altresì inserito un quesito relativo alla programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria.

Sezione VII - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

La sezione è limitata ai profili essenziali, in coerenza con l'avanzamento della fase attuativa del Piano e con l'esigenza di evitare duplicazioni informative, mantenendo il raccordo con la programmazione finanziaria regionale e con il settore sanitario.

Principali modifiche rispetto alle linee guida 2025-2027:

rafforzamento del raccordo tra bilancio di previsione e decisioni di parifica dell'esercizio precedente;

introduzione di quesiti specifici sul contributo alla finanza pubblica previsto dalla legge n. 207 del 2024;

razionalizzazione e unificazione delle verifiche su equilibri, disavanzo e vincoli di finanza pubblica;

aggiornamento dei controlli sulla spesa di personale e sui fondi decentrati;

semplificazione e aggiornamento della sezione dedicata al Servizio sanitario regionale;

ulteriore riduzione e focalizzazione dei quesiti relativi al PNRR;

maggiore attenzione al percorso per lo sviluppo sostenibile segnato dall'Agenda 2030.

Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sui bilanci regionali di previsione 2026-2028 delle regioni e province autonome è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (cfr. art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

È compito specifico dell'organo di revisione presso le regioni e le province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erranee.

A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori dei conti provvedano a registrarsi nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal presidente del Collegio dei revisori (PCR), sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova Registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della *homepage* di BDAP: <https://openbdap.rgs.mef.gov.it/> Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della *homepage*.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata alla compilazione dei questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza Territoriale», tramite utenza SPID/CIE. Alternativamente, il link diretto è <https://questionari.corteconti.it/survey/> Nella *homepage* della piattaforma «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati possono essere consultati direttamente anche nell'apposita sezione del sistema Con.Te, accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni».

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

I nuovi utenti che non sono ancora profilati sul sistema FiTNet, ma che dispongono delle credenziali SPID/CIE, verranno guidati alla procedura di profilazione al loro primo accesso. Questa procedura informatica assisterà l'utente nella compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, fornendo istruzioni dettagliate passo dopo passo per completare l'accesso.

Per qualsiasi criticità inerente allo SPID/CIE sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «QFIT - Questionari Finanza Territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile on-line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

La sezione delle autonomie comunicherà, attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sarà disponibile agli utenti la versione on-line per la compilazione.

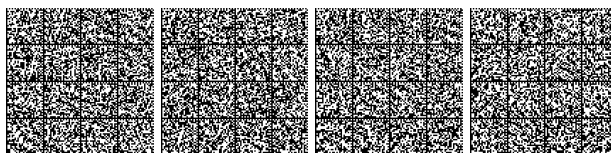


**LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI
ESERCIZI 2026-2028 (ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE
23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3,
DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)**



INDICE GENERALE

	Scheda anagrafica
Sezione I	Domande preliminari
Sezione II	Regolarità della gestione amministrativa e contabile
Sezione III	Gestione contabile (Equilibri, Vincoli) - Composizione del disavanzo
Sezione IV	Sostenibilità indebitamento e rispetto dei vincoli
Sezione V	Organismi partecipati
Sezione VI	Servizio sanitario regionale
Sezione VII	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER GLI ESERCIZI 2026-2028 (ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, CO. 3, DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012, N. 213)

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile

Regione/Provincia autonoma:

Codice fiscale della
Regione:

Scheda_anagrafica



SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1 Il bilancio di previsione ha adottato misure correttive di assestamento/recepimento atte a correggere i saldi e le poste secondo le indicazioni presenti nella decisione di parifica della competente Sezione territoriale?

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 Il revisore ha segnalato criticità/anomalie/necessità di misure correttive nel parere preliminare alla procedura di approvazione della legge di bilancio?

2.1 Compilare la seguente tabella:

Criticità rilevata	Classificazione criticità	Esito	Eventuali note sul follow up legislativo

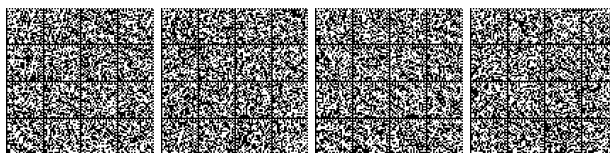
2.2 Eventuali altre criticità (riportare tutte le informazioni di cui alla precedente tabella):

3 Il bilancio di previsione inviato ed acquisito in BDAP è conforme al bilancio formalmente approvato?

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4 Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia stato approvato nei termini di legge ovvero non inviato alla BDAP entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione, sono stati rispettati i divieti dell'art. 9, co. 1-*quinquies*, d.l. n. 113/2016?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:



5 È stato approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) in conformità a quanto previsto dall'art. 36, d.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 del decreto)?

☐

5.1 Indicare la data di approvazione del provvedimento e se sia stata approvata la nota di aggiornamento con la relativa data:

5.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6 È stata approvata la Legge di stabilità regionale, ai sensi dell'art. 36, d.lgs. n. 118/2011?

☐

6.1 In caso di risposta affermativa indicare il numero e la data della legge:

6.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:



7 Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, la gestione finanziaria della Regione/Provincia autonoma si è svolta nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria ai sensi dell'art. 43, d.lgs. n. 118/2011?

7.1 In caso di risposta non affermativa fornire chiarimenti:

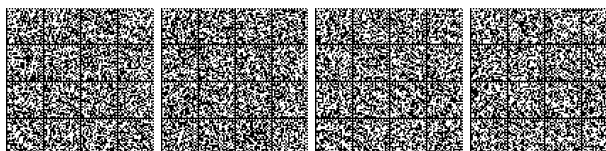
8 L'impostazione del bilancio di previsione è tale da garantire il rispetto degli equilibri di competenza nei termini previsti dall'art. 40, d.lgs. n. 118/2011?

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9 Nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), si possono individuare delle linee strategiche e delle politiche regionali redatte in considerazione del quadro di riferimento dei nuovi Obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030?

9.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

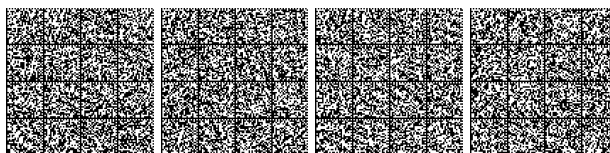
9.2 In caso di risposta positiva, illustrare sinteticamente i principali contenuti evidenziando quali SDGs sono richiamati e in quali sezioni del DEFR:



10 Nel bilancio vi sono previsioni di spesa che sono state interessate da specifiche iniziative associate ai
17 Obiettivi dell'Agenda 2030?

10.1 In caso di risposta affermativa, si indichino nella Tavola seguente le missioni riconducibili ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030 e le relative previsioni di spesa:

Obiettivi Agenda 2030	Obiettivi programmati (indicare con una X gli obiettivi perseguiti)	Bilancio di previsione Missioni (Per ogni singolo obiettivo è possibile indicare una o più missioni)	Previsioni di spesa (importo in euro)
1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo			
2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile			
3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età			
4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti			
5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze			
6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie			
7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni			
8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti			
9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile			
10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni			
11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili			
12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo			
13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze			
14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile			
15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica			
16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli			
17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile			



10.2 Fornire eventuali chiarimenti:

10.3 Gli interventi previsti sono accompagnati da indicatori di risultato coerenti con gli SDGs?

10.3.1 In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli indicatori e lo stato di attuazione:

10.3.2 In caso di risposta negativa, illustrare brevemente come viene monitorato lo stato di attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030:

10.4 La Regione/Provincia autonoma ritiene adeguate le risorse previste per il raggiungimento dei Goals prioritari?

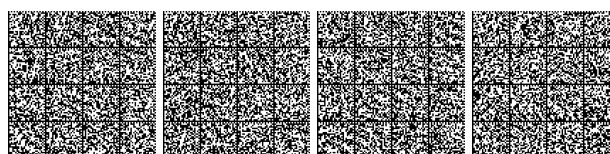
10.4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10.5 La realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 risulta essere in linea con la programmazione effettuata dalla Regione/Provincia autonoma per il perseguimento degli stessi entro il 2030?

10.5.1 In caso di risposta negativa, illustrare brevemente quali azioni sono state intraprese per poter raggiungere gli obiettivi entro il termine ultimo:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE II - REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1 La Regione ha programmato le assunzioni di personale nel rispetto dei presupposti documentali (asseverazione degli equilibri da parte dell'Organo di revisione) e dei limiti finanziari prescritti dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019 e disposizioni attuative? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

1.2 In caso di assenza dei presupposti di cui all'art. 33 del d.l. 34/2019, viene osservata la disciplina in materia di turn over?

Il quesito deve essere inteso come segue:

In caso di applicazione della disciplina meno favorevole del turn over, la sua applicazione è avvenuta solo previo rispetto di tutti gli adempimenti dell'art. 33, d.l. n. 34/2019.

2 La Regione/Provincia autonoma, nel definire l'entità del fondo delle risorse decentrate, ha rispettato i limiti di legge (art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, tenuto altresì conto, per le sole Regioni a statuto ordinario del disposto di cui all'art. 33, co. 1, ultimo periodo, d.l. n. 34/2019, nonché s.m.i., ad es. art. 14, co.1-bis, d.l. n. 25/2025)?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (EQUILIBRI E VINCOLI) (1-25)

1 L'equilibrio complessivo e l'equilibrio di parte corrente rispettano le prescrizioni di saldo di cui all'art. 40, d.lgs. n. 118/2011?

2 Nel bilancio di previsione è stata data copertura all'eventuale disavanzo presunto dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 42, co. 14, d.lgs. n. 118/2011 (Cfr. quesito-tabella 26)?

2.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3 L'applicazione del risultato di amministrazione ha rispettato i limiti di cui all'art. 1, cc. 897 e 898, l. n. 145/2018?

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

4 La Regione/Provincia autonoma si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 1, cc. 779 e ss., l. n. 205/2017, relativamente alla possibilità di rideterminare in quote costanti il ripiano del disavanzo 2014 e 2015?

4.1 In caso di risposta affermativa, allegare (tramite applicativo Con.Te.) la comunicazione inviata al Mef che certifica gli investimenti realizzati nel 2025 (in incremento di almeno il 4% rispetto a quelli realizzati nel 2017)

5 L'eventuale disavanzo corrispondente a debito autorizzato e non contratto anteriore al 1° gennaio 2016 è stato finanziato/coperto nei limiti dell'art. 40, co. 2, d.lgs. n. 118/2011?

5.1 Per verificare l'effettiva esigenza di cassa ai sensi dei cc. 2 e 2-bis, art. 40, d.lgs. n. 118/2011 (debito autorizzato e non contratto), è stata riscontrata l'esistenza di un saldo di cassa negativo alla data di riferimento?

6 La verifica di attendibilità delle previsioni di entrata, prevista dai principi contabili applicati e oggetto del parere dell'organo di revisione, ha dato riscontro positivo?

6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7 Il bilancio della Regione/Provincia autonoma contiene tutti gli accantonamenti necessari a titolo di contributo alla finanza pubblica previsti dalla disciplina vigente (ad. es. 1, co. 527 della l. n. 213/2023, art. 1, cc. 786 e 787, l. n. 207/2024) compresi gli aggiornamenti contenuti nella legge di bilancio 2026?

7.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8 A fronte della cancellazione del debito connesso alle anticipazioni di liquidità, stabilita dall'art. 1, cc. 638 e 639 della l. n. 199/2025, il bilancio di previsione è stato adeguato in modo che sia garantito il versamento di cui ai successivi commi 640 e 641 e che siano rispettati i limiti richiamati nel comma 642, art. 1 della legge citata, evitando il finanziamento di spesa corrente, in linea con il divieto previsto dall'art. 119, co. 7, Cost.?

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

9 Gli equilibri di bilancio rispettano le prescrizioni dell'art. 1, co. 821, l. n. 145/2018 e dell'art. 1, co. 785, l. n. 207/2024?

10 Gli stanziamenti a titolo di fondo pluriennale vincolato sono stati previsti in conformità al punto 5.4 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?

11 L'eventuale disavanzo di amministrazione formatosi a partire dal 1° gennaio 2018 e corrispondente a debito autorizzato e non contratto è stato coperto nei limiti dell'art. 40, co. 2-bis, d.lgs. n. 118/2011?



12 Gli equilibri di bilancio rispettano le prescrizioni dell'art. 9, l. n. 243/2012?

12.1 In caso di riscontrato mancato rispetto dell'art. 9, l. n. 243/2012 nell'anno precedente, è stata applicata una quota di recupero ai sensi del co. 2 dello stesso articolo?

12.2 Eventuali note:

13 In parte spesa è stato iscritto il fondo di cui all'art. 1, co. 789, l. n. 207/2024?

13.1 In caso di risposta affermativa, l'ammontare definitivo dello stesso fondo è stato adeguato alle eventuali variazioni necessarie ai sensi del co. 792?

13.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

14 L'equilibrio di bilancio di parte corrente rispetta le prescrizioni dell'art. 1, co. 789, l. n. 207/2024?

14.1 Eventuali note:

15 Le Regioni a statuto speciale Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno stanziato le quote da versare all'entrata del bilancio dello Stato, relative ai Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 dai propri enti locali, così come stabilito dall'art. 2, co. 6, del d.m. 8 febbraio 2024?

15.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:



16 Lo stanziato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo ai sensi dell'art. 46, d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2)?

16.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

17 Lo stanziamento dei fondi per passività potenziali risulta congruo in base ai criteri di cui all'art. 46, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

17.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

18 Le quote accantonate al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016, risultano conformi al dettato normativo?

18.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

18.2 In caso di risposta affermativa, indicare l'importo in corrispondenza dell'organismo che ha riportato perdite:

18.3 Le quote accantonate al fondo perdite società partecipate tengono conto anche delle perdite di cui all'art. 6, co. 2, d.l. n. 23/2020?

18.3.1 Eventuali note:

19 Oltre agli accantonamenti ex lege, sono stati previsti altri accantonamenti?

19.1 In caso di risposta affermativa, indicarne lo scopo, la collocazione in bilancio e i corrispondenti importi:

20 La Regione/Provincia autonoma ha dato attuazione all'obbligo di copertura dei residui perenti alla luce dell'art. 60, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

20.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

20.2 In caso di risposta affermativa, indicare la misura e le modalità:



21 Indicare l'ammontare degli importi stanziati nel triennio per il recupero dell'evasione fiscale:

Recupero evasione fiscale	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Stanziamenti						
Accertamenti						
Riscossioni c/competenza						

22 La Regione/Provincia autonoma ha adottato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari?

22.1 In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi della delibera di approvazione ovvero dell'ultima delibera di aggiornamento adottata:

23 Le entrate da alienazioni di beni sono state destinate ad una delle seguenti finalità: copertura di spese di investimento, riduzione del debito o altre finalità tassativamente indicate dalla legge?

23.1 Specificare gli utilizzi (descrizione e importo):

24 La Regione/Provincia autonoma ha provveduto a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., l. n. 145/2018, secondo le modalità ivi indicate?

24.1 In caso di risposta affermativa, indicare se per la Regione/Provincia autonoma si sia reso necessario utilizzare la facoltà di cui all'art. 1, co. 861, l. n. 145/2018, terzo periodo:

24.2 Indicare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

24.3 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

25 La Regione, qualora abbia fruito del contributo di cui all'art. 1, co. 455, l. n. 213/2023, lo ha vincolato al ripiano della quota annuale di disavanzo e, per la eventuale quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari (art. 1, co. 457, l. n. 213/2023)? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

25.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (segue)

26 Nella determinazione del risultato di amministrazione presunto la Regione/Provincia autonoma ha registrato un disavanzo?

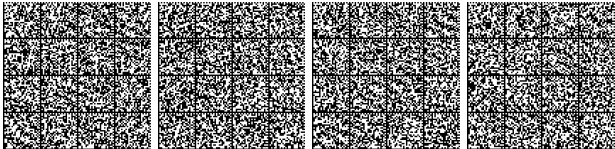
26.1 Compilare la seguente tabella:

Descrizione	Esercizio di riferimento	Numero delibera	Data delibera
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			
Disavanzo tecnico al 31 dicembre			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			

26.2 Compilare la seguente tabella relativa alla composizione del disavanzo presunto:

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO PRESUNTO AL 31/12/2025	ANALISI DEL DISAVANZO				Importi in euro
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024 (1) (a)	DISAVANZO PRESUNTO 2025 (1) (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2025 (c) = (a) - (b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2025 (1) (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2025 (e) = (d) - (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto			0,00		0,00
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui			0,00		0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre			0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2025			0,00		0,00
Altre forme di disavanzo			0,00		0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Indicare solo importi positivi



26.3 Compilare la seguente tabella relativa alla copertura del disavanzo presunto:

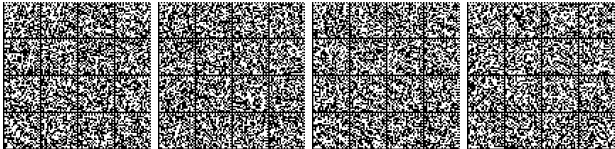
MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO 2025 ⁽²⁾	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO				Esercizi successivi
		Esercizio 2026 ⁽³⁾	Esercizio 2027	Esercizio 2028		
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto						
Disavanzo al 31.12.2014						
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						
Disavanzo tecnico al 31 dicembre						
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2025						
Altre forme di disavanzo						
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Importi in euro

⁽²⁾ Corrisponde alla colonna (b) della tabella precedente
⁽³⁾ Comprende la quota del disavanzo non ripianata nell'esercizio precedente, secondo le modalità previste dalle norme.

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI (1-4)

1 Ai fini del calcolo del limite di indebitamento, sono stati considerati tutti i prestiti formalmente concessi, anche per gli importi non ancora erogati?

☐

1.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

2 Indicare nella tabella seguente eventuali prestiti esclusi dal calcolo del limite quantitativo all'indebitamento e darne motivazione:

		Importi in euro
		Importo
Totale mutui e prestiti		
Eventuale importo escluso dalla Regione dal calcolo		
Descrizione	Motivazione	
Totale mutui e prestiti per limite di indebitamento		0,00

3 Sono stati previsti accantonamenti (punto 5.5 del principio contabile di cui all'allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011) in relazione ad eventuali garanzie (art. 11, co. 5, lett. f), d.lgs. n. 118/2011) da prestare/prestate a favore di enti ed altri soggetti?

☐

3.1 In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sui destinatari delle operazioni e sull'ammontare previsto:

3.2 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

4 Ad avviso dell'organo di revisione, la spesa o le entrate previste per contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 11, co. 5, lett. g), d.lgs. n. 118/2011) è stata adeguatamente stimata, tenuto conto delle informazioni finanziarie disponibili?

☐

4.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI (5)**5 Limiti di indebitamento***Importi in euro*

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO	
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, co. 6 del d.lgs. n. 118/2011	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	0,00 €
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	0,00 €
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2025	
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M=D-E-F-G-H+I+L)	0,00 €
TOTALE DEBITO	
Debito contratto al 31/12/2025	
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	
Debito autorizzato dalla Legge in esame	
TOTALE DEBITO	0,00 €
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione/Provincia autonoma a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	
NOTE	

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI

1 Quali sono gli obiettivi derivanti dalle misure di razionalizzazione/revisione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, che incidono sul bilancio di previsione 2026-2028?

2 Nel bilancio di previsione 2026-2028 si è tenuto conto degli effetti delle eventuali operazioni di acquisizione di nuove partecipazioni societarie, aumenti di capitale e di altre operazioni straordinarie previste ai sensi degli artt. 4, 5, 7, 8 del d.lgs. n. 175/2016?

2.1 In caso di risposta affermativa, indicare tali operazioni e il loro impatto sul bilancio di previsione 2026-2028:

2.2 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3 La Regione/Provincia autonoma prevede di sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito o altre operazioni di finanziamento, rilasciare garanzie (quali fidejussioni, lettere di *patronage* o concessioni di ipoteca su beni propri), ai sensi dell'art. 14, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016?

3.1 In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sui destinatari e sulle modalità essenziali delle operazioni, nonché sull'ammontare previsto dalle stesse:

4 Dalle verifiche effettuate dalla Regione/Provincia autonoma, con riferimento agli esercizi del triennio 2023-2025 sono presenti società in perdita?

4.1 In caso di risposta affermativa, compilare la tabella:

Codice fiscale	Denominazione Società	Perdita derivante dagli effetti della pandemia da Covid-19	Posticipazione della copertura della perdita ai sensi della facoltà concessa dall'art. 6, co. 2, d.l. n. 23/2020

5 La Regione/Provincia autonoma, per il triennio 2026-2028, ha previsto contributi e/o finanziamenti straordinari ai propri organismi partecipati?

5.1 In caso di risposta affermativa, indicare le finalità per le quali sono stati previsti contributi e/o finanziamenti straordinari e gli organismi partecipati a cui sono stati riconosciuti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE VI - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

1 Parallelamente al bilancio di previsione da parte del Consiglio, la Giunta regionale ha approvato, nei termini prescritti, il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale ai sensi dell'art. 32, co. 5, d.lgs. n. 118/2011?

1.1 In caso di risposta affermativa, allegare il documento (attraverso l'applicativo Con.Te.).

1.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 L'organo di revisione ha effettuato un riscontro di congruità sugli accantonamenti al fondo contenzioso nel bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio sanitario regionale?

2.1 Indicare l'ammontare del fondo rischi, descrivere i criteri utilizzati per definire l'accantonamento ed eventuali rilievi:

3 Contestualmente all'approvazione della legge di bilancio, la Giunta ha approvato il prospetto di cui all'art. 39, co. 13, d.lgs. n. 118/2011?

3.1 In caso di risposta affermativa, specificare le grandezze, compilando la seguente tabella:

Art. 20, d.lgs. n. 118/2011 (Perimetro sanitario)			
Parte A Entrate	Importi in euro	Parte B Spesa	Importi in euro
a) Finanziamento sanitario ordinario corrente		a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back	
b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	
c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso		c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	
d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario		d) Spesa per investimenti in ambito sanitario	
- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria		- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	

3.2 Spazio per note, chiarimenti e segnalazioni:



4 Il disavanzo sanitario pregresso, indicato nel perimetro sanitario riportato nell'allegato di cui all'art. 39, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, corrisponde al valore del disavanzo pregresso complessivamente registrato nel bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, di cui al co. 6, art. 32 dell'anno n-1?

4.1 In particolare, il disavanzo pregresso, tiene conto oltre che del risultato di esercizio, del valore registrato in patrimonio netto come perdite portate a nuovo e fondi di prima dotazione negativi?

4.1.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

5 In relazione alla domanda precedente, indicare:

Disavanzo sanitario pregresso	Ripiano del disavanzo sanitario pregresso iscritto nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento	Dettaglio delle coperture iscritte nel bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento	
		Voce (capitolo e descrizione)	Importo in euro

5.1 Eventuali annotazioni:

6 Nel caso di Regione in Piano di rientro, in sede di bilancio di previsione sono state applicate tutte le componenti prescritte secondo il piano operativo?

6.1 In caso di risposta affermativa, indicare quali e i relativi importi:

7 La Regione/Provincia autonoma ha programmato per il 2026 l'acquisto di prestazioni sanitarie da enti privati accreditati o solo autorizzati per il recupero delle liste di attesa?

7.1 In caso di risposta affermativa, indicare il valore dei contratti sottoscritti con operatori privati accreditati e con operatori solo autorizzati:

7.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8 La Regione/Provincia autonoma si è avvalsa delle misure previste dai cc. 218-222, l. n. 213/2023 anche per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa?

8.1 In caso di risposta affermativa, illustrare le misure adottate:

9 La Regione/Provincia autonoma si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 1, co. 362, l. n. 199/2025 per l'assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia?



10 La Regione/Provincia autonoma ha assunto iniziative organizzative per fronteggiare la carenza del personale sanitario nelle Aziende e per limitare l'affidamento di prestazioni sanitarie a terzi, ai sensi dell'art. 10, co. 1, del d.l. n. 34/2023?

10.1 In caso di risposta affermativa, illustrare in breve le iniziative assunte:

10.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

11 Sono stati predisposti i piani annuali di investimento in ambito sanitario secondo i criteri di programmabilità, ai sensi dell'art. 25, co. 1-bis, d.lgs. n. 118/2011?

11.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

12 Illustrare gli investimenti per l'edilizia sanitaria programmati nel triennio 2026-2028 indicandone l'ammontare, nonché le relative fonti di finanziamento:

13 In relazione agli investimenti per l'edilizia sanitaria, la Regione/Provincia autonoma ha sottoscritto gli accordi di programma per un importo pari al finanziamento ad essa destinato in base agli accordi di riparto?

13.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13.2 In caso di risposta affermativa, indicare il valore complessivo dei finanziamenti per l'edilizia sanitaria disponibili per la Regione/Provincia autonoma al 31/12/2025 e il valore degli accordi sottoscritti:

14 La Regione/Provincia autonoma ha adottato un documento programmatico sulle iniziative di investimento di cui ai piani triennali previsti dall'art. 1, cc. 306 e 307, l. n. 213/2023?

14.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

15 La crescita della spesa per il personale del SSR programmata per l'anno 2026 rispetta il tetto previsto dall'art. 11, d.l. n. 35/2019 (come modificato dall'art. 1, co. 269, l. n. 234/2021)?

15.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

16 La Regione/Provincia autonoma ha presentato entro il 30 gennaio 2026 il piano di potenziamento delle cure palliative (art. 5, co. 4-bis, l. n. 38/2010, inserito dall'art. 1, co. 83, l. n. 197/2022), tenuto conto delle ulteriori risorse previste dall'art. 1, co. 367, l. n. 199/2025?

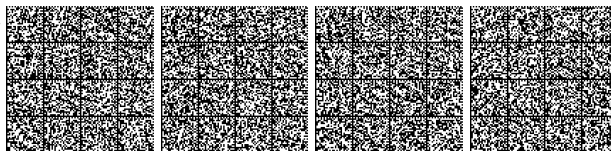
16.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

17 Sono stati istituiti soggetti esterni alla Regione/Provincia autonoma cui affidare le funzioni di GSA?

17.1 In caso di risposta affermativa, specificare le funzioni assegnate a tale ente e indicare i sistemi di controllo:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE VII - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

1 Il DEFR 2026 definisce, tra gli obiettivi strategici relativi al triennio 2026-2028, quelli funzionali al PNRR e all'attuazione della Programmazione europea 2021-2027 dei Fondi strutturali, correlandoli alle rispettive risorse finanziarie?

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 Ai fini delle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, la Regione/Provincia autonoma ha appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20, d.lgs. n. 118/2011 (art. 3, co. 3, d.m. 11 ottobre 2021)?

2.1 In caso di risposta affermativa, indicare i capitoli:

2.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 Con riferimento agli interventi PNRR/PNC conclusi (o in via di ultimazione) entro la data del 31 dicembre 2025, la Regione/Provincia autonoma ha valutato la sostenibilità finanziaria della gestione successiva delle opere, prevedendo nel bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 adeguati stanziamenti di parte corrente destinati al funzionamento e alla manutenzione ordinaria delle stesse?

3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti in merito alle modalità con cui la Regione/Provincia autonoma intende garantire la copertura dei costi di gestione e manutenzione futuri:

4 Con riferimento agli interventi assegnati, sono intervenuti provvedimenti di revoca, totale o parziale, dei finanziamenti PNRR/PNC che abbiano determinato l'insorgenza di un fabbisogno finanziario a carico del bilancio regionale?

4.1 In caso di risposta affermativa, specificare gli estremi dei provvedimenti, le motivazioni, gli importi oggetto di revoca e mediante quali risorse (capitoli di bilancio/mezzi di copertura) la Regione/Provincia autonoma abbia provveduto o intenda provvedere alla relativa copertura:

4.2 In caso di risposta negativa (nessuna revoca o revoche senza impatto sul bilancio regionale), fornire eventuali precisazioni:

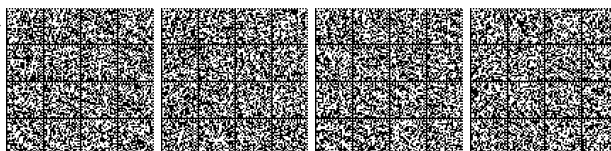
NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



DATI DEL COMPILATORE	
Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile (Nell'ipotesi di mancata istituzione dell'organo di revisione contabile, sarà tenuto a compilare il questionario il Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione).	
Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione	
Nome:	
Cognome:	
Recapiti: Telefono:	
Posta elettronica:	
Posta elettronica certificata (PEC):	
Il Collegio dei revisori:	
Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione:	

Dati_compilatore



DELIBERA 5 febbraio 2026.

Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2025. (Delibera n. 5/SEAUT/2026/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 5 febbraio 2026

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e del bilancio pluriennale per il triennio 2025-2026;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dai Presidenti delle sezioni regionali di controllo, ai quali lo schema del questionario allegato alle linee guida per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e province autonome per l'esercizio 2025 è stato previamente trasmesso con nota, prot. n. 3261 del 30 gennaio 2026 del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della sezione delle autonomie;

Vista la nota, a firma del Presidente di sezione preposto alla funzione di coordinamento della Sezione delle autonomie, prot. n. 3154 del 30 gennaio 2026, con la quale lo schema del suddetto questionario è stato, altresì, trasmesso alla Conferenza delle regioni e delle province autonome, alla Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;

Esaminate le argomentazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, espresse nella nota, prot. 0756/C2FIN, a firma del Segretario generale, acquisita al protocollo della Sezione delle autonomie con il n. 3632 del 5 febbraio 2026;

Vista la nota di riscontro, a firma del Direttore generale della Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, acquisita al protocollo il 4 febbraio 2026 con il n. 3550, con la quale si comunica la condivisione da parte dei rappresentanti della Conferenza dei contenuti del questionario;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2857 del 29 gennaio 2026 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Vista la nota del Presidente preposto alla funzione di Referto della Sezione delle autonomie, prot. n. 2935 del 30 gennaio 2026, con la quale si comunica ai componenti del Collegio la possibilità di partecipazione all'adunanza da remoto;

Udito il relatore, Consigliere Elena Tomassini;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le Linee guida e il relativo questionario per la relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2025, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato nell'adunanza del 5 febbraio 2026.

Il Presidente: CARLINO

Il relatore: TOMASSINI

Depositata in segreteria il 19 febbraio 2026

Il dirigente: GALLI

ALLEGATO

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L'ESERCIZIO 2025

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

1. Nel contesto della funzione di coordinamento attribuita alla Sezione delle autonomie, le presenti Linee guida - adottate ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 - sono finalizzate alla predisposizione, da parte del Collegio dei revisori dei conti, della relazione sul rendiconto 2025 delle Regioni e delle Province autonome.

Il questionario allegato costituisce parte integrante delle Linee guida ed è volto ad acquisire informazioni strutturate e omogenee, funzionali allo svolgimento delle verifiche di competenza delle Sezioni regionali di controllo in sede di parifica e alle valutazioni di sintesi rimesse alla Sezione delle autonomie, cui spetta riferire al Parlamento in ordine agli andamenti complessivi della finanza regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Com'è noto, il controllo così esercitato ha superato fin da subito il vaglio della Corte costituzionale, in quanto non contrapposibile agli enti di autonomia, ma svolto dalla Corte quale organo ausiliario, anche delle Regioni, posto al servizio di esigenze costituzionalmente tutelate. L'eventuale accertamento della inaffidabilità/irregolarità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica ha infatti «l'effetto di mettere a disposizione dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità dei bilanci» (così Corte costituzionale, sentenza n. 184/2022).



La parifica si inserisce in una sequenza temporale precisa, intimamente connessa al ciclo di bilancio ed al fisiologico circuito decisione-gestione-rendicontazione.

L'anticipata messa in esercizio del questionario, e la sua tempestiva compilazione da parte dei revisori, sono appunto funzionali a offrire un supporto efficace all'attività di parifica, in stretta sincronia con i tempi dell'approvazione della legge di rendiconto da parte dell'assemblea legislativa regionale. Come messo in rilievo dalle linee di orientamento adottate dalla Sezione delle autonomie sulle parifiche (del. n. 10/SEAUT/2025/INPR), il collegamento funzionale tra la decisione di parifica e la legge di approvazione del rendiconto richiede un'adeguata collocazione temporale anche delle relazioni dei Collegi dei revisori, affinché ne possa essere pienamente valorizzato il contributo informativo.

2. Il questionario intende cogliere i principali profili di criticità finanziaria, con riscontri sulla corretta determinazione del risultato di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, sull'adeguatezza degli accantonamenti, sulla costruzione del Fondo pluriennale vincolato, sullo stato dell'indebitamento, nonché sui vincoli di finanza pubblica, pervenendo, in ultima analisi, ad una valutazione della complessiva affidabilità e trasparenza delle scritture contabili degli enti.

Da segnalare la novità rappresentata dall'avvio della contabilità economico-patrimoniale di tipo *accrual*, entrata nella fase pilota con riferimento ai consuntivi 2025, per la quale si è optato per l'inserimento di quesiti volti ad accertare il compiuto svolgimento di talune attività, già oggi obbligatorie ai sensi del decreto legislativo n. 118/2011, atte a conferire significato e sostanza alle informazioni che saranno alla base dei nuovi prospetti (Sezione III). Inoltre, un'apposita sezione (la IX) è stata introdotta per accertare, con gradualità di approccio, se gli enti abbiano avviato gli interventi di adeguamento funzionali al supporto del nuovo modello contabile.

3. Sotto il profilo metodologico, la struttura del questionario conferma l'impostazione generale già adottata nelle precedenti Linee guida ed è stata oggetto di ulteriori interventi di razionalizzazione e semplificazione, al fine di ridurre, ove possibile, gli oneri informativi a carico dei compilatori e di rendere più mirate le verifiche affidate all'organo di revisione.

Le modifiche apportate rispetto alla versione precedente hanno riguardato, in prevalenza, i quesiti per i quali si è ritenuto necessario un maggiore approfondimento istruttorio, ovvero una riorganizzazione delle informazioni richieste.

Di seguito si illustrano, in modo sintetico, le principali aree di verifica per il Collegio dei revisori.

- La prima sezione (Domande preliminari), è finalizzata alla ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario, nonché alla verifica del corretto svolgimento dell'iter di approvazione degli atti di bilancio. La sezione pone particolare attenzione alla capacità dell'ente di recepire i rilievi formulati dalla competente Sezione regionale di controllo in sede di giudizio di parificazione, nonché all'individuazione di eventuali criticità, anomalie o necessità di misure correttive.

- La seconda sezione (Regolarità della gestione amministrativa e contabile) approfondisce i profili relativi alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, alla corretta rappresentazione delle risultanze della gestione finanziaria, alla materia del personale e al pagamento dei debiti commerciali, in coerenza con il quadro normativo vigente.

- La terza sezione (Gestione contabile) è dedicata ai principali profili di carattere contabile, con particolare riferimento alla determinazione del risultato di amministrazione, al Fondo pluriennale vincolato, al Fondo crediti di dubbia esigibilità, agli accantonamenti per rischi e passività potenziali, nonché alla gestione dei residui e degli equilibri di cassa. Come detto, alcuni quesiti specifici, relativi alla contabilità economico-patrimoniale introdotta dall'armonizzazione, sono direttamente propedeutici a impostare correttamente gli adempimenti della prima applicazione della contabilità a base *accrual*.

- La quarta sezione (Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli) è volta a verificare il rispetto delle disposizioni normative in materia di indebitamento, con riferimento alle operazioni di rinegoziazione dei mutui, agli oneri derivanti da strumenti finanziari derivati e al rispetto dei limiti previsti dall'ordinamento.

- Nella quinta sezione (Organismi partecipati) è dedicata alla verifica della gestione delle partecipazioni societarie, con riferimento agli esiti della ricognizione annuale, all'attuazione delle misure di razionalizzazione e agli effetti finanziari derivanti da operazioni straordinarie o da situazioni di perdita.

- La sesta sezione (Rispetto dei vincoli di finanza pubblica) contiene quesiti volti a verificare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche tenendo conto dell'entrata a regime della disciplina prevista dalla normativa vigente.

- La settima sezione (Servizio sanitario regionale) è dedicata ai principali adempimenti contabili e gestionali relativi al Servizio sanitario regionale, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, con riferimento alla perimetrazione sanitaria, alla gestione sanitaria accentrata, all'edilizia sanitaria e alla corretta finalizzazione delle risorse.

- L'ottava sezione (Piano Nazionale di ripresa e resilienza) contiene una ricognizione delle informazioni relative allo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con riferimento alla *governance*, al numero e al valore dei progetti e alle eventuali criticità riscontrate.

- La nona sezione (*Accrual*) è diretta al monitoraggio dei primi adempimenti della fase pilota della nuova contabilità su base *accrual*.

In calce ad ognuna delle sezioni, ove necessario, possono essere inserite delle note per integrare la relazione con circostanziati elementi informativi aggiuntivi.

Lo schema di relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto 2025 delle Regioni e Province autonome è volto ad integrare le informazioni contabili presenti nella Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riguardo non solo agli schemi di bilancio di cui all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118/2011, ai dati contabili analitici (allegati n. 6 e 7) e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti contabili (*cf.* art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011; punto 9.2 del principio contabile applicato 4/1).

È compito specifico dell'organo di revisione presso le Regioni e le Province autonome verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erranee.

A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori dei conti provvedano a registrarsi nel sistema BDAP - Bilanci armonizzati, per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti. La registrazione potrà essere eseguita sia dal Presidente del Collegio dei revisori (PCR), sia dai collaboratori del Collegio dei revisori (CCR) e dovrà essere effettuata selezionando il seguente link «Nuova registrazione» presente nella sezione «Area operatori BDAP» della *homepage* di BDAP: <https://openbdap.rgs.mef.gov.it/> Per qualsiasi supporto di tipo tecnico alla registrazione e all'utilizzo del sistema è possibile selezionare la voce «Assistenza tecnica» all'interno della *homepage*.

Per procedere, invece, alla compilazione della relazione-questionario il Collegio dei revisori deve entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, link: <https://servizionline.corteconti.it/> e accedere alla piattaforma dedicata alla compilazione dei questionari di finanza territoriale «Questionari Finanza territoriale», tramite utenza SPID/CIE. Alternativamente, il link diretto è <https://questionari.corteconti.it/survey> Nella *homepage* della piattaforma «QFIT - Questionari Finanza territoriale» si presenterà l'elenco dei questionari disponibili per la compilazione. I questionari inviati possono essere consultati direttamente anche nell'apposita sezione del sistema Con.Te, accessibile dal menu «Documenti > Interrogazione questionari esterni».

Non sono ammesse differenti modalità di trasmissione.

I nuovi utenti che non sono ancora profilati sul sistema FiTNet, ma che dispongono delle credenziali SPID/CIE, verranno guidati alla procedura di profilazione al loro primo accesso. Questa procedura informatica assisterà l'utente nella compilazione della richiesta di abilitazione al nuovo profilo, fornendo istruzioni dettagliate passo dopo passo per completare l'accesso.

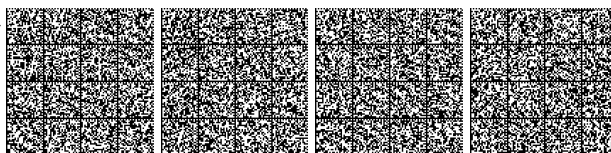
Per qualsiasi criticità inerente allo SPID/CIE sarà necessario contattare l'assistenza tecnica del proprio *Provider*, mentre, per problematiche inerenti alla compilazione del questionario, nell'applicativo «QFIT - Questionari Finanza territoriale» sarà possibile contattare l'assistenza attraverso il link «Assistenza».

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile *on-line* potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Sezione delle autonomie comunicherà, attraverso specifico avviso sul portale FiTNet/Con.Te., il momento in cui sarà disponibile agli utenti la versione *on-line* per la compilazione.



LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L' ANNO 2025, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL' ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.



INDICE GENERALE

Sezione	I	Scheda anagrafica
Sezione	II	Domande preliminari
Sezione	III	Regolarità della gestione amministrativa e contabile
		Gestione contabile - Equilibri - Composizione del disavanzo - Gestione dei residui attivi e passivi
		Fondo di cassa
Sezione	IV	Sostenibilità dell'indebitamento e rispetto dei vincoli
Sezione	V	Organismi partecipati
Sezione	VI	Rispetto dei vincoli di finanza pubblica
Sezione	VII	Servizio sanitario regionale
Sezione	VIII	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Sezione	IX	<i>Accrual</i>



LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL RENDICONTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PER L'ANNO 2025, SECONDO LE PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RICHIAMATO DALL'ART. 1, COMMA 3, D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213.

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile

Regione/Provincia autonoma:

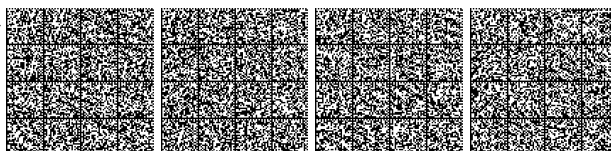
Codice fiscale della
Regione/Provincia
autonoma:

Selezionare la fase contabile:

PRECONSUNTIVO

CONSUNTIVO

Scheda_anagrafica



SEZIONE I - DOMANDE PRELIMINARI

1 Il revisore ha segnalato criticità/anomalie/necessità di misure correttive nel parere preliminare alla procedura di approvazione della legge di rendiconto? ☐

1.1 *Compilare la seguente tabella:*

Criticità rilevata	Classificazione criticità	Esito	Eventuali note sul follow up legislativo

1.2 *Eventuali altre criticità (riportare tutte le informazioni di cui alla precedente tabella):*

2 La Regione/Provincia autonoma, in seguito ai rilievi formulati dalla competente Sezione territoriale della Corte dei conti ad esito del giudizio di parificazione, ha adottato le opportune misure correttive? ☐

2.1 *In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:*

3 La Regione/Provincia autonoma ha ottemperato, nei termini previsti, agli obblighi di approvazione (art. 18, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011) e di trasmissione (art. 9, cc. 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, d.l. n. 113/2016)? ☐

3.1 *In caso di risposta negativa, specificare se sono stati rispettati i divieti di cui all'art. 9, co. 1-quinquies, d.l. n. 113/2016 e fornire eventuali chiarimenti:*

3.2 Nel caso di mancata trasmissione del consuntivo o preconsuntivo entro il termine del 31 maggio il contributo alla finanza pubblica è stato incrementato del 10% (art. 1, co. 793, l. n. 207/2024)? ☐

3.3 *Nel caso in cui non siano stati trasmessi tutti gli allegati, indicare quelli mancanti e fornire le ragioni:*

4 I dati SDB inseriti in BDAP sono congruenti con quelli presenti nei documenti contabili della Regione/Provincia autonoma (anche se provvisori)? ☐

4.1 *In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:*



5 La relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra tutti gli elementi indicati dall'art. 11, co. 6, d.lgs. n. 118/2011?

☐

5.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6 L'organo di revisione, nel corso dell'anno, ha rilevato irregolarità contabili tali da poter incidere sugli equilibri di bilancio 2025 e, conseguentemente, suggerito misure correttive non adottate dalla Regione/Provincia autonoma?

☐

6.1 In caso di risposta affermativa, riassumere il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di controllo e le motivazioni addotte dall'amministrazione regionale a giustificazione della mancata adozione di dette misure. Allegare poi alla presente relazione più estese considerazioni con eventuale documentazione di supporto, illustrando l'impatto negativo delle irregolarità sugli equilibri di bilancio:

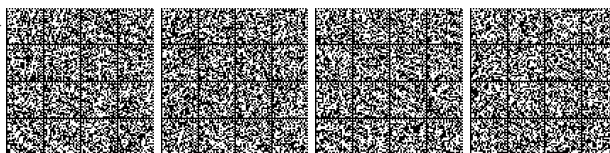
7 È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione di tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

☐

7.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE II - REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1 Le retribuzioni del personale pubblico regionale e degli organismi partecipati dalla Regione/Provincia autonoma hanno rispettato nel 2025 il limite massimo retributivo previsto dall'art. 13, d.l. n. 66/2014 nonché, per le società partecipate, anche dall'art. 11, d.lgs. n. 175/2016?

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 Nel 2025 è stato assicurato il contenimento della spesa per il personale rispetto al valore medio degli impegni del periodo 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, cc. 557, 557-bis e 557-quater, l. n. 296/2006?

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 La Regione, con riferimento alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, ha sostenuto nel 2025 una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, determinato dal d.m. 03/09/2019, di attuazione dell'art. 33 co. 1, d.l. n. 34/2019, convertito dalla l. 28 giugno 2019, n. 58, come interpretato autenticamente dall'art. 14, co. 3-bis, d.l. n. 176/2022, convertito dalla l. 13 gennaio 2023, n. 6? (SOLO REGIONI A STATUTO ORDINARIO)

3.1 In caso di superamento del valore soglia, fornire chiarimenti, specificando se la Regione abbia intrapreso un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto ai sensi dell'art. 33, co. 1, d.l. n. 34/2019 e, in caso di mancato avvio del percorso, indicandone le ragioni:

3.2 Nel caso la Regione si collochi al di sotto del predetto valore soglia, specificare se, nel corso del 2025, ha incrementato la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato:

3.2.1 In caso di risposta affermativa, indicare se siano stati osservati il limite di soglia di cui all'art. 4, primo comma, d.m. 03/09/2019, indicando, nella seguente tabella, il rapporto fra la "spesa di personale" a regime e la media delle "entrate correnti" del triennio calcolati secondo le definizioni di cui all'art. 2, lett. a), d.m. del 03/09/2019 e tenuto conto della disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 3-bis, art. 14, d.l. n. 176/2022 aggiunto dalla relativa legge di conversione (l. n. 6/2023):

Spesa di personale (A)	
Media entrate correnti (B)	
A/B	
Valore soglia applicabile ex art. 4 d.m. 03/09/2019 in relazione alla fascia demografica di appartenenza	

4 Il Collegio dei revisori dei conti ha asseverato che le assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nel 2025 garantiscano il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio (art. 33, co. 1, d.l. n. 34/2019)?

4.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti (per esempio indicando eventuali normative speciali applicate):



5 A seguito delle assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate nel 2025, in esecuzione del PIAO, indicare il rapporto fra la spesa di personale *a regime* e la media delle entrate correnti del triennio:

5.1 Fornire eventuali chiarimenti:

6 È stato rispettato nel 2025 il limite complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2, d.lgs. n. 75/2017, tenuto altresì conto, per le sole Regioni a statuto ordinario, del disposto di cui all'art. 33, co. 1, sesto e ultimo periodo, d.l. n. 34/2019?

6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7 La costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'organo di revisione?

8 È stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per l'esercizio 2025?

8.1 In caso di risposta affermativa, indicare la data di sottoscrizione del contratto:

8.2 In caso di risposta affermativa, l'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, d.lgs. n. 165/2001?

9 La Regione/Provincia autonoma ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30%?

10 Le informazioni inviate dalla Regione/Provincia autonoma alla banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze (Sistema Conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche - SI.CO.) ai fini della rilevazione del conto annuale 2025 sono congruenti con quelle sulla spesa per il personale presenti in rendiconto?

10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

11 La Regione/Provincia autonoma ha accantonato in misura congrua le economie sugli stanziamenti di risorse destinate al finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo della contrattazione collettiva nazionale (cfr. paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria; art. 48, co. 2, d.lgs. n. 165/2001; art. 1, co. 610, l. n. 234/2021)?

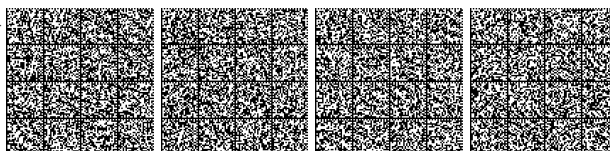
11.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

12 È stato allegato alla relazione sulla gestione, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza, nonché l'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti e quello di ritardo annuale dei pagamenti? ALLEGARE IL DOCUMENTO SU CON.TE.

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (1-29)

1 Nel corso del 2025, la Regione/Provincia autonoma ha provveduto a:

		<i>In caso di risposte negative fornire chiarimenti</i>
a) tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011?		
b) adottare il bilancio consolidato?		
c) adottare la matrice di correlazione per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale (pubblicata sul sito Arconet)?		
d) determinare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?		

2 Sulla base delle verifiche effettuate, il sistema di inventariazione consente di rilevare in maniera tempestiva e completa tutte le categorie di beni appartenenti alla Regione/Provincia autonoma?

2.1 Indicare, per ciascuna delle voci riportate nella tabella, l'anno più recente di aggiornamento dell'inventario:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	
- inventario dei beni mobili	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

2.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 Alla data del 31/12/2025, i risultati del rendiconto hanno evidenziato un disavanzo di amministrazione?

3.1. In caso di risposta affermativa, è stata rispettata la normativa in tema di recupero di ciascuna forma di disavanzo emersa (ad es. art. 4, d.m. 2 aprile 2015)?

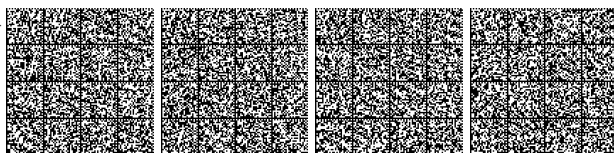
3.1.1 Eventuali note:

4. Per le Regioni/Province autonome in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, il risultato di amministrazione 2025 è migliorato, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione, di una quota pari almeno all'importo del fondo di cui all'art. 1, co. 789, l. n. 207/2024 (art. 1, co. 790, l. n. 207/2024)?

4.1 Eventuali note:

5. Per le Regioni/Province autonome con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, ai sensi dell'art. 1, co. 790, l. n. 207/2024, il fondo di cui al co. 789, è confluito nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti (art. 1, co. 790, l. n. 207/2024)?

5.1 Eventuali note:



6 Sono state effettuate verifiche per riscontrare la correttezza dei vincoli di cui alla riga C del risultato di amministrazione (prospetto A/2, d.lgs. n. 118/2011, all. 4/1, punto 13.7.2)?

6.1 Eventuali note:

6.2 In particolare, per riscontrare la correttezza delle poste riportate nel prospetto citato, è stata verificata l'esistenza di una contabilità specifica degli accertamenti e degli impegni su gestioni vincolate a decorrere dal 1° gennaio 2015 (cfr. d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, § 10.6)?

6.2.1 Eventuali note:

6.2.2 In tal caso, sono state effettuate verifiche a campione per riscontrare la coerenza degli importi con tale contabilità specifica?

6.2.2.1 Eventuali note:

7 La Regione/Provincia autonoma, oltre alla necessaria separazione della contabilità di cassa sanitaria, ha un sistema di contabilità specifica per la registrazione/monitoraggio dei vincoli di cassa?

7.1 Nel caso in cui il totale dei vincoli di Riga C sia inferiore a quelli registrati a livello di cassa, è stato verificato che la circostanza sia giustificabile sulla base della consistenza dei residui passivi e/o del fondo pluriennale vincolato?

7.1.1 Eventuali note:

8 Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è congruo e calcolato nel rispetto della vigente normativa e dei principi contabili contenuti nell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

8.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

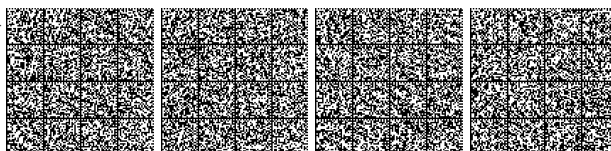
9 La quota accantonata ai fondi per passività potenziali, ai sensi dell'art. 46, co. 3, d.lgs. n. 118/2011, risulta congrua rispetto agli esiti delle ricognizioni effettuate ed è conforme ai principi contabili di matrice professionale interna e sovranazionale?

9.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10 Nella stessa ottica, la Regione/Provincia autonoma ha effettuato la ricognizione del contenzioso pendente al 31/12/2025 nei termini richiesti dal principio contabile (punto 5.2, lett. h), All. 4/2, d.lgs. n. 118/2011)?

10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10.2 Illustrare le attività svolte ai fini della valutazione sulla congruità di tale specifico fondo:



11 Compilare la seguente tabella sulla consistenza del fondo rischi da contenzioso al 31/12/2025:

Importi in euro

Risorse accantonate al 01/01/2025	Risorse accantonate al 01/01/2025 applicate al bilancio dell'esercizio (con segno -)	Risorse accantonate nell'esercizio 2025 (con segno +)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2025
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a)+(b)+(c)+(d)
				0,00

12 Nell'esercizio 2025 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, d.lgs. n. 118/2011?

12.1 In caso di risposta affermativa, compilare la seguente tabella:

Esercizio	Debiti fuori bilancio riconosciuti con legge regionale	Debiti fuori bilancio riconosciuti ex art. 73, co. 4, d.lgs. n. 118/2011	Totale debiti fuori bilancio
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
2025			0,00

12.1.1 Inserire informazioni sull'evoluzione delle grandezze rispetto agli anni precedenti ed eventuali segnalazioni dell'organo di revisione:

13 L'organo di revisione ha ottenuto l'elenco delle attestazioni dell'inesistenza dei debiti fuori bilancio alla fine dell'esercizio?

13.1 In caso di risposta negativa, ovvero in caso di mancato riconoscimento dei debiti in elenco, è stato effettuato coerente accantonamento?

13.2 Indicare la misura dell'accantonamento specifico per i debiti fuori bilancio e la misura dell'accantonamento che risulta, in base ai riscontri, non effettuato con riferimento alle risposte precedenti:

14 In presenza di contratti di finanza derivata in corso di esecuzione, la Regione/Provincia autonoma ha effettuato accantonamenti prescritti dai principi contabili?

14.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

15 La quota accantonata al fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, come integrato dall'art. 6, co. 1, d.l. n. 23/2020, risulta conforme al dettato normativo?

15.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti anche in ordine a eventuali casi di mancata approvazione dei bilanci degli organismi partecipati nei termini di legge:

16 Compilare la seguente tabella:

Totale delle perdite degli organismi partecipati	Totale delle perdite degli organismi partecipati non ripianate, in relazione alla quota di partecipazione della Regione/Provincia autonoma	Fondo perdite Regione/ Provincia autonoma (Rendiconto 2025)



17 La quota accantonata al fondo residui perenti nel risultato di amministrazione risulta congrua e conforme ai principi contabili? (Cfr. Sezione III, tabella 34.8 - GRADO DI COPERTURA RESIDUI PERENTI 2021-2026 E INCIDENZA PAGAMENTI ANNI 2021-2025)

17.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

18 La Regione/Provincia autonoma ha dato copertura finanziaria, nel 2025, a spese d'investimento finanziate mediante debito autorizzato e non contratto?

18.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ammontare del debito autorizzato e non contratto di competenza 2025:

18.2 Indicare l'ammontare del debito autorizzato e non contratto al 31/12/2025 (stock):

19 In relazione alle operazioni di investimento dell'esercizio 2025 coperte da mutui autorizzati e non contratti, la Regione/Provincia autonoma:

a) ha registrato, nell'ultimo anno, un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rispettoso dei termini di cui all'art. 4, d.lgs. n. 231/2002 (art. 40, co. 2-bis, d.lgs. n. 118/2011)?

b) ha allegato alla relazione sulla gestione l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito autorizzato e non contratto (art. 11, co. 6, lett. d-bis, d.lgs. n. 118/2011)?

c) ha allegato alla relazione sulla gestione l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato alla fine dell'anno il disavanzo da debito autorizzato e non contratto, distintamente per esercizio di formazione (art. 11, co. 6, lett. d-ter, d.lgs. n. 118/2011)?

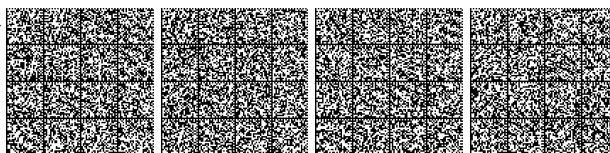
19.1 In caso di risposta affermativa, indicarne la fattispecie, i piani di rientro adottati e le relative coperture annue:

20 Il Fondo pluriennale vincolato determinato alla data del 31 dicembre 2025 risulta conforme alle imputazioni degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, secondo il criterio dell'esigibilità dell'obbligazione (anche in conformità ai cronoprogrammi di spesa)?

20.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21 La Regione/Provincia autonoma ha ritenuto di stralciare dalle scritture finanziarie i crediti, aventi un'anzianità superiore al triennio, riconosciuti di dubbia e difficile esazione, mantenendoli in appositi elenchi allegati al rendiconto annuale e iscritti nello stato patrimoniale con l'indicazione del loro ammontare complessivo?

21.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



22 In sede di utilizzo del risultato di amministrazione al 31/12/2024, la Regione/Provincia autonoma:

	In caso di risposte negative fornire chiarimenti
a) ha quantificato e accantonato il fondo crediti di dubbia esigibilità in conformità ai criteri previsti al punto 3.3 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?	
b) ha operato l'aggiornamento del prospetto riguardante la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto in conformità ai criteri previsti al punto 9.2 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?	
c) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento, nel corso dell'esercizio provvisorio, determinerebbe danno per l'ente, si è avvalsa della possibilità di utilizzare quote vincolate dell'avanzo di amministrazione prevista dal punto 8.11 del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011?	
d) ha rispettato, in sede di assestamento del bilancio, l'ordine di priorità previsto per l'utilizzo dell'avanzo libero (punto 9.2.12, del principio contabile di cui all'Allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011)?	

23 L'organo di revisione ha accertato che nel rendiconto 2025 le somme iscritte ai Titoli 4, 5 e 6 delle entrate siano state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento, fatte salve le eccezioni previste dalla legge?

23.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

24 La Regione/Provincia autonoma ha previsto o ricostituito vincoli o monitoraggi per assicurare la permanenza delle giacenze di cassa aventi specifica destinazione o la loro tempestiva ricostituzione?

24.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

24.2 In caso di risposta affermativa, indicare le modalità:

25 La Regione/Provincia autonoma ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa nel rispetto dei limiti definiti dall'art. 69, co. 9, d.lgs. n. 118/2011?

25.1 In caso di risposta affermativa, le somme sono state rimborsate entro l'esercizio?

25.2 In caso di mancato rispetto dei limiti, fornire chiarimenti:

26 La Regione/Provincia autonoma ha in corso anticipazioni di liquidità a rimborso pluriennale?

26.1 La Regione ha percepito anticipazioni di liquidità di cui all'art. 2, co. 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244?

26.2 In caso di risposta affermativa, indicare l'importo delle anticipazioni di liquidità concesse, ai sensi di quale normativa è avvenuta la concessione e le modalità di contabilizzazione nel rendiconto:



27 In caso di mancato accantonamento del fondo anticipazioni di liquidità dal risultato di amministrazione, ai sensi dell'art. 1, co. 643 della l. n. 199/2025, si è garantito il divieto di finanziamento di spesa corrente, in linea con l'art. 119, co. 7, Cost.?

27.1 In caso di risposta affermativa, illustrare le iniziative adottate:

27.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

28 La Regione/Provincia autonoma ha provveduto, nell'esercizio 2025, al rimborso delle quote delle anticipazioni di liquidità di cui agli artt. 2 e 3, co. 1, lett. a) e b), d.l. n. 35/2013 e s.m.i.?

28.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

29 Qualora ricorra uno dei due casi indicati dall'art. 1, co. 859, l. n. 145/2018 (mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti; mancato rispetto dei tempi di pagamento, in base all'indicatore di legge), la Regione/Provincia autonoma ha provveduto ad effettuare apposito accantonamento e/o a mantenerlo, ove non superate le condizioni patologiche indicate dalla legge?

29.1 Indicare l'ammontare del Fondo di garanzia debiti commerciali:

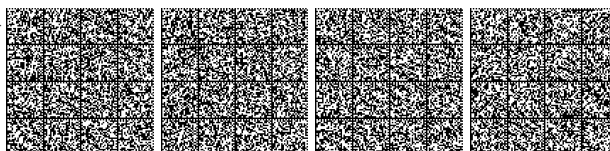
29.2 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

30 In sede di verifica delle parte di giro e in conto terzi, sono state riscontrate anomalie nella imputazione delle poste?

30.1 In caso di risposta affermativa, indicare le poste per cui non sussistono i presupposti definitori del "conto terzi":

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (31)

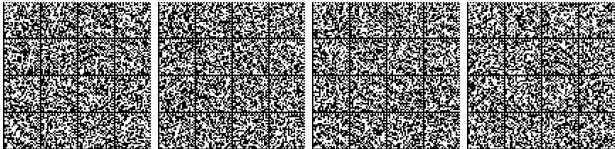
31 Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

31.1 Compilare la tabella sottostante:

Categorie di soggetti	Importi in euro	
	Importi complessivi dei prestiti in sofferenza al 31/12/2025	
	Imprese	
	Famiglie	
	Organismi partecipati	
Totale		0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (32)

32 - Equilibri di cassa

		<i>Importi in euro</i>
EQUILIBRI DI CASSA		Anno 2025
Entrate titoli 1-2-3	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽¹⁾	(+)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽²⁾	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	0,00
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo; v. saldo C) ⁽³⁾	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00
- di cui rata rimborso anticipazioni di liquidità		0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
A) Equilibrio di parte corrente		0,00
- risorse vincolate di parte corrente nel bilancio		0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽¹⁾	(-)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽²⁾	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo; v. saldo C) ⁽³⁾	(+)	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		0,00
- risorse vincolate in conto capitale nel bilancio		0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
C) Variazioni attività finanziaria ⁽³⁾		0,00
- risorse vincolate attività finanziarie nel bilancio		0,00
Entrate categoria 9010400: Anticipazioni finanziamento sanità incassate nell'anno	(+)	0,00
Spese missione 99.02: Rimborsi anticipazione sanità pagate nell'anno	(-)	0,00
D) Saldo Anticipazioni/Rimborsi sanità dell'anno		0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9) al netto di "Entrate categoria 9010400"	(+)	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7) al netto di "Spese missione 99.02"	(-)	0,00
E) Saldo conto terzi e partite di giro		0,00
Entrate titolo 7 - Anticipazioni da tesoriere	(+)	0,00
Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere	(-)	0,00
F) Saldo anticipazioni/rimborsi tesoriere		0,00
EQUILIBRIO FINALE (G=A+B+D+E+F)		0,00

⁽¹⁾ Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

⁽²⁾ Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

⁽³⁾ Se negativo il saldo va computato a detrarre nell'equilibrio di parte corrente, se positivo a sommare nell'equilibrio di conto capitale

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (33)

33 - La Regione/Provincia autonoma ha registrato al 31/12/2025 un disavanzo di amministrazione?

33.1 - Compilare la seguente tabella

Descrizione	Esercizio di riferimento	Numero delibera	Data delibera
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			
Disavanzo tecnico al 31 dicembre			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			

33.2 - Compilare la seguente tabella relativa alla composizione del disavanzo

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2025	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024 (a) ⁽¹⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2025 (b) ⁽²⁾	DISAVANZO RIPIANATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025 (c) = (a) - (b) ⁽³⁾	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2025 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO 2025 (e) = (d) - (c) ⁽⁵⁾
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto al 31/12/2024			0,00		0,00
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui			0,00		0,00
Disavanzo tecnico al 31 dicembre			0,00		0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera			0,00		0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2025			0,00		0,00
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio 2025			0,00		0,00
Altre forme di disavanzo			0,00		0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto dell'esercizio precedente (se negativo); gli enti che non hanno approvato il rendiconto dell'esercizio precedente quello cui si riferisce il risultato di amministrazione presunto, fanno riferimento a dati di preconsuntivo.

(2) Il totale corrisponde all'importo di cui alla lettera E dell'allegato a) al rendiconto (se negativo).

(3) Indicare solo importi positivi (che rappresentano disavanzo effettivamente ripianato).

(4) Indicare gli importi definitivi iscritti nel precedente bilancio di previsione come ripiano del disavanzo, distintamente per le varie componenti che compongono il disavanzo, nel rispetto della legge.

(5) Indicare solo importi positivi.

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale questo ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (34)**34 - GESTIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI**

34.1 Compilare la tabella seguente relativa alla movimentazione nell'anno 2025 dei residui attivi iscritti in anni precedenti il 2021.

Residui attivi ante 2021	Titolo 1	Titolo 3	Importi in euro
			Titolo 9 (esclusi depositi di/preso terzi, cat. 9020400)
Iniziali da riscuotere (+)			
Riscossi (-)			
Straisciati o cancellati (-)			
Totale finali da riscuotere	0,00	0,00	0,00

34.2 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio della gestione contabile inerente ai residui attivi antecedenti al 2021, iscritti in contabilità mediante ruoli.

Importi in euro	
Residui attivi iscritti a ruolo ante 2021	Residui attivi
Somme iscritte a ruolo al 01/01/2025	
Somme riscosse nell'anno 2025	
Sgravi richiesti nell'anno 2025	
Somme conservate al 31/12/2025	0,00

34.3 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio dei minori residui attivi derivanti dall'operazione di riaccertamento disaggregata per gestione contabile di origine (esercizio 2025).

Importi in euro	
Insussistenze derivanti da:	Minori residui attivi
- Gestione corrente non vincolata	
- Gestione corrente vincolata	
- Gestione in conto capitale	0,00
di cui vincolata	
destinata	
- Gestione servizi c/terzi	
- Altro	
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	0,00

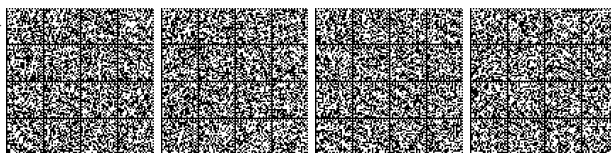
34.4 Indicare gli importi dei residui attivi del Titolo 9, non compensativi di residui passivi del Titolo 7 eliminati per prescrizione o dubbia esigibilità:

Importi in euro	
Dubbia esigibilità	
Prescrizione	

34.5 Compilare le tabelle seguenti relative all'analisi sulla "anzianità" dei residui.

Comparto non sanitario

Importi in euro							
Residui	Residui provenienti da esercizi precedenti	Residui provenienti da esercizio 2021	Residui provenienti da esercizio 2022	Residui provenienti da esercizio 2023	Residui provenienti da esercizio 2024	Residui provenienti da esercizio 2025	Totale
Attivi Titolo 1							0,00
Attivi Titolo 2							0,00
Attivi Titolo 3							0,00
Attivi Titolo 4							0,00
Attivi Titolo 5							0,00
Attivi Titolo 6							0,00
Attivi Titolo 7							0,00
Attivi Titolo 9							0,00
Totale Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 1							0,00
Passivi Titolo 2							0,00
Passivi Titolo 3							0,00
Passivi Titolo 4							0,00
Passivi Titolo 5							0,00
Passivi Titolo 7							0,00
Totale Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Comparto sanitario

Importi in euro

Residui	Residui provenienti da esercizi precedenti	Residui provenienti da esercizio 2021	Residui provenienti da esercizio 2022	Residui provenienti da esercizio 2023	Residui provenienti da esercizio 2024	Residui provenienti da esercizio 2025	Totale
Attivi Titolo 1							0,00
Attivi Titolo 2							0,00
Attivi Titolo 3							0,00
Attivi Titolo 4							0,00
Attivi Titolo 5							0,00
Attivi Titolo 6							0,00
Attivi Titolo 7							0,00
Attivi Titolo 9							0,00
Totale Attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivi Titolo 1							0,00
Passivi Titolo 2							0,00
Passivi Titolo 3							0,00
Passivi Titolo 4							0,00
Passivi Titolo 5							0,00
Passivi Titolo 7							0,00
Totale Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34.6 Compilare la tabella seguente relativa alla movimentazione nell'anno 2025 dei residui passivi anteriori al 2021.

Importi in euro

Residui passivi ante 2021	Spesa Corrente	Spesa c/capitale	Rimborso prestiti	Partite di giro
Iniziali da pagare (+)				
Pagati (-)				
Perenti (-)				
Insussistenze* (-)				
Totale finali da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00

* Comprende tutti i residui eliminati non perenti

34.7 Compilare la tabella seguente relativa al dettaglio dei minori residui passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento disaggregata per gestione contabile di origine (esercizio 2025).

Importi in euro

Insussistenze derivanti da:	Minori residui passivi	
	Perenti	Insussistenze*
- Gestione corrente non vincolata		
- Gestione corrente vincolata		
- Gestione in conto capitale		
- Gestione servizi c/terzi		
- Altro		
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	0,00	0,00

* Comprende tutti i residui eliminati non perenti

34.8 Con riferimento alla consistenza e al grado di copertura dei residui perenti, compilare le seguenti tabelle (art. 60, d.lgs. n. 118/2011):

34.8.1 Consistenza dei residui perenti:

Importi in euro

Esercizio finanziario	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Consistenza dei residui passivi perenti alla fine dell'esercizio (a)						
di cui matrice sanitaria						

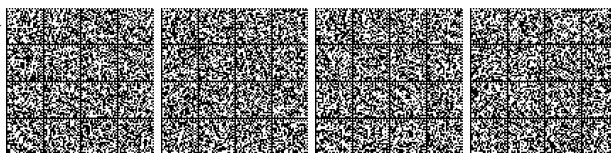
34.8.2 Grado di copertura dei residui perenti 2021-2026 e incidenza dei pagamenti anni 2021-2025:

Importi in euro

Esercizio finanziario successivo	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Copertura iniziale dei residui passivi perenti (b)						
% grado di copertura dei residui perenti (c)=(b)/(a)						
Somme reclamate						
Copertura finale dei residui passivi perenti						
pagamenti di residui perenti(d)						
% pagamenti su fondi perenti (e)=(d)/(b)						
% pagamenti su consistenza (f)=(d)/(a)						

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE III - GESTIONE CONTABILE (35)**35 FONDO DI CASSA**

35.1 - Saldo fondo di cassa (anno 2025)

Importi in euro

Anno 2025	Cassa Ordinaria	Cassa sanitaria	Cassa Totale
Fondo di cassa iniziale (01/01/2025)			0,00
Riscossioni			0,00
Pagamenti			0,00
Saldo di cassa finale (31/12/2025)			0,00

35.1.1 Note a disposizione del revisore per segnalare eventuali anomalie:

--

35.2 - Impiego di risorse sanitarie per cassa

Importi in euro

	2024	2025
Fondo di cassa al 31/12 conto gestione sanitaria (A)		0,00
Totale ammontare cassa vincolata per la gestione sanitaria utilizzato per spese ordinarie non ricostituito al 31/12 (B)		
Saldo effettivo cassa vincolata sanità (al lordo degli utilizzi per spese ordinarie non ricostituiti) (C=A+B)	0,00	0,00
Totale ammontare annuo cassa vincolata per la gestione sanitaria utilizzato per spese ordinarie (D)		
cassa sanitaria non ricostituita al 31/12 (E=B/D)		
Debito Cassa Ordinaria vs Cassa Sanità per costituzione Fondo di Dotazione Iniziale (F)		
Debito Cassa Sanità vs Cassa Ordinaria per ristoro somme sanità anticipate da gestione ordinaria (G)		
Saldo effettivo cassa vincolata sanità tenuto conto di tutti i rapporti di credito e debito fra i due conti di tesoreria (H=C+F-G)	0,00	0,00

35.2.1 In caso di mancata compilazione della tabella al quesito 35.2, indicare le motivazioni:

--

35.3 - Altri fondi dell'ente

Compilare solamente se ricorre la casistica

Importi in euro

	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Fondi dell'ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria			
Fondi dell'ente presso altri istituti di credito			
Fondi presso altri enti (ad es. cash pooling, ecc.)			

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.

--



SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI (1-8)

1 Nell'esercizio 2025, il ricorso all'indebitamento per investimenti rispetta le prescrizioni previste dall'art. 62, d.lgs. n. 118/2011?

☐

1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 È stata monitorata la correlazione dell'indebitamento contratto con le spese di investimento effettuate, anche con il documento allegato al bilancio di previsione?

☐

2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3 La Regione/Provincia autonoma ha in essere operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, l. n. 350/2003, diverse da mutui ed emissione di obbligazioni?

☐

4 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato operazioni di rinegoiazione dei mutui?

☐

4.1 In caso di risposta affermativa, precisare se è stata formalizzata una valutazione di convenienza economica ed illustrare brevemente i dettagli dell'operazione:

4.2 Nel caso di avvenute rinegoiazioni di mutui, le eventuali economie sono state destinate a spese di investimento (registrate nella riga D del risultato di amministrazione)?

☐

4.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5 La Regione/Provincia autonoma alla data del 31/12/2025 aveva in essere contratti relativi a strumenti di finanza derivata?

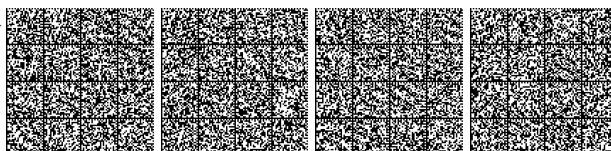
☐

5.1 In caso di risposta affermativa, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto contiene gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti di finanza derivata o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata ai sensi dell'art. 11, co. 6, lett. k), d.lgs. n. 118/2011?

☐

5.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

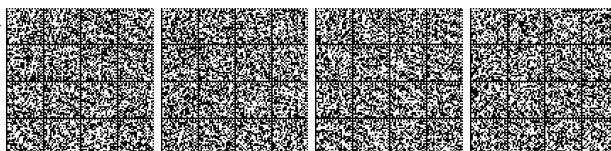




SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI (9)**9. Limiti di indebitamento***Importi in euro*

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO	
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)	0,00
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	0,00
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2025	
F) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	
G) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	
H) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
I) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (I = D-E-F+G+H)	0,00
TOTALE DEBITO	
Debito contratto al 31/12/2025	
TOTALE DEBITO	0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione/Provincia autonoma a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	
NOTE	

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE IV - SOSTENIBILITÀ DELL'INDEBITAMENTO E RISPETTO DEI VINCOLI (10-11)**10 INDEBITAMENTO****10.1 - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA***Importi in euro*

INDEBITAMENTO A CARICO DELLA REGIONE		2023	2024	2025
Mutui	totale (a)			
	di cui sanità (1)			
Obbligazioni *	totale (b)			
	di cui sanità (2)			
Altro **	totale (c)			
	di cui sanità (3)			
Totale debito a carico della Regione/Provincia autonoma	totale d=a+b+c	0,00	0,00	0,00
	di cui sanità 4=1+2+3	0,00	0,00	0,00

* Si precisa che le obbligazioni di tipo *Bullet* vanno iscritte nella riga b) al valore nominale di emissione, mentre i relativi accantonamenti dovranno essere inseriti nella Tab 10.6 alla lettera b).

** Nella voce altro sono valorizzate le operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, l. n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni, oltre alle forme, tipiche e atipiche, di garanzia del credito. Tale voce **non** deve comprendere le anticipazioni straordinarie di liquidità incassate (ad esempio, ex d.l. n. 35/2013, d.l. n. 102/2013, l. n. 147/2013, d.l. n. 66/2014, d.l. n. 78/2015, l. n. 160/2019, d.l. n. 34/2020, d.l. n. 73/2021) che dovranno essere inserite nella Tab. 11.

Indicare, nel box Note in calce, tipologia e relativi importi delle operazioni che compongono la voce "altro".

10.2 - INDEBITAMENTO TOTALE A CARICO DELLO STATO*Importi in euro*

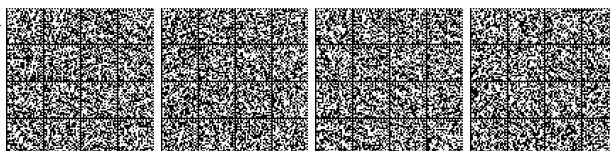
INDEBITAMENTO A CARICO DELLO STATO		2023	2024	2025
Mutui	totale (a)			
	di cui sanità (1)			
Obbligazioni	totale (b)			
	di cui sanità (2)			
Altro	totale (c)			
	di cui sanità (3)			
Totale debito a carico dello Stato	totale d=a+b+c	0,00	0,00	0,00
	di cui sanità 4=1+2+3	0,00	0,00	0,00

10.3 - MUTUI A CARICO DELLA REGIONE - ENTI CREDITORI*Importi in euro*

ENTI CREDITORI	2023	2024	2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa DD.PP. e altri Istituti pubblici equiparati (1)			
Istituti di credito ordinario (2)			
Totale mutui a carico Regione/Provincia autonoma (A=1+2)	0,00	0,00	0,00

10.4 - INDEBITAMENTO - TIPOLOGIA TASSI*Importi in euro*

TIPOLOGIA TASSI	2023	2024	2025
Tasso fisso (1)			
Tasso variabile (2)			
Debito complessivo a carico Regione/Provincia autonoma (A=1+2)	0,00	0,00	0,00



10.5 - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA E RELATIVI FLUSSI IN ENTRATA E IN USCITA

Compilare la tabella sottostante con le informazioni dettagliate per singola tipologia di contratto

Importi in euro

STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA		2023	2024	2025
Debito complessivo a carico Regione/Provincia autonoma: Valore nominale	(A)=(1+2+3)	0,00	0,00	0,00
Mutui	Mutui a carico Regione/Provincia autonoma (1)			
	IRS su mutui (1a)			
Obbligazioni	Obbligazioni a carico Regione/Provincia autonoma (2)			
	IRS su obbligazioni (2a)			
	Currency (2b)			
	Derivati pluristrutturata (2c)			
	Totale strumenti di finanza derivata (2a+2b+2c)	0,00	0,00	0,00
Altro	Totale (3)			
	Strumenti di finanza derivata (3a)			
Flussi in uscita e in entrata correlati a strumenti di finanza derivata	Flussi in uscita			
	Flussi in entrata			

Questa tabella esamina le principali tipologie di strumenti finanziari derivati utilizzati dalle Regioni/Province autonome; in particolare dopo aver fornito la consistenza complessiva del debito a carico Regione/Provincia autonoma (prima riga) bisogna specificare il valore nominale di ciascuno degli strumenti finanziari derivati descritti e, infine, i flussi in uscita e in entrata generati da tali strumenti di gestione attiva del debito. Nella riga "Flussi in uscita" andranno inseriti gli importi che la Regione/Provincia autonoma paga (denominazione anche usata per tali somme: "con derivato") e nella riga "Flussi in entrata" gli importi che la Regione/Provincia autonoma riceve (denominazione anche usata per tali somme: "senza derivato"). Per quel che riguarda i dati relativi agli strumenti di finanza derivata si rammenta l'obbligo per gli enti, ai sensi dell'art. 62, co. 8, del d.l. n. 112/2008, di allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzii gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

10.6 - RACCORDO TRA VALORE NOMINALE ED EFFETTIVO DEL DEBITO COMPLESSIVO A CARICO DELLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA

Importi in euro

	2023	2024	2025
Debito complessivo a carico Regione/Provincia autonoma: Valore nominale (A)			
Accantonamenti per ammortamento: operazioni Bullet (Sinking Fund/amortizing swap) (B)			
Debito complessivo a carico Regione/Provincia autonoma: consistenza effettiva (C)=(A)-(B)	0,00	0,00	0,00

Si dovrà indicare unitamente al valore nominale del debito complessivo a carico della Regione/Provincia autonoma, contraddistinto dalla lettera a) anche il valore degli accantonamenti previsti ai fini dell'ammortamento delle obbligazioni di tipo *Bullet*, consistenti in fondi di ammortamento c.d. *sinking fund* oppure nella sottoscrizione di un *amortizing swap* di cui alla lettera b).

10.7 - MARK TO MARKET STRUMENTI DERIVATI (ultimo valore disponibile 2025)

Importi in euro

Descrizione	Valore nozionale degli strumenti finanziari	Valore Mark to market positivo (ultimo valore disponibile 2025)	Valore Mark to market negativo (ultimo valore disponibile 2025)
Mutui			
Obbligazioni			
Altro			
Totale	0,00	0,00	0,00

Andrà inserito l'ultimo valore disponibile, il c.d. valore *mark to market*, di segno positivo o negativo, in riferimento alle singole voci indicate nella colonna della descrizione.



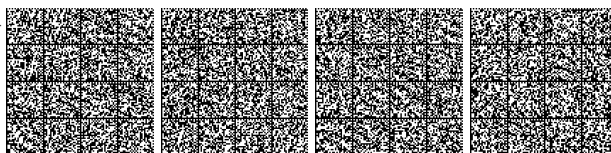
10.8 - DEBITI A BREVE TERMINE*Importi in euro*

DEBITI A BREVE		2023	2024	2025
Verso Stato, Comuni e altri Enti Pubblici	totale			
	di cui sanità			
Verso altre Regioni/Provincia autonoma e aziende sanitarie extraregione	totale			
	di cui sanità			
Verso fornitori	totale			
	di cui sanità			
Altri debiti	totale			
	di cui sanità			
Totale debito a breve termine	totale	0,00	0,00	0,00
	di cui sanità	0,00	0,00	0,00

Inserire gli importi dei debiti a breve termine desumibili dalla contabilità economico-patrimoniale (Stato patrimoniale passivo).

11 - ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ*Importi in euro*

Anticipazioni di liquidità	2023	2024	2025
Sanità			
Non sanità			
Totale anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00



SEZIONE V - ORGANISMI PARTECIPATI

1 All'esito della ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette e indirette, effettuata entro il 31 dicembre 2025, la Regione/Provincia autonoma ha deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, dirette o indirette?

☐

1.1 In caso di risposta affermativa, dette partecipazioni sono coerenti con le finalità perseguibili ai sensi dell'art. 4, d.lgs. n. 175/2016?

☐

1.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

2 In caso di programmata razionalizzazione/dismissione delle partecipazioni societarie nel precedente piano di revisione approvato al 31/12/2024, le misure sono state attuate nel rispetto dei tempi previsti?

☐

2.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:

3 La Regione/Provincia autonoma ha reinternalizzato funzioni o servizi affidati a società da essa controllate e oggetto di razionalizzazione/dismissione?

☐

3.1 Nel caso di risposta affermativa, la Regione/Provincia autonoma ha provveduto a riassorbire le unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato dell'ente e transitate alle dipendenze della società ai sensi dell'art. 19, co. 8, d.lgs. n. 175/2016?

☐

3.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.2 In caso di risposta affermativa, indicare quali funzioni o servizi siano stati reinternalizzati, nonché le società interessate:

4 La Regione/Provincia autonoma ha sottoscritto aumenti di capitale o effettuato trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate?

☐

4.1 In caso di risposta affermativa la Regione/Provincia autonoma ha rispettato il divieto di cui all'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016?

☐

4.1.1 Fornire eventuali chiarimenti:

5 In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, con la determinazione di ricapitalizzazione, è stato predisposto un piano di risanamento per il recupero dell'equilibrio?

☐

5.1 Note:

6 In caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti nelle società di cui all'art. 21, co. 3, d.lgs. n. 175/2016, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori?

☐

6.1 In caso di risposta non affermativa, fornire chiarimenti:



7 La conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra la Regione/Provincia autonoma e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j), d.lgs. n. 118/2011) ha evidenziato situazioni di disallineamento?

7.1 In caso di risposta affermativa, indicarne gli importi e le cause, nonché se l'ente abbia assunto senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite debitorie e creditorie:

8 La relativa nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo?

9 I dati inviati dalla Regione/Provincia autonoma alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate al rendiconto?

9.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10 Nel corso dell'esercizio 2025, la Regione/Provincia autonoma ha deliberato la costituzione di nuove società o acquisito partecipazioni in società già costituite?

10.1 In caso di risposta affermativa, sono stati trasmessi i pertinenti atti deliberativi alla Sezione della Corte dei conti territorialmente competente ai fini del controllo esercitato dalla magistratura contabile ai sensi dell'art. 5, co. 3, come novellato dall'art. 11, co. 1, lett. a), nn. 1) e 2), l. n. 118/2022, e co. 4, d.lgs. n. 175/2016?

10.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

11 Dalle verifiche effettuate dalla Regione/Provincia autonoma sono presenti società in perdita?

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE VI - RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

1 La Regione/Provincia autonoma ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, come disposto dall'art. 1, co. 785, l. n. 207/2024?

☐

1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

2 La relazione dell'organo di revisione ha evidenziato casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dai principi contabili applicati di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011?

☐

2.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

3 La Regione ha versato all'entrata del bilancio dello Stato l'importo a titolo di contributo alla finanza pubblica di cui all'art. 1, co. 850, l. n. 178/2020 e d.p.c.m. 4 ottobre 2023 ed allegata tabella? (Esclusi Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome)

☐

3.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

4 La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome hanno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 79, cc. 4-bis e 4-sexies del d.P.R. n. 670/1972?

☐

4.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

5 La Regione Friuli-Venezia Giulia ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1, co. 554, l. n. 234/2021?

☐

5.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti:

6 Nel caso di disposizioni che abbiano previsto altri contributi a carico di Regioni ordinarie e Regioni/Province a statuto speciale, indicare se essi siano stati versati (ad esempio, da ultimo, art. 1, cc. 786 e 787, della l. n. 207/2024 - Legge di bilancio 2025):

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (1-24)

1. La Regione/Provincia autonoma ha allegato al rendiconto il prospetto del perimetro sanitario, obbligatorio ai sensi dell'art. 63, co. 4 e del punto 13.1 dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011? ☐

2. Indicare le entrate e le uscite destinate al finanziamento del servizio sanitario, secondo la ripartizione in capitoli prevista dall'art. 20, d.lgs. n. 118/2011:

Rendiconto 2025			
Parte A Entrate	Importi in euro	Parte B Spesa	Importi in euro
a) Finanziamento sanitario ordinario corrente		a) Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il <i>pay back</i>	
b) Finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		b) Spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza superiori ai LEA	
c) Finanziamento regionale del disavanzo pregresso		c) Spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso	
d) Finanziamento per investimenti in ambito sanitario		d) Spesa per investimenti in ambito sanitario	
-di cui investimenti per l'edilizia sanitaria		- di cui investimenti per l'edilizia sanitaria	

2.1 In caso di impossibilità tecnica nella compilazione della tabella, illustrare i motivi:

3 Con riferimento al rendiconto 2025, indicare le entrate e le spese per la gestione sanitaria al netto dei movimenti per anticipazioni sanità e rimborsi anticipazioni sanità:

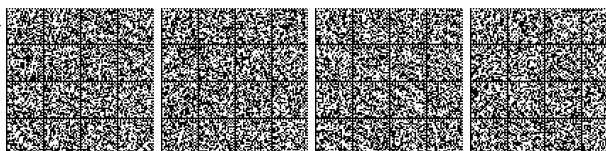
		GESTIONE SANITARIA CORRENTE	GESTIONE SANITARIA IN CONTO CAPITALE
Entrate	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
	ACCERTAMENTI (A)		
	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		
	RESIDUI ATTIVI INIZIALI (RS)		
	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		
	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		
	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	0,00	0,00
	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	0,00	0,00
Spese	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		
	IMPEGNI (I)		
	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		
	RESIDUI PASSIVI INIZIALI (RS)		
	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		
	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		
	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	0,00	0,00
	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	0,00	0,00

4. Le entrate e le spese rendicontate per il perimetro sanitario coincidono con il totale della MISSIONE 13 di cui al bilancio di previsione? ☐

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti

5. Le risorse del Fondo sanitario regionale finanziano, sotto qualsiasi forma, enti diversi da quelli ex art. 19, co. 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 118/2011? ☐

5.1 In caso di risposta affermativa, indicare l'ente destinatario delle risorse e l'ammontare:



6 È stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011, l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente (ivi compresi la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale *standard*, accertati nell'anno di competenza giuridica delle entrate)?

6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7 La Regione/Provincia autonoma, nel tempo previsto dalla legge, ha adempiuto all'obbligo di erogazione per cassa agli enti del SSR del 100% delle risorse incassate nel 2025 dallo Stato o autonomamente destinate al finanziamento del proprio SSR (art. 3, co. 7, d.l. n. 35/2013)?

7.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8 Fornire i seguenti dati relativi all'erogazione per cassa agli enti del SSR:

	Importi in euro	
	2025	2024
Risorse da Stato:		
a) Risorse da Stato accertate (competenza)		
b) Risorse da Stato (residui)		
c) Risorse da Stato incassate (riscossioni conto competenza)		
d) Risorse da Stato incassate (riscossioni conto residui)		
Risorse Regione o Provincia autonoma:		
a) risorse proprie del bilancio impegnate per gli enti ex art. 19, co. 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 118/2011 (competenza)		
b) risorse proprie del bilancio impegnate negli esercizi precedenti per gli enti ex art. 19, co. 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 118/2011 (residui)		
c) risorse proprie del bilancio impegnate per altri enti (competenza)		
d) risorse proprie del bilancio impegnate negli esercizi precedenti per altri enti (residui)		
Erogazioni di cassa effettuate entro il 31/12:		
a) erogazioni di cassa agli enti sanitari ex art. 19, co. 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 118/2011 (competenza)		
b) erogazioni di cassa agli enti sanitari ex art. 19, co. 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 118/2011 (conto residui)		
c) erogazioni di cassa ad altri enti (competenza)		
d) erogazioni di cassa ad altri enti (conto residui)		
Erogazioni di cassa agli enti sanitari effettuate entro il 31/03 dell'anno successivo:		
a) erogazioni di cassa agli enti sanitari ex art. 19, co. 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 118/2011 (competenza)		
b) erogazioni di cassa agli enti sanitari ex art. 19, co. 2, lett. b), c) e d), d.lgs. n. 118/2011 (conto residui)		
c) erogazioni di cassa ad altri enti (competenza)		
d) erogazioni di cassa ad altri enti (conto residui)		

9 Il finanziamento degli enti che svolgono servizi ambientali (ARPA) è avvenuto nell'ambito del perimetro sanitario?

9.1 In caso di risposta affermativa, sono state adottate misure per allinearsi con la recente giurisprudenza costituzionale (ad es. Sent. n. 1/2024, n. 68/2024, n. 169/2024, n. 150/2025, n. 174/2025 e 6/2026)?

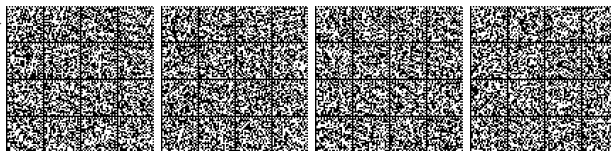
9.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10 La Regione/Provincia autonoma, con riferimento ai gettiti derivanti dalle manovre fiscali regionali, ha rispettato le disposizioni previste dall'art. 20, co. 2-bis, d.lgs. n. 118/2011?

10.1 Qualora si sia verificata la perdita definitiva di quote di finanziamento condizionate alla verifica degli adempimenti regionali, ovvero un minore importo effettivo delle risorse derivanti dalla manovra fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono stati registrati come cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la perdita si determina definitivamente, ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. a), secondo periodo, e co. 2-ter, ultimo periodo, d.lgs. n. 118/2011?

10.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

11 È stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso (risultante dal consolidato sanitario al tempo T-1), ai sensi dell'art. 20, co. 2, lett. b) d.lgs. 118/2011?



11.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

12 È stato accertato ed impegnato nel corso dell'esercizio, per la parte in conto capitale riferita all'edilizia sanitaria, l'importo corrispondente a quello indicato nel decreto di ammissione al finanziamento, ai sensi dell'art. 20, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

13 In tempo utile per la formazione del perimetro sanitario (art. 39, co. 13, d.lgs. n. 118/2011), è stato redatto e approvato dalla giunta regionale il bilancio sanitario consolidato del conto della gestione sanitaria accentrata e degli enti del servizio sanitario, ai sensi degli artt. 22, co. 3, e 32, d.lgs. n. 118/2011?

13.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

14 In caso di istituzione della GSA, sono stati assicurati, dal responsabile della gestione accentrata e dal responsabile della predisposizione del bilancio regionale, l'integrale raccordo e la riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 22, co. 3, d.lgs. n. 118/2011?

14.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

15 C'è corrispondenza tra i crediti vantati dagli enti sanitari e le somme destinate al finanziamento della sanità che la Regione/Provincia autonoma deve erogare agli enti stessi?

15.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

16 La Regione/Provincia autonoma ha in corso contenziosi giudiziari per superamento del limite di budget, ai sensi degli accordi contrattuali per la remunerazione delle prestazioni erogate da privati accreditati?

16.1 In caso di risposta affermativa, fornire chiarimenti specificando il valore complessivo del contenzioso, l'eventuale stima prudenziale degli oneri da esso derivanti e la sua rappresentazione contabile, specificando eventuali ipotesi di accordi transattivi:

17 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata nella misura stabilita dall'art. 1, co. 399, l. n. 232/2016 come rideterminato dall'art. 1, co. 223, l. n. 213/2023?

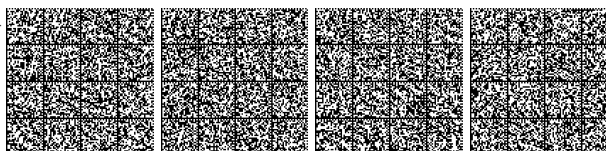
17.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, specificando le eventuali azioni intraprese:

18 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per la spesa farmaceutica per acquisti diretti nella misura stabilita dall'art. 1, co. 398, l. n. 232/2016 come rideterminato dall'art. 1, co. 223, l. n. 213/2023?

18.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti, specificando le eventuali azioni intraprese:

19 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il tetto per l'acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale (art. 15, co. 13, lett. f), d.l. n. 95/2012)?

19.1 In caso di risposta negativa, illustrare le iniziative adottate per il rispetto del tetto di spesa:



20 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato una verifica generale di persistenza dei requisiti di cui agli artt. 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, d.lgs. n. 502/1992? ☐

20.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

21 Nel corso del 2025 è stata effettuata una riorganizzazione degli enti sanitari regionali ovvero l'istituzione di nuovi enti? ☐

21.1 In caso di risposta affermativa, illustrare la riorganizzazione, le motivazioni sottese alla nuova scelta organizzativa e l'indicazione degli enti presenti:

22 La Regione/Provincia autonoma, al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario e recuperare le liste d'attesa, ha emanato atti di indirizzo agli enti del SSR, concernenti, tra l'altro, la possibilità di avviare procedure selettive per la reinternalizzazione di servizi appaltati, relativi alle mansioni sanitarie e socio-sanitarie (art. 1, co. 268, lett. c) l. n. 234/2021)? ☐

22.1 In caso di risposta affermativa, illustrare brevemente gli atti di indirizzo adottati:

23 Segnalazioni varie su eventuali criticità negli equilibri del sistema sanitario individuate con proprie verifiche:

24 La Regione/Provincia autonoma ha effettuato una ricognizione dei debiti verso i fornitori degli enti del Servizio sanitario regionale e della gestione sanitaria diretta scaduti al 31 dicembre 2025? ☐

24.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

24.2 In caso di risposta affermativa, indicarne l'ammontare:

Importi in euro

Debiti scaduti verso i fornitori:	Debiti scaduti al 31 dicembre 2025	Debiti non ancora scaduti al 31 dicembre 2025	Debiti totali al 31 dicembre 2025 (importo complessivo)
a) direttamente a carico della Regione/Provincia autonoma			0,00
b) a carico degli enti del servizio sanitario regionale			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (25)

25 La Regione/Provincia autonoma ha rispettato il limite di cui all'art. 11, co. 1 del d.l. n. 35/2019 e relativa legge di conversione?



25.1 Compilare la seguente tabella:

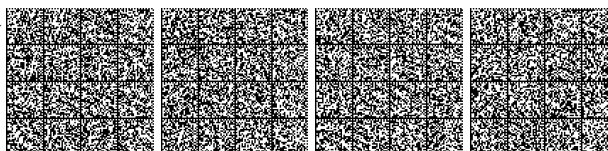
Descrizione		Importi (euro)
Spesa personale 2025	(A)	100,00
Spesa personale 2018 incrementata ai sensi dell'art. 11, co. 1, d.l. n. 35/2019 e relativa legge di conversione	(B)	10,00
Differenza spesa personale 2025 su spesa personale 2018	(C=A-B)	90,00
Incremento spesa personale 2018 determinata in accordo con Ministero della salute e Ministero dell'economia e delle finanze (art. 11, co. 3, d.l. n. 35/2019 e relativa legge di conversione)	(D)	20,00
Spesa personale 2018 incrementata	(E=B+D)	30,00
Differenza spesa personale 2025 su spesa personale 2018	(F=A-E)	70,00

25.2 Tenuto conto del limite della spesa per il personale di cui all'art. 2, co. 71, della legge n. 191/2009, indicare la spesa per il personale nell'esercizio 2025

	Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2004 *	
Al netto di:	
Spese per arretrati di anni precedenti al 2004 per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.	
Totale netto spesa 2004	0,00
1,4% della Spesa	0,00
Dato Spesa 2004 da considerare per il calcolo (A)	0,00

	Importi (euro)
SPESA PER IL PERSONALE 2025 *	
Al netto di:	
Spese per rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenute successivamente al 2004	
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
Spese relative ad assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i.	
Totale netto Spesa 2025 (B)	0,00
Differenza tra la spesa 2025 e la spesa 2004 da considerare per il calcolo	(B)-(A) 0,00

* Il dato relativo alla Spesa del personale deve essere considerato al lordo di oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, nonché delle spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.



SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (26-28)

26 Indicare i punteggi Lea per le macro-aree:

	Anno 2023	Anno 2024
Area Prevenzione		
Area Distrettuale		
Area Ospedaliera		

27 Indicare i punteggi Lea del sottoinsieme CORE:

	Descrizione Indicatore	Anno 2023	Anno 2024
Area Prevenzione	P01C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per ciclo base (polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, Hib)		
	P02C - Copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi per la 1° dose di vaccino contro morbillo, parotite, rosolia (MPR)		
	P10Z - Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino		
	P12Z - Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale		
	P14C - Indicatore composito sugli stili di vita		
	P15C - Proporzioni di persone (in età target) che hanno effettuato test di screening di primo livello in un programma organizzato, per cervice uterina, mammella, colon-retto		
Area Distrettuale	D01C - Proporzioni di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular event - MACCE) entro 12 mesi da un episodio di Infarto Miocardico Acuto (IMA)		
	D02C - Proporzioni di eventi maggiori cardiovascolari, cerebrovascolari o decessi (Major Adverse Cardiac and Cerebrovascular event - MACCE) entro 12 mesi da un episodio di ictus ischemico		
	D09Z - Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso		
	D10Z - % di prestazioni, garantite entro i tempi, della classe di priorità B in rapporto al totale di prestazioni di classe B		
	D14C - Consumo di farmaci sentinella/traccianti. Antibiotici		
	D22Z - Tasso di pazienti trattati in Assistenza Domiciliare Integrata - ADI per intensità di cura (Coefficiente di Continuità Assistenziale-CIA: CIA 1, CIA 2, CIA 3)		
	D27C - % di ricoveri ripetuti tra 8 e 30 giorni in psichiatria sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche		
	D30Z - Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore		
	D33Za - Numero di anziani (≥75aa) non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente, per tipologia di trattamento (intensità di cura)		
	H02Z - Proporzioni di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore a 135 interventi annui		
Area Ospedaliera	H03C - Proporzioni di nuovo intervento di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno della mammella		
	H04Z - Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatazza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatazza in regime ordinario		
	H05Z - Proporzioni colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni		
	H08Zb - Autosufficienza di emoderivati (immunoglobuline, Fattore VIII, Fattore IX, albumina)		
	H13C - % di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giorni in regime ordinario		
	H17C - H18C - % di parti cesarei primari in strutture con meno (H17C) o più (H18C) di 1.000 parti all'anno		
	H23C - Mortalità a 30 giorni dal primo ricovero per ictus ischemico		

28 Spazio aperto per commenti:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE VII - SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - REGIONI IN PIANO DI RIENTRO (29-31)

29 La Regione ha raggiunto gli obiettivi di riduzione del disavanzo previsti dal piano di rientro?

☐

29.1 In caso di risposta affermativa, indicare gli obiettivi raggiunti evidenziando, inoltre, la voce e il relativo importo presente nel bilancio sanitario regionale consolidato:

29.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

30 Con riferimento agli obiettivi economico - finanziari compilare la tabella sottostante:

Categoria	Obiettivo specifico	Baseline (anno/t-1)	Target (anno t)	Risultato raggiunto (anno t)	Note/azioni correttive

31 Con riferimento agli obiettivi qualitativi la Regione descriva per ciascun indicatore previsto dal piano il target da raggiungere, il risultato effettivamente raggiunto nonché le eventuali azioni correttive da intraprendere:

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZIONE VIII - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR

1 La Regione/Provincia autonoma è responsabile della realizzazione e/o rendicontazione di uno o più progetti finanziati con fondi PNRR e/o PNC?

2 La *governance* adottata dalla Regione/Provincia autonoma consente di conseguire efficacemente gli impegni di spesa e realizzare gli obiettivi nei tempi previsti, nonché assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione?

3 La Regione/Provincia autonoma ha ottenuto anticipazioni ai sensi dell'art. 9, co. 6, d.l. n. 152/2021 e s.m.i?

3.1 In caso di risposta affermativa, compilare la seguente tabella con le informazioni aggiornate al 31/12/2025, tenendo conto dell'effettivo anno in cui si è realizzata la movimentazione:

Importi in euro

Esercizio	Anticipazioni assegnate	Anticipazioni effettivamente erogate	Anticipazioni utilizzate per pagamenti
2023			
2024			
2025			

4 La Regione/Provincia autonoma ha riscontrato ritardi nella realizzazione di uno o più progetti rispetto al proprio cronoprogramma?

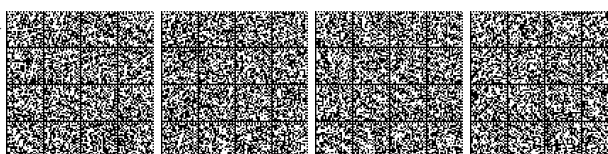
4.1 In caso di risposta affermativa, compilare la tabella che segue con le informazioni aggiornate al 31/12/2025:

Importi in euro

Missione	Progetti per i quali non si riscontrano ritardi nella realizzazione rispetto al cronoprogramma		Progetti per i quali si riscontrano ritardi nella realizzazione rispetto al cronoprogramma	
	N. progetti	Importo costo totale	N. progetti	Importo costo totale
M1				
M2				
M3				
M4				
M5				
M6				
M7				
Solo PNC				

NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



SEZ.IX_Accrual

SEZIONE IX - ACCRUAL FASE PILOTA (1-3)

1. La Regione/Provincia autonoma ha provveduto a:

a) predisporre gli schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) relativi all'esercizio 2025, previsti nell'ambito della fase pilota di cui alla milestone M1C1-118 della riforma 1.15 del PNRR, utilizzando il modello di raccordo 2/a fra il piano dei conti di cui agli allegati 6/2 e 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e il Piano dei conti unico (*accrual*)?

☐

b) registrarsi sul portale della formazione *accrual*, ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.12.2024, e a effettuare il relativo percorso formativo?

☐

c) verificare gli interventi di adeguamento dei propri sistemi informativi per il recepimento dei principi e delle regole contenute nel Quadro concettuale e nei principi contabili ITAS?

☐

d) trasmettere per via telematica alla Ragioneria Generale dello Stato gli schemi di bilancio relativi all'esercizio 2025, elaborati per la fase pilota della Riforma 1.15 del PNRR, attraverso protocolli di interoperabilità analoghi a quelli in uso per la trasmissione di dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche alla BDAP, adottando il linguaggio standard per la comunicazione di informazioni economiche e finanziarie XBRL e lo standard per la codifica e decodifica XML?

☐

1.1 In caso di risposta negativa, anche a una sola delle domande precedenti, fornire informazioni:

2. La Regione/Provincia autonoma ha provveduto ad avviare le attività per l'applicazione delle rettifiche e delle integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole contenute nel Quadro concettuale e nei principi contabili ITAS?

☐

2.1 In caso di risposta affermativa, specificare quali attività sono state avviate:

3. La Regione/Provincia autonoma ha provveduto ad avviare la mappatura dei processi prevista dagli articoli 5 e 6 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2025?

☐

3.1 In caso di risposta affermativa, specificare quali attività sono state avviate:

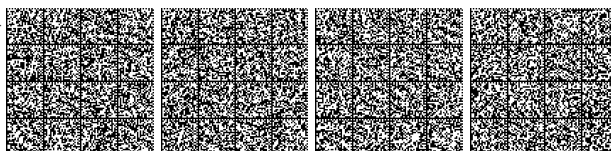
NOTE

Utilizzare la presente sezione per integrare la relazione con elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti, avendo cura di precisare a quale quesito ciascuna annotazione si riferisce.



DATI DEL COMPILATORE	
Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dell'Organo di revisione contabile (Nell'ipotesi di mancata istituzione dell'organo di revisione contabile, sarà tenuto a compilare il questionario il Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione).	
Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione 	
Nome: 	Cognome:
Recapiti: Telefono: 	
Posta elettronica: 	
Posta elettronica certificata (PEC): 	
Il Collegio dei revisori:	
Responsabile della ragioneria e/o dell'ufficio bilancio della Regione: 	

Dati_compiler



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluconazolo, «Fluconazolo Tecnigen».

Estratto determina AAM/PPA n. 111/2026 del 26 febbraio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FLUCONAZOLO TECNIGEN.

Numeri A.I.C. e confezioni:

- 043055019 - «50 mg capsula rigida» 7 capsule;
- 043055021 - «150 mg capsula rigida» 2 capsule;
- 043055033 - «200 mg capsula rigida» 7 capsule.

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Tunisia n. 50 - 20124 Milano, Italia; codice fiscale n. 08327600964.

Procedura: nazionale.

Codice pratica: FVRN/2020/9, con scadenza il 29 novembre 2020 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dell'etichettatura.

In adeguamento alla lista dei termini *standard* della Farmacopea europea è inoltre autorizzata la modifica della descrizione delle confezioni come di seguito riportata:

da:

- 043055019 - «50 mg capsula rigida» 7 capsule;
- 043055021 - «150 mg capsula rigida» 2 capsule;
- 043055033 - «200 mg capsula rigida» 7 capsule;

a:

- 043055019 - «50 mg capsule rigide» 7 capsule;
- 043055021 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;
- 043055033 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto mentre per l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01054

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ambrisentan, «Ambrisentan Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 107/2026 del 26 febbraio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 con la conseguente immissione in commercio del medicinale AMBRISENTAN ZENTIVA anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C.: 049229178 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1GYCCU);

A.I.C.: 049229180 - «5 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria (codice base 32 1GYCCW);

A.I.C.: 049229192 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL (codice base 32 1GYCD8);

A.I.C.: 049229204 - «10 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL divisibile per dose unitaria (codice base 32 1GYCDN);

A.I.C.: 049229216 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1GYCF0);

A.I.C.: 049229228 - «5 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL (codice base 32 1GYCFD);

A.I.C.: 049229230 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1GYCFG);

A.I.C.: 049229242 - «10 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC/AL (codice base 32 1GYCFU).

Principio attivo: ambrisentan.

Codice di procedura: NL/H/4898/001-002/IB/006.

Codice pratica: C1B/2025/2773.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale n. 11388870153; sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano (MI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RRL» medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, pneumologo, dermatologo e cardiologo.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.



Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01089

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di *serenoa repens*, «Serpens».

Estratto determina AAM/PPA n. 108/2026 del 26 febbraio 2026

È autorizzata la variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale SERPENS nella confezione di seguito indicata in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 027313042 - «320 mg capsule molli» 32 capsule in blister AL/PVC (codice base 32 n. 0U1JWL).

Principio attivo: *serenoa repens*.

Codice pratica: N1B/2025/1216.

Titolare A.I.C.: S&R Farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 03432890543; con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pioppi n. 2 - 06083 – Bastia Umbra (PG) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01090

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di colecalciferolo (vitamina D3), «Dibase».

Estratto determina AAM/PPA n. 110/2026 del 26 febbraio 2026

È autorizzato il *grouping* di variazioni di tipo IB, B.II.e.5.a.2 e di tipo IAin, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale DIBASE nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 036635377 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 3 contenitori monodose in vetro (codice base 32 n. 12Y0RK);

A.I.C.: 036635389 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 6 contenitori monodose in vetro (codice base 32 n. 12Y0RX);

A.I.C.: 036635391 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 8 contenitori monodose in vetro (codice base 32 n. 12Y0RZ);

A.I.C.: 036635403 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 10 contenitori monodose in vetro (codice base 32 n. 12Y0SC);

A.I.C.: 036635415 - «25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 12 contenitori monodose in vetro (codice base 32 n. 12Y0SR);

A.I.C.: 036635427 - «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 3 contenitori monodose in vetro (codice base 32 n. 12Y0T3);

A.I.C.: 036635439 - «50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale in contenitore monodose» 6 contenitori monodose in vetro (codice base 32 n. 12Y0TH);

principio attivo: colecalciferolo (vitamina D3);

codice pratica: N1B/2025/1255;

titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., codice fiscale 05200381001, con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci n. 36 - 56121 frazione Ospedaletto (PI) - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

«Cnn» classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

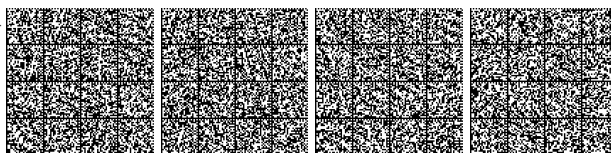
Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne



preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01091

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dienogest, «Dienogest Adalvo».

Estratto determina AAM/PPA n. 113/2026 del 26 febbraio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/415.

Cambio nome: C1B/2025/2931.

Numero procedura europea: NL/H/5647/001/IB/006.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Adalvo Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, San Gwann, SGN 3000, Malta;

medicinale: DIENOGEST ADALVO;

confezioni A.I.C. n.:

050925015 - «2 mg compresse» 28(2x14) compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

050925027 - «2 mg compresse» 84(6x14) compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

050925039 - «2 mg compresse» 168(12x14) compresse in blister Pvc/Pvdc-Al;

alla società Laboratoires Bailleul S.A. con sede legale e domicilio fiscale in 14-16 Avenue Pasteur, L-2310 - Luxembourg, Lussemburgo.

Con variazione della denominazione del medicinale in: ELYORA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A01092

Adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione scientifica ed economica del farmaco.

Si comunica che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), con sede in Roma, alla via del Tritone n. 181, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/normativa-di-riferimento-agenzia-italiana-del-farmaco> il regolamento recante

norme sull'organizzazione e sul funzionamento della Commissione scientifica ed economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco, definitivamente adottato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA con deliberazione n. 89 del giorno 15 dicembre 2025 e approvato, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.

26A01152

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 24 febbraio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Gerardine Denise Connolly, Console onorario della Repubblica d'Irlanda a Venezia.

26A01081

Rilascio di *exequatur*

In data 23 febbraio 2026 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Dario Ferrante, Console onorario della Repubblica d'Irlanda a Palermo.

26A01082

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Approvazione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 94013 del 25 febbraio 2026, è approvato ai sensi dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 e successive modificazioni ed integrazioni, il regolamento di organizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Per la consultazione del testo integrale del regolamento del personale si rinvia al sito internet: www.agea.gov.it

26A01079



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1855
Yen	181,79
Corona ceca	24,259
Corona danese	7,4707
Lira Sterlina	0,869
Fiorino ungherese	377,13
Zloty polacco	4,2105
Nuovo leu romeno	5,0954
Corona svedese	10,6205
Franco svizzero	0,9129
Corona islandese	145
Corona norvegese	11,2665
Rublo russo	-
Lira turca	51,8167
Dollaro australiano	1,6731
Real brasiliano	6,1935
Dollaro canadese	1,6155
Yuan cinese	8,1902
Dollaro di Hong Kong	9,265
Rupia indonesiana	19938
Shekel israeliano	3,6594
Rupia indiana	107,5625
Won sudcoreano	1708,8
Peso messicano	20,3378
Ringgit malese	4,6235
Dollaro neozelandese	1,9623
Peso filippino	68,722
Dollaro di Singapore	1,4962
Baht thailandese	36,863
Rand sudafricano	18,9092

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01084

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2026

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1826
Yen	181,06
Corona ceca	24,276
Corona danese	7,4706
Lira Sterlina	0,8733
Fiorino ungherese	378,43
Zloty polacco	4,2138
Nuovo leu romeno	5,0967
Corona svedese	10,648
Franco svizzero	0,9116
Corona islandese	145
Corona norvegese	11,2815
Rublo russo	-
Lira turca	51,7114
Dollaro australiano	1,6776
Real brasiliano	6,1788
Dollaro canadese	1,6149
Yuan cinese	8,1702
Dollaro di Hong Kong	9,2428
Rupia indonesiana	19901,98
Shekel israeliano	3,672
Rupia indiana	107,2565
Won sudcoreano	1709,83
Peso messicano	20,3572
Ringgit malese	4,6121
Dollaro neozelandese	1,9623
Peso filippino	68,395
Dollaro di Singapore	1,4946
Baht thailandese	37,021
Rand sudafricano	19,032

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01085



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 18 febbraio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1845
Yen	181,99
Corona ceca	24,256
Corona danese	7,4714
Lira Sterlina	0,8724
Fiorino ungherese	378,23
Zloty polacco	4,2165
Nuovo leu romeno	5,0929
Corona svedese	10,616
Franco svizzero	0,9124
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	11,2285
Rublo russo	-
Lira turca	51,8305
Dollaro australiano	1,6748
Real brasiliano	6,1865
Dollaro canadese	1,6164
Yuan cinese	8,1833
Dollaro di Hong Kong	9,2565
Rupia indonesiana	20000
Shekel israeliano	3,6775
Rupia indiana	107,425
Won sudcoreano	1712,66
Peso messicano	20,2709
Ringgit malese	4,6196
Dollaro neozelandese	1,973
Peso filippino	68,551
Dollaro di Singapore	1,4971
Baht thailandese	37,016
Rand sudafricano	18,9794

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01086

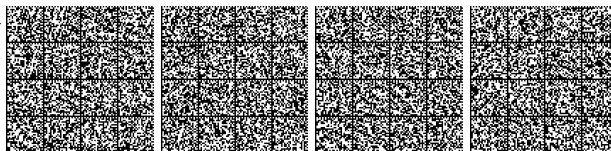
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 19 febbraio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1753
Yen	182,05
Corona ceca	24,245
Corona danese	7,4717
Lira Sterlina	0,8738
Fiorino ungherese	379,73
Zloty polacco	4,2215
Nuovo leu romeno	5,097
Corona svedese	10,6915
Franco svizzero	0,9119
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	11,253
Rublo russo	-
Lira turca	51,4426
Dollaro australiano	1,6698
Real brasiliano	6,1519
Dollaro canadese	1,6107
Yuan cinese	8,1197
Dollaro di Hong Kong	9,1846
Rupia indonesiana	19883,96
Shekel israeliano	3,6888
Rupia indiana	107,183
Won sudcoreano	1703,81
Peso messicano	20,3086
Ringgit malese	4,5937
Dollaro neozelandese	1,9728
Peso filippino	68,225
Dollaro di Singapore	1,4916
Baht thailandese	36,722
Rand sudafricano	19,062

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01087



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 20 febbraio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1767
Yen	182,63
Corona ceca	24,241
Corona danese	7,4716
Lira Sterlina	0,8728
Fiorino ungherese	379,65
Zloty polacco	4,2238
Nuovo leu romeno	5,0978
Corona svedese	10,6745
Franco svizzero	0,9132
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	11,254
Rublo russo	-
Lira turca	51,5932
Dollaro australiano	1,6697
Real brasiliano	6,1358
Dollaro canadese	1,6112
Yuan cinese	8,1294
Dollaro di Hong Kong	9,1961
Rupia indonesiana	19872,87
Shekel israeliano	3,6783
Rupia indiana	107,0155
Won sudcoreano	1705,81
Peso messicano	20,2402
Ringgit malese	4,5927
Dollaro neozelandese	1,9763
Peso filippino	68,428
Dollaro di Singapore	1,4931
Baht thailandese	36,719
Rand sudafricano	18,9417

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01088

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 23 febbraio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1784
Yen	182,44
Corona ceca	24,223
Corona danese	7,4707
Lira Sterlina	0,8734
Fiorino ungherese	379,65
Zloty polacco	4,2173
Nuovo leu romeno	5,0969
Corona svedese	10,6955
Franco svizzero	0,9145
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	11,2585
Rublo russo	-
Lira turca	51,6598
Dollaro australiano	1,6669
Real brasiliano	6,1059
Dollaro canadese	1,6132
Yuan cinese	8,1412
Dollaro di Hong Kong	9,2136
Rupia indonesiana	19823,28
Shekel israeliano	3,6769
Rupia indiana	107,115
Won sudcoreano	1701,08
Peso messicano	20,2649
Ringgit malese	4,5852
Dollaro neozelandese	1,975
Peso filippino	67,913
Dollaro di Singapore	1,4923
Baht thailandese	36,56
Rand sudafricano	18,8679

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01153



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 24 febbraio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1777
Yen	183,53
Corona ceca	24,225
Corona danese	7,4712
Lira Sterlina	0,8731
Fiorino ungherese	379
Zloty polacco	4,2203
Nuovo leu romeno	5,0947
Corona svedese	10,688
Franco svizzero	0,912
Corona islandese	144,7
Corona norvegese	11,2575
Rublo russo	-
Lira turca	51,6441
Dollaro australiano	1,6718
Real brasiliano	6,0968
Dollaro canadese	1,6148
Yuan cinese	8,1046
Dollaro di Hong Kong	9,2126
Rupia indonesiana	19823,58
Shekel israeliano	3,6695
Rupia indiana	107,0865
Won sudcoreano	1699,77
Peso messicano	20,3539
Ringgit malese	4,586
Dollaro neozelandese	1,9783
Peso filippino	68,027
Dollaro di Singapore	1,4925
Baht thailandese	36,573
Rand sudafricano	18,853

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01154

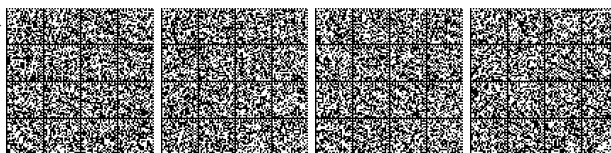
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 25 febbraio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1784
Yen	184,7
Corona ceca	24,226
Corona danese	7,4713
Lira Sterlina	0,8714
Fiorino ungherese	375,88
Zloty polacco	4,2233
Nuovo leu romeno	5,0941
Corona svedese	10,6765
Franco svizzero	0,913
Corona islandese	143,5
Corona norvegese	11,2955
Rublo russo	-
Lira turca	51,6952
Dollaro australiano	1,6617
Real brasiliano	6,0437
Dollaro canadese	1,6133
Yuan cinese	8,095
Dollaro di Hong Kong	9,2157
Rupia indonesiana	19813,85
Shekel israeliano	3,648
Rupia indiana	107,167
Won sudcoreano	1682,64
Peso messicano	20,2079
Ringgit malese	4,5852
Dollaro neozelandese	1,9727
Peso filippino	67,83
Dollaro di Singapore	1,4906
Baht thailandese	36,642
Rand sudafricano	18,6898

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01155



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 26 febbraio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1814
Yen	184,37
Corona ceca	24,246
Corona danese	7,4719
Lira Sterlina	0,8719
Fiorino ungherese	375,2
Zloty polacco	4,2225
Nuovo leu romeno	5,0949
Corona svedese	10,673
Franco svizzero	0,914
Corona islandese	143,3
Corona norvegese	11,293
Rublo russo	-
Lira turca	51,8415
Dollaro australiano	1,6592
Real brasiliano	6,0556
Dollaro canadese	1,6155
Yuan cinese	8,0823
Dollaro di Hong Kong	9,2417
Rupia indonesiana	19809,24
Shekel israeliano	3,674
Rupia indiana	107,421
Won sudcoreano	1684,25
Peso messicano	20,2926
Ringgit malese	4,5909
Dollaro neozelandese	1,9721
Peso filippino	68,073
Dollaro di Singapore	1,4922
Baht thailandese	36,694
Rand sudafricano	18,7563

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01156

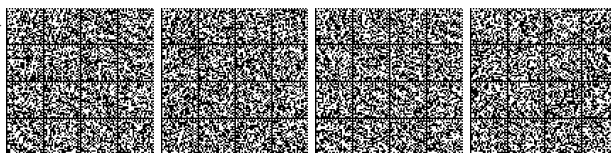
**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 27 febbraio 2026**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1805
Yen	184,13
Corona ceca	24,244
Corona danese	7,4718
Lira Sterlina	0,8763
Fiorino ungherese	376,63
Zloty polacco	4,2243
Nuovo leu romeno	5,0957
Corona svedese	10,6643
Franco svizzero	0,9104
Corona islandese	143,5
Corona norvegese	11,2085
Rublo russo	-
Lira turca	51,8946
Dollaro australiano	1,6612
Real brasiliano	6,0862
Dollaro canadese	1,6139
Yuan cinese	8,0961
Dollaro di Hong Kong	9,2359
Rupia indonesiana	19833,7
Shekel israeliano	3,7107
Rupia indiana	107,5205
Won sudcoreano	1702,25
Peso messicano	20,3189
Ringgit malese	4,5933
Dollaro neozelandese	1,9731
Peso filippino	68,095
Dollaro di Singapore	1,4942
Baht thailandese	36,696
Rand sudafricano	18,8178

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

26A01157



MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Diocesana Missionaria Internazionale di Formazione al Presbiterato *Redemptoris Mater*, in San Lazzaro di Savena.

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa Diocesana Missionaria Internazionale di Formazione al Presbiterato *Redemptoris Mater*, con sede in San Lazzaro di Savena (BO).

26A01055

Soppressione della Confraternita detta Congrega dei Bianchi di S. Maria *Succurre Miseris*, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene soppressa la Confraternita detta Congrega dei Bianchi di S. Maria *Succurre Miseris*, con sede in Napoli.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A01056

Soppressione della Parrocchia Gesù Cristo Signore, in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene soppressa la Parrocchia Gesù Cristo Signore, con sede in Torino.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A01057

Soppressione della Parrocchia Trasfigurazione del Signore, in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene soppressa la Parrocchia Trasfigurazione del Signore, con sede in Torino.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A01058

Soppressione della Parrocchia S. Margherita Vergine e Martire, in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene soppressa la Parrocchia S. Margherita Vergine e Martire, con sede in Torino.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

26A01059

Fusione per incorporazione della Casa Generalizia dell'Istituto della Beata Vergine Maria di Dublino nella *Congregatio Jesu* (Casa Generalizia), entrambe in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale il Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica ha disposto la fusione per incorporazione della Casa Generalizia dell'Istituto della Beata Vergine Maria di Dublino nella *Congregatio Jesu* (Casa Generalizia), entrambe con sede in Roma.

La *Congregatio Jesu* subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Casa Generalizia dell'Istituto della Beata Vergine Maria di Dublino, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

26A01060

Riconoscimento della personalità giuridica della Curia Generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea della Frassinetti, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2026 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Curia Generalizia della Congregazione delle Suore di Santa Dorotea della Frassinetti, con sede in Roma.

26A01061

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende della società «Revisa Asseverazioni S.r.l.», in Milano.

Con d.d. 6 febbraio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, la società «Revisa Asseverazioni S.r.l.», con sede legale in Milano (MI), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 14411170963, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

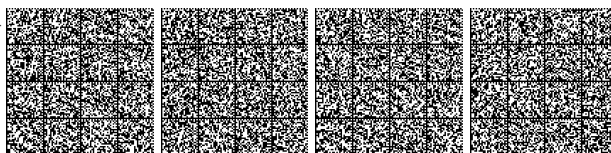
26A01062

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione della modifica dell'allegato 1 del decreto 3 maggio 2021, relativo all'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento nella Regione Sicilia nell'ambito del Programma integrato di edilizia residenziale sociale (PIERS) di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n. 55/2019.

Sul sito <http://www.mit.gov.it/> (Amministrazione Trasparente) è stato pubblicato il decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze n. 358 del 31 gennaio 2025, che approva la modifica dell'allegato 1 del decreto interministeriale 193 del 3 maggio 2021, relativo all'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento nella Regione Sicilia nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale (PIERS) di cui alla delibera CIPE n. 127/2017, n. 55/2019.

26A01083

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

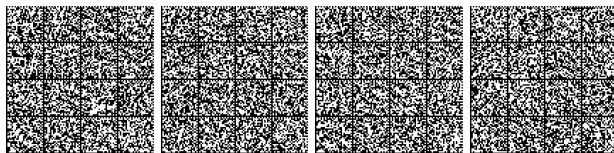
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

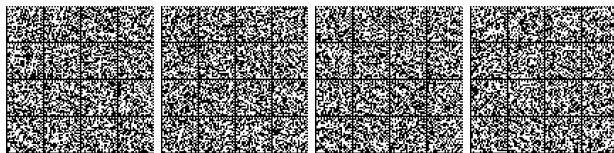
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

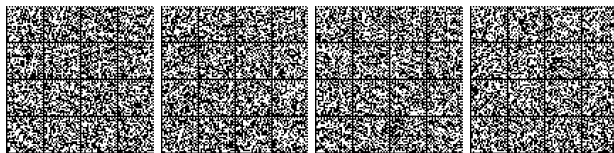
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 1,00

